



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Tesi di Laurea Magistrale

Una proposta metodologica a supporto della riconfigurazione del ruolo di autori di reato in misura alternativa.

A methodological proposal to support the reconfiguration of the role of offenders in alternative measures.

Relatore:

Prof. Gian Piero Turchi

Laureanda: Filomena Scafuto

Matricola: 1227895

Anno Accademico 2021/2022

Que no sean ni uno ni dos ni tres.

Que todos se levanten.

Que nadie se quede atras.

Maya Popol Vuh

Indice

Introduzione	1
Capitolo 1: Le misure alternative alla detenzione: inquadramento contestuale	5
Introduzione	5
1.1 Inquadramento storico-normativo delle misure alternative alla detenzione in Italia	6
1.2 La normativa attuale in merito alle misure alternative in Italia	9
1.3 La situazione attuale: le misure alternative a livello internazionale	11
1.4 La situazione attuale: le misure alternative in Italia	16
1.5 La fase valutativa	19
1.5.1 “L’osservazione scientifica di personalità” e “l’osservazione del comportamento”	19
1.5.2 Aspetti metodologici: dal mandato istituzionale a quello operativo	22
1.6 La fase valutativa in area trattamentale extra-moenia	28
1.7 L’esigenza	32
Capitolo 2: Verso un cambio di prospettiva	34
Introduzione	35
2.1 La riflessione sull’epistemologia	36
2.2 I criteri di demarcazione: dal senso comune al senso scientifico	39
2.3 I livelli di realismo	44
2.3.1 Il Realismo Monista	44
2.3.2 Il Realismo Ipotetico	47
2.3.3 Il Realismo Concettuale	48
2.4 Gli scarti paradigmatici	50
2.5 Il Paradigma Narrativistico	53
2.6 La Scienza dialogica	55
2.6.1 La Teoria dell’Identità dialogica	58
Capitolo 3: Per una riconfigurazione del ruolo di autore di reato come membro della Comunità	66
Introduzione	66
3.1 I paradigmi di Giustizia	69
3.2 Dal piano interattivo della Societas a quello della Communitas: Coesione sociale e Responsabilità condivisa	75
3.3 Da autore di reato a membro della comunità: le competenze di cittadinanza	81
3.4 Architettura dei servizi Generativa di Coesione	86
Conclusioni	89
Capitolo 4: Una proposta metodologica per il trattamento in misura alternativa	90
4.1 Gli Uffici di esecuzione penale esterna come snodo tra Societas e Communitas	90
4.2 Il profilo di competenze dell’operatore UEPE come Architetto di Comunità	93
4.3 Una proposta metodologica per la gestione degli interventi di Giustizia Riparativa	96
4.4 Una proposta di strumento per la valutazione dell’efficacia degli interventi di Giustizia Riparativa	99
4.4.1 L’obiettivo dello strumento	101
4.4.2 Il protocollo per l’operatore	104

4.4.3 Il protocollo per l'autore di reato	106
4.4.4 Metodologia per l'analisi dei dati	109
Conclusioni e prospettive future	112
Bibliografia	116

Introduzione

Il presente elaborato si colloca entro l'ambito delle misure alternative alla detenzione. Con la legge n. 354 del 26 luglio del 1975 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure di esecuzione delle misure preventive e limitative di libertà - è stata introdotta in Italia la possibilità per un cittadino autore di reato di poter eseguire la pena in ambiente esterno al carcere. Nello specifico, in seguito ad una fase di valutazione della persona condannata, attraverso attività di osservazione e colloquio da parte degli operatori predisposti (psicologi, criminologi, assistenti sociali), l'ordinamento penitenziario vigente prevede che sia attuato un trattamento rieducativo che abbia come obiettivo il reinserimento sociale degli autori di reato, attraverso l'erogazione di quest'ultimo in area penale esterna. Secondo quanto disposto dalla normativa, il trattamento rieducativo dovrebbe innescare un percorso di cambiamento e avere quale fine ultimo quello di promuovere la collocazione del cittadino autore di reato in un ruolo diverso da "colui che commette reati", così da essere "reinserito" in società una volta conclusa la pena. Da un'analisi svolta sulla letteratura di settore, a livello nazionale e internazionale, è emerso come le misure alternative alla detenzione si siano configurate nel tempo come un'adeguata alternativa al sistema detentivo, in termini di maggiore efficacia rispetto alla riduzione della recidiva, al reinserimento sociale dell'autore di reato e alla riparazione del danno causato dal reato stesso. Tuttavia, da un'analisi svolta sullo stato attuale degli istituti penitenziari in Italia è emerso come il tasso di sovraffollamento carcerario e il tasso di recidiva si attestino a un livello critico, aspetti riconducibili - oltre che alla gestione del trattamento intra-moenia - ad un grado minimo di efficacia del trattamento in area penale esterna. A fronte di ciò, il presente elaborato ha indagato il ruolo che l'area trattamentale extra-moenia può avere rispetto alla gestione degli aspetti critici sopra riportati e, in termini generali, rispetto all'obiettivo di cambiamento per l'autore di reato, in particolare in riferimento alla cornice teorico-metodologica entro cui si progetta, eroga e valuta il percorso di trattamento in misura alternativa. A partire da questo, è emerso come il grado minimo di efficacia del trattamento extra-moenia sia legato a due aspetti critici in particolare: la proliferazione teorica in riferimento ai costrutti utilizzati in fase di valutazione e progettazione dell'ipotesi trattamentale dai ruoli predisposti, e la mancanza di linee strategiche comuni e condivise nel perseguimento dell'obiettivo di

cambiamento dell'autore di reato. Per far fronte alle criticità sopra riportate, e approfondite nel primo capitolo, l'esigenza che si è delineata è quella di ripensare all'intero impianto di gestione delle misure alternative, nello specifico, di *generare una riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*, che contempli al suo interno un'analisi dell'obiettivo di quest'ultimo, oltre che delle strategie e azioni per raggiungerlo.

Per rispondere all'esigenza delineata, è stata argomentata, all'interno del secondo capitolo, una riflessione epistemologica che ha consentito di collocare l'oggetto di indagine "trattamento in misura alternativa" entro un piano di produzione di conoscenza rigoroso, e pertanto scientifico, prendendo a riferimento i presupposti conoscitivi del Paradigma Narrativistico e il riferimento al modello teorico-metodologico della Scienza Dialogica. Tale scienza assume quale oggetto di indagine il *logos* - il linguaggio ordinario, comunemente usato dai parlanti - e descrive come, nell'interazione, a partire dal e nell'uso del *logos* si giunge a generare la "realtà". A fronte dell'adozione di tale cornice teorico-metodologica, è stato possibile considerare il "trattamento in misura alternativa" in quanto configurazione di realtà discorsivamente intesa, e di porre pertanto il focus di indagine, nonché di intervento, sulle modalità discorsive attraverso cui i membri della Comunità in interazione - e nello specifico, i ruoli coinvolti nella gestione del trattamento - lo descrivono come tale.

In virtù dei riferimenti teorico-epistemologici esplicitati, è stata condotta nel terzo capitolo, una riflessione sul contributo che i ruoli coinvolti - autore di reato, operatori predisposti e, in termini generali, membri della Comunità - possono offrire rispetto alla gestione del trattamento in misura alternativa, riflessione che ha consentito di introdurre e descrivere la proposta metodologica per la gestione dello stesso, sviluppata entro l'alveo della Scienza Dialogica e riportata nel capitolo quarto. Nello specifico, quest'ultima è stata progettata grazie al lavoro di ricerca e applicazione condotto all'interno del Master in "Mediazione e Giustizia Riparativa" dell'Università di Padova, e si propone di offrire una modello di gestione del trattamento in misura alternativa, attraverso la definizione di un obiettivo dello stesso e di prassi di intervento comuni e condivisi che gli operatori predisposti possono prendere a riferimento. È all'interno di tale proposta metodologica che si inserisce il contributo ulteriore che si intende offrire con il presente elaborato. In particolare, quest'ultimo si sostanzia nella costruzione di uno strumento di valutazione

dell'efficacia degli interventi erogati, articolato in due protocolli a domande aperte, rispettivamente rivolti agli autori di reato ed agli operatori degli enti del territorio presso i quali gli stessi svolgono i percorsi di giustizia alternativa. Tale strumento si propone di valutare il grado di competenza espresso dai ruoli coinvolti nella gestione del trattamento in misura alternativa, che consenta di disporre del quadro di condivisione di responsabilità tra i due diversi ruoli nell'efficacia del percorso. Lo strumento offre la possibilità di rilevare eventuali aspetti critici e di gestirli in anticipazione, di monitorare in itinere l'andamento del servizio erogato e di valutarne l'efficacia.

Capitolo 1: Le misure alternative alla detenzione: inquadramento contestuale

Introduzione

Un autore di reato, in quanto soggetto che ha violato una legge e ricevuto una sentenza di condanna, viene inserito in un percorso di tipo “rieducativo”, che ha l’obiettivo di “risocializzazione” e successivo reinserimento in società. Il percorso in cui è inserito può svolgersi all’interno dell’istituto penitenziario oppure avvenire al di fuori di esso, determinando il grado di privazione di libertà cui il soggetto è sottoposto. Questa seconda modalità viene eseguita in Italia attraverso il ricorso alle misure alternative alla detenzione, che consentono alla persona condannata di espiare la propria condanna attraverso modalità diverse dalla detenzione in un istituto di pena.

La possibilità di accesso alle misure alternative è regolamentata da un iter normativo che prevede una valutazione della persona condannata, attraverso attività di osservazione e colloquio da parte degli operatori predisposti, nello specifico assistenti sociali, psicologi, criminologi e psichiatri. A partire dagli elementi raccolti in sede di valutazione, è richiesto agli operatori che se ne occupano di progettare una proposta di trattamento, che, in caso di concessione della misura da parte dell’apparato giuridico, sarà eseguito in area penale esterna.

Tuttavia, la pluralità di teorie diverse cui i professionisti del settore fanno riferimento, rispetto allo specifico ambito disciplinare in cui sono esperti, non consente di adottare prassi condivise e comuni. L’aspetto critico che ne deriva è che, in mancanza di prassi stabilite a priori e condivise tra i vari ruoli, il “cosa fare” in sede di osservazione e colloquio assume un valore diverso a seconda di teorie, esperienza sul campo e credenze di ognuno.

Ulteriore aspetto critico risiede nel modo in cui si configura il trattamento. Quest’ultimo, infatti, in mancanza di linee strategiche comuni e condivise nel perseguimento dell’obiettivo di reinserimento sociale dell’autore di reato, rischia di ridursi alla richiesta di adesione, da parte di quest’ultimo, a obblighi, prescrizioni e divieti previsti dalla normativa di riferimento.

Al fine di entrare nel merito di quanto appena riportato, il presente capitolo si propone di offrire una descrizione dell'excursus storico-normativo delle misure alternative alla detenzione in Italia. A ciò farà seguito una panoramica generale della situazione attuale in Europa e in Italia, utile a descrivere gli elementi critici legati alle misure alternative e agli istituti penitenziari, e ad entrare poi nel merito della fase valutativa e del trattamento.

1.1 Inquadramento storico-normativo delle misure alternative alla detenzione in Italia

Secondo quanto indicato dal Ministero della Giustizia, l'ordinamento penitenziario vigente, introdotto dalla legge del 26 luglio 1975 e - come si leggerà di seguito - dai successivi interventi normativi, prevede modalità di esecuzione della pena per un autore di reato che vanno dalla privazione totale della libertà a limitazioni parziali di essa. A seconda di questo, un autore di reato può essere inserito in istituto di pena in caso di privazione totale della libertà, o in area penale esterna, nel caso in cui siano previste per l'autore di reato delle limitazioni parziali della stessa. L'area penale esterna è oggi conosciuta a livello internazionale come *probation*, termine con cui si indica l'insieme delle attività e degli interventi (di controllo e assistenza, ad esempio) progettati per un autore di reato in area esterna al carcere, e che sono mirati a contribuire alla sicurezza pubblica e al reinserimento sociale dell'autore di reato.¹ In Italia, l'esecuzione della pena in area penale esterna può avvenire attraverso il ricorso alle *misure alternative alla pena detentiva*, con cui si indica l'insieme delle sanzioni e delle misure previste per una persona condannata che permette alla stessa di scontare la pena al di fuori dell'ambiente carcerario e che comporta alcune restrizioni della libertà personale dell'autore di reato, attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa. Le misure alternative alla pena detentiva sono state introdotte in Italia con la legge n. 354 del 26 luglio 1975, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure di esecuzione delle misure preventive e limitative di libertà". La presente legge prevede che nei confronti delle persone condannate sia attuato un trattamento rieducativo che abbia come obiettivo il reinserimento sociale degli autori di reato, anche attraverso i contatti con

¹ Raccomandazione 2010/1 del Consiglio d'Europa in materia di probation. Tratto da: Ministero della Giustizia.

l'ambiente esterno. Nello specifico, il trattamento si configura, oltre che come rieducativo, anche come individualizzato, con particolare riferimento alle specifiche condizioni della persona che lo riceve.² L'individualizzazione del trattamento avviene attraverso "l'osservazione scientifica di personalità" della persona condannata. Quest'ultima è volta a rintracciare le condizioni specifiche della persona e i particolari bisogni della sua personalità che hanno condotto al reato.³ Inoltre, viene utilizzata per proporre un idoneo programma di reinserimento, che può a questo punto essere svolto fuori dalle mura del carcere, nel caso in cui quanto emerge dall'osservazione di personalità ne preveda la possibilità. Nello specifico, il trattamento per i condannati e gli internati verte sulle dimensioni di istruzione, lavoro, partecipazione ad attività culturali e a progetti di pubblica utilità, attività sportive e ricreative, e formazione professionale, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, ove possibile.⁴

In seguito alla legge n. 354/75, sono state introdotte successive modifiche al sistema normativo penitenziario. In particolare, la legge n. 663 del 10 ottobre 1986,⁵ "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", amplia ed estende le misure alternative alla pena detentiva, favorendo un allargamento delle possibilità di ottenere la misura stessa. Nello specifico, in un'ottica di decarcerizzazione⁶, la legge n. 663/86 ha previsto la possibilità di concedere le misure alternative indipendentemente dall'osservazione scientifica della personalità, con lo scopo di sottrarre la persona condannata al contatto con l'ambiente carcerario e concedendo la misura direttamente dallo stato di libertà, nel caso in cui la persona risulti idonea alla concessione stessa in seguito ad un periodo di valutazione delle condotte tenute in libertà.⁷ Un ulteriore aspetto introdotto dalla legge n. 663/86 riguarda la possibilità di concessione dei cosiddetti "permessi premio". Come riporta l'articolo 9, l. 663/86,

² Ai sensi dell'articolo 1, legge 354/75.

³ Ai sensi dell'articolo 13, legge 354/75.

⁴ Ai sensi dell'articolo 15, legge 354/75.

⁵ Legge Gozzini.

⁶ Da enciclopedia Treccani: "Infliggere a un condannato una pena alternativa alla carcerazione".

⁷ Brunetti, C., & Ziccone, M. (2010). *Diritto penitenziario*. Edizioni giuridiche Simone.

“ai condannati che hanno tenuto regolare condotta⁸ [...] e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.”

Attraverso le riforme sopra descritte, nasce la possibilità per un autore di reato di poter espiare l'intera pena o una parte di essa in ambiente esterno al carcere. Tuttavia, per far fronte agli accadimenti storici relativi alla criminalità organizzata,⁹ si osserva con le leggi del 12 luglio 1991 n. 203 e del 7 agosto 1992 n. 152, una diminuzione delle possibilità di accesso alle misure alternative per gli autori di specifici reati, quali ad esempio reati collegati alla criminalità organizzata, escludendo però dalle restrizioni coloro che collaborano con la giustizia. Si viene in questo modo a creare un regime cosiddetto di “doppio binario” per l'accesso o meno alle misure alternative, a seconda del tipo di reato commesso e della “pericolosità sociale” attribuita all'autore di reato.¹⁰ La legge n. 165 del 27 maggio 1998¹¹ pone ancora il focus sull'aspetto rieducativo del trattamento e sull'obiettivo di reinserimento sociale della persona condannata. Nello specifico, la legge n. 165/98 amplia la possibilità di accesso alle misure alternative e introduce la sospensione automatica dell'esecuzione, prevedendo l'obbligo di avviso per il condannato da parte del pubblico ministero sulla possibilità di presentare istanza al tribunale di sorveglianza per la concessione della misura. Un'ulteriore modifica al sistema normativo penitenziario si ha con l'introduzione della legge n. 251 del 5 dicembre 2005,¹² “Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche e di recidiva”, che inserisce limitazioni di accesso alle alternative per gli autori di reato con recidiva, ovvero per quegli autori di reato che ne avevano già commesso un altro in precedenza.

⁸ Ai sensi dell'articolo 9 c.9, l. 663/86, “La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali”.

⁹ Per un approfondimento: Portolan, G. (2020). L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino. Funzione politica, apparati di sicurezza e criminalità organizzata nell'era del controllo sociale.

¹⁰ Brunetti, C., & Ziccone, M. (2010). *Diritto penitenziario*. Edizioni giuridiche Simone.

¹¹ Legge Simeone-Saraceni.

¹² Legge ex-Cirielli.

Un elemento che ha contribuito alla progettazione di norme che consentissero l'ampliamento delle possibilità di scontare la pena al di fuori dell'istituto detentivo è stato la sentenza Torreggiani del 2013, che mette in luce un aspetto critico che caratterizza la situazione delle carceri italiane: il sovraffollamento. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, con questa sentenza, condanna l'Italia per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani e dichiara

*“che lo Stato convenuto dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva (...), istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte.”*¹³

A questa sentenza segue l'introduzione del provvedimento n. 146 del 23 dicembre 2013,¹⁴ convertito dalla legge del 21 febbraio 2014 n. 10, che prevede l'incremento dell'uso delle misure alternative con il fine di diminuire il numero di persone presenti in carcere.¹⁵ Il processo di riforma dell'ordinamento penitenziario prosegue con il decreto legislativo del 2 ottobre 2018 n. 123, che prevede l'attuazione di provvedimenti in merito all'assistenza sanitaria in ambito carcerario e modifiche in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna (addetti all'esecuzione delle misure alternative alla pena detentiva) e della polizia penitenziaria.

1.2 La normativa attuale in merito alle misure alternative in Italia

Il paragrafo precedente descrive l'exkursus storico-normativo in merito alle misure alternative alla detenzione, che ha comportato dapprima l'introduzione delle stesse nell'ordinamento penitenziario e successivamente la loro modifica, rispetto a quanto

¹³ Causa Torreggiani e altri c. Italia, 2013.

¹⁴ “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, cosiddetto “Decreto svuota-carceri”.

¹⁵ Come riportato dal legislatore nell'articolo 1, l. 146/2013, la legge è rivolta a rispondere a “la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi”.

previsto dalle riforme seguenti. A fronte dei passaggi legislativi avvenuti nel corso degli anni e a fronte delle modifiche che hanno portato con sé, si offrirà di seguito una descrizione delle misure alternative di cui attualmente un autore di reato può beneficiare, e dell'iter normativo previsto per la sua concessione. A seconda del grado di libertà che le misure alternative concedono all'autore di reato, esse si possono distinguere in:

- *semilibertà*, che è regolamentata dall'art. 48 l.354/1975 e prevede la possibilità per il condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o altre attività che possano promuovere il suo reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena;
- *detenzione domiciliare*, che è stata introdotta dalla legge n. 663 del 10 ottobre 1986 e prevede per il condannato ad una pena non superiore ai quattro anni la possibilità di eseguire la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in un luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, in caso di donne incinte o madri che convivono con figli di età inferiore ai dieci anni, in case-famiglia protette;
- *affidamento in prova al servizio sociale*, che è regolamentato dall'art. 47 l.354/1975 e dalle successive modifiche introdotte con il provvedimento n. 146 del 23 dicembre 2013 e con il decreto legislativo del 2 ottobre 2018 n. 123; l'affidamento in prova prevede per il condannato con pena non superiore ai quattro anni, la possibilità di eseguire la stessa fuori dall'ambiente carcerario, con l'obbligo di seguire precise prescrizioni, divieti e impegni rispetto alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro;
- *liberazione anticipata*, che è regolamentata dall'art. 54 l. 354/75 e prevede per i condannati a pena detentiva, che hanno dato prova della propria disponibilità a partecipare al progetto di rieducazione, la possibilità di ottenere una detrazione di quarantacinque giorni dalla pena per ogni semestre scontato, ai fini di promuovere il loro reinserimento nella società.

Secondo quanto disposto dall'articolo 656 del D.P.R. del 22 settembre 1998, n. 447, il procedimento per ottenere una tra le misure alternative appena descritte ha inizio con la decisione da parte del pubblico ministero di sospendere con decreto l'esecuzione della sentenza per il condannato. L'ordine di sospensione della sentenza è notificato sia al

condannato che al suo difensore, con l'avviso per quest'ultimo che entro trenta giorni può essere presentata istanza di concessione di una misura alternativa alla pena detentiva. L'istanza va indirizzata al pubblico ministero che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza. Quest'ultimo può decidere se concedere o meno la misura alternativa entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, in base alle valutazioni relative all'interessato e sulla base di presupposti oggettivi, come ad esempio la residenza o il lavoro. Se l'istanza non viene presentata, è inammissibile o il Tribunale di sorveglianza la respinge, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche in ordine a diversa misura alternativa, ovvero è possibile richiedere una misura alternativa alla pena detentiva non più di una volta per la stessa condanna.¹⁶

1.3 La situazione attuale: le misure alternative a livello internazionale

Come riportato nel paragrafo 1.1, il sistema di *probation*, così come definito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa attraverso le Raccomandazioni CM/Rec(2010) e CM/Rec(92), riguarda l'esecuzione di sanzioni e misure in area penale esterna imposte ad un autore di reato.¹⁷ Nello specifico, il sistema di probation comprende interventi ed attività, tra cui il controllo e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato e prevede l'imposizione di obblighi e prescrizioni che la persona è chiamata a rispettare.

Il Consiglio d'Europa offre ogni anno “*Le statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa*”, con il fine di raccogliere e confrontare le informazioni provenienti dai 47 Stati membri del Consiglio, e di fornire una panoramica in materia di popolazione carceraria e dei sistemi di probation. Nello specifico, questo obiettivo viene raggiunto attraverso la pubblicazione dei rapporti annuali “SPACE I” e “SPACE II”: il primo si concentra sulla popolazione carceraria e gli istituti penali, mentre il secondo sulla popolazione inserita in sistemi di probation e le agenzie di probation che se ne occupano.¹⁸

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 656 del DPR del 22 settembre 1988, n.447.

¹⁷ Tratto da: Ministero della Giustizia.

¹⁸ <https://wp.unil.ch/space/> Council of Europe Annual Penal Statistics.

Il rapporto SPACE-II, pubblicato dal Consiglio d'Europa nel 2020, offre una panoramica generale delle possibili misure alternative alla pena detentiva previste per un autore di reato, in seguito ad una sentenza di condanna definitiva. Queste si classificano in:

- *Sospensione totale della pena con messa alla prova*: in questo caso il giudice può stabilire la sospensione della pena per un certo periodo, prevedendo la progettazione e l'avvio di un percorso volto al reinserimento sociale dell'autore di reato, con l'obbligo per quest'ultimo di attenersi a determinate prescrizioni;
- *Sospensione parziale della pena con messa alla prova*: in questo caso il giudice può stabilire una sentenza di condanna alla reclusione, prevedendo che una parte di quest'ultima sia scontata sotto custodia in carcere e una parte sospesa con messa alla prova;
- *Perdono condizionato o semilibertà con messa alla prova*: questa misura è concessa a seguito del rispetto da parte dell'autore di reato delle prescrizioni allegate alla sentenza, come ad esempio il risarcimento dei danni alla vittima o l'aderenza ad un piano trattamentale in una struttura socio-sanitaria per persone che fanno uso di droga o alcool;
- *Servizio alla comunità*: prevede che l'autore di reato svolga un lavoro non retribuito di pubblica utilità; può essere pronunciato come una sanzione a sé stante, come una condizione allegata ad una sospensione o ad una liberazione condizionale, così come una sanzione supplementare;
- *Monitoraggio elettronico*: consente la localizzazione della persona utilizzando diverse tecniche; può essere pronunciato come una sanzione a sé stante, come una condizione allegata a una pena sospesa o condizionata, o come una condizione allegata ad una liberazione condizionale;
- *Detenzione domiciliare*: in questo caso è prevista per l'autore di reato la possibilità di eseguire la pena nel proprio domicilio o in un altro luogo di privata dimora;
- *Semilibertà*: prevede la possibilità per l'autore di reato di trascorrere delle ore del giorno in ambiente esterno a quello carcerario;
- *Liberazione condizionale con messa alla prova*: in questo caso viene disposta la liberazione condizionale dell'autore di reato prima della fine della pena detentiva; il termine "condizionale" sta ad indicare che lo stato di libertà è provvisorio, in

quanto dipendente dalla non commissione di altri reati e dall'aderenza a specifiche prescrizioni;

- *Ordini misti*: prevedono la combinazione di due o più delle misure alternative sopra riportate.¹⁹

Secondo i dati riportati all'interno del rapporto SPACE-II, nel mese di gennaio 2020 sono 1.512.765 i soggetti autori di reato sotto la supervisione di 31 agenzie di probation, che corrisponde a un tasso medio di 149 soggetti per 100.000 abitanti.²⁰ Comparando i dati del numero di soggetti autori di reato in misura alternativa e quelli reclusi in carcere, gli autori riportano che gli Stati membri che sembrano usare il carcere e la probation in un modo "più parsimonioso" siano quelli in cui si rilevano tassi più bassi in entrambi gli indicatori. Gli stati membri che riportano tassi elevati rispetto al valore mediano europeo sembrano utilizzare i sistemi di probation non come alternative alla detenzione, quanto piuttosto come sanzioni supplementari. Stante l'andamento della popolazione inserita in sistemi di probation, gli autori del rapporto riportano che il ricorso a sanzioni e misure comunitarie è in espansione e che, in alcuni degli Stati membri, questo dato non è accompagnato da una parallela diminuzione dell'incarcerazione, di cui la probation dovrebbe essere sostitutiva. Nel rapporto si legge, infatti, che

*"The high rates of probationers observed in several jurisdictions corroborates the expansion of community sanctions and measures across the continent since the 1990s. However, this increase has not necessarily been accompanied everywhere by a parallel decrease of imprisonment, which community sanctions and measures are supposed to substitute."*²¹

Gli autori riportano, inoltre, delle osservazioni riguardo alle "caratteristiche dei probationers²²". Nello specifico, rispetto a:

¹⁹ Aebi, M. F., & Hashimoto, Y. Z. (2021). SPACE II – 2020 – *Council of Europe Annual Penal Statistics: Persons under the supervision of probation agencies*. Strasbourg: Council of Europe.

²⁰ Ibidem.

²¹ Aebi, M. F., Hashimoto, Y. Z. & Tiago, M. M. (2021). *Probation and Prisons in Europe 2020: Key Findings of the SPACE reports*. Series UNILCRIM 2021/2. Council of Europe and University of Lausanne.

²² Termine con cui si indica i soggetti autori di reato sotto la supervisione dei sistemi di probation.

- *Sesso*: la percentuale di popolazione femminile in probation sembra essere sistematicamente più alta rispetto a quella in carcere; gli autori riportano la possibilità che questo dato potrebbe essere spiegato dal fatto che “*le donne potrebbero essere viste come meno propense alla recidiva*” e quindi sarebbero più facilmente inserite in sistemi di probation;
- *Nazionalità*: la percentuale di soggetti autori di reato in probation di nazionalità diversa a quella dello specifico Stato membro risulta essere più bassa rispetto a quella dei soggetti reclusi di altre nazionalità; gli autori riportano la possibilità che questo potrebbe essere dovuto dalla mancanza di una dimora per questi ultimi, requisito necessario per ottenere le misure di probation, oppure per la possibilità di espulsione dallo Stato in seguito all’espiazione della pena, che non consente la concessione della misura alternativa.

Ulteriori informazioni in merito ai sistemi di probation a livello europeo emergono dai dati raccolti dal 2014 al 2016 durante l’attività di ricerca del progetto “*Reducing prison population: advanced tools of justice in Europe*”, finanziato dal programma dell’Unione Europea “*Criminal Justice*”. Il progetto è stato coordinato dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ed ha coinvolto, oltre l’Italia, anche Francia, Germania, Lettonia, Romania, Bulgaria e Gran Bretagna. Stefani (2015)²³ espone alcuni dei dati emersi dall’attività di ricerca. Dalle interviste svolte ad esperti di ogni paese partecipante al progetto è emerso come il ricorso alle misure alternative può essere promosso da elementi quali l’eccessivo sovraffollamento degli istituti di pena, l’inefficacia della reclusione rispetto alla riduzione della recidiva e l’abbattimento dei costi per lo Stato, e ancora la finalità riabilitativa della pena: nello specifico, si riporta come il ricorso alle misure alternative, rispetto alla pena detentiva in carcere, sia di maggiore efficacia in termini di riduzione della recidiva, reinserimento sociale dell’autore di reato e riparazione del danno causato dal reato. Dati a sostegno di quanto riportato emergono inoltre dalla letteratura scientifica di settore (Di Rosa e al., 2020; Jones, 2014; Smith, 2020).²⁴ E’ emerso, inoltre,

²³ Stefani, G. (2015). Alternative alla detenzione: quali prospettive in Europa? Analisi, buone prassi e ricerca in sette Paesi dell’Unione Europea. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 9(2), 100-118.

²⁴ Di Rosa, G., Giordano, F., Tallarigo, M., Panarello, S. (2020). Il valore dell’alternativa: Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione. EGEA spa.

Jones, C. (2014). *Does alternative sentencing reduce recidivism? A preliminary analysis*. Xavier Journal of Politics,

come il maggiore o minore ricorso alle alternative alla pena detentiva possa essere legato al fatto che in alcuni Stati sia opinione comune che la misura alternativa rappresenti un “premio”, una “forma sospesa” di condanna prevista in sostituzione alla pena detentiva, percepita invece come “vera e propria punizione” in seguito alla commissione di un reato. Dalla letteratura internazionale di settore emerge un ulteriore elemento: uno degli “strumenti” adottati per il reinserimento sociale dell’autore di reato e la riparazione del danno causato dal reato stesso risulta essere la restorative justice (giustizia riparativa). Da quanto emerso dalla ricerca in letteratura, la giustizia riparativa può essere descritta in modi diversi: secondo alcuni autori, con giustizia riparativa si intende un insieme di pratiche volte a “riparare il danno causato dal reato” e a “mantenere il legame” tra i ruoli coinvolti (autore di reato, vittima, comunità), nello specifico, ponendo il focus sulla “riparazione del danno” piuttosto che sulla “punizione” dell’autore di reato (Sedillo-Hamman, 2022; Zehr, 2015);²⁵ secondo altri, invece, il focus dovrebbe essere posto sul “riparare la relazione tra autore di reato e vittima”, piuttosto che sul “riparare il danno” (Brown Coverdale e Wringe, 2022; Doak e O’Mahony, 2017);²⁶ ancora, è possibile circoscrivere quanto pertiene la giustizia riparativa in un “assunto principale” secondo cui i ruoli coinvolti (autore di reato, vittima, comunità) possono impegnarsi in un “dialogo costruttivo” sul danno causato da un reato, al fine di ottenere “una riparazione materiale/simbolica che porti alla guarigione psicologica” (Maglione, 2020).²⁷ Dalle definizioni riportate in letteratura, la giustizia riparativa sembra riguardare l’insieme di azioni, di pratiche, che non solo l’autore di un reato, ma anche gli altri ruoli che sono coinvolti, quali la vittima e la comunità, possono mettere in campo al fine di ricostruire il “legame sociale” danneggiato dal reato stesso. Tuttavia, in riferimento all’utilizzo della giustizia riparativa così come è descritta in letteratura, Maglione (2020) riporta come il contributo che un autore di reato può offrire sia funzionale principalmente al soddisfacimento dei bisogni della vittima, relegando al minimo il contributo che la

5, 18-31.

Smith, P. A. (2020). *Progression of Restorative Justice Programs and Their Effectiveness on Recidivism and Being Cost Efficient* (Doctoral dissertation, Northcentral University).

²⁵ Sedillo-Hamann, D. (2022). Trauma-Informed Restorative Justice Practices in Schools: An Opportunity for School Social Workers. *Children & Schools*, 44(2), 98-106.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (2nd ed.). Simon & Schuster

²⁶ Brown Coverdale, H., & Wringe, B. (2022). Non-paradigmatic punishments. *Philosophy Compass*, 17(5), e12824.

Doak, J., & O’Mahony, D. (2017). *Reimagining restorative justice: Agency and accountability in the criminal process* (1st ed.). Hart Publishing

²⁷ Maglione, G. (2020). Restorative justice policy in context: a legal-archaeological analysis. *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique*, 1-25.

comunità potrebbe offrire. Questo dato trova riscontro nel fatto che la “riparazione” è stata inquadrata nei discorsi politici come uno strumento per soddisfare i bisogni della vittima, per fornire una “chiusura”, “permettendo alla vittima di andare avanti” (Maglione, 2020; Restorative Justice Council UK, 2015²⁸). Nel prossimo paragrafo si entrerà nel merito della specifica situazione italiana e delle condizioni attuali in riferimento alle misure alternative alla detenzione e ai sistemi penitenziari.

1.4 La situazione attuale: le misure alternative in Italia

Secondo i dati offerti dall’Associazione Antigone nel XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione,²⁹ il ricorso alle misure alternative nel corso del 2021 è aumentato rispetto ai dati provenienti dal 2020. Al 31 dicembre 2021, il numero di persone in misura alternativa si attesta a 31.310, contro le 29 mila circa dell’anno prima. L’Associazione Antigone offre attraverso il rapporto anche una panoramica delle attuali condizioni degli istituti di pena in Italia, dati che potrebbero offrire informazioni circa l’utilizzo delle misure alternative alla pena detentiva, in quanto strumento che si pone l’obiettivo di reinserimento sociale dell’autore di reato. Di seguito si entra nel merito.

Per quanto riguarda il numero di persone condannate presenti in carcere, si è riscontrato un aumento delle presenze nell’ultimo anno, passando dalle 53.364 presenze alla fine del 2020 alle 54.134 registrate a fine 2021. A fine marzo 2022 il numero di persone presenti in carcere si attesta a 54.609, nonostante il numero di posti disponibili sia di circa 50 mila posti. A fronte di questo dato, il rapporto riporta quale aspetto critico il tasso medio di affollamento che caratterizza le carceri italiane, che si attesta al 107,4 %. Va tenuto presente che il tasso medio di affollamento varia da regione a regione: quest’ultimo sale al 134,5% in Puglia e al 129,9% in Lombardia, percentuali analoghe a quelle che si registravano al tempo della condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) nel 2013.

Ristretti Orizzonti offre ulteriori dati rispetto alla condizione di sovraffollamento degli istituti di pena italiani. In un articolo sulla visita da parte del Comitato europeo per la

²⁸ Restorative Justice Council UK. 2015. *Manifesto*. [RJC Manifesto 2015.pdf \(restorativejustice.org.uk\)](https://restorativejustice.org.uk/)

²⁹ Antigone, A. (2022). *Il carcere visto da dentro - XVIII Rapporto di Antigone sulla detenzione*. Associazione Antigone.

prevenzione della tortura (Cpt) delle carceri italiane (Damiano Aliprandi, 2020),³⁰ effettuata nel 2019, si riporta quanto emerso dalla visita stessa. Nel marzo 2019 si contava all'interno del complesso penitenziario italiano un numero di 60.611 presenze per 54.514 posti disponibili, dato in aumento rispetto alla visita effettuata nel 2016. Il Cpt ha ricondotto l'aumento della popolazione carceraria ad un minor numero di persone rilasciate dal carcere. Secondo quanto riportato nell'articolo “[...] *Il problema risiede nelle lunghe condanne inflitte dai tribunali dal 2008 in poi, combinate con i numerosi detenuti socialmente vulnerabili con brevi condanne che, pur essendo ammissibili a misure alternative, rimangono in carcere*” (Damiano Aliprandi, 2020).

Da un confronto tra i dati del 2019 e quelli del 2020 si può osservare che la popolazione carceraria è diminuita e che si è registrato ancora un aumento della stessa tra il 2021 e il 2022. Questo dato può trovare una spiegazione facendo riferimento alle misure messe in atto per il contenimento dei contagi causati dalla pandemia SARS-CoV-2,³¹ che ha riguardato nello specifico l'anno 2020, in cui si è registrata una diminuzione del numero di persone ristrette in carcere. Tuttavia, in seguito alla gestione emergenziale che la pandemia ha richiesto, i numeri sono tornati ad essere in crescita (Ravagnani e al., 2020).³²

La diminuzione della popolazione in carcere nell'anno 2020 è avvenuta attraverso il ricorso alle misure alternative, in particolare il ricorso alla detenzione domiciliare, che rispetto a quanto riportato dal Ministero della Giustizia ha un “contenuto trattamentale attenuato”. La stessa diminuzione si era verificata negli anni successivi al 2013, in seguito alla condanna all'Italia per il sovraffollamento nelle carceri da parte della CEDU. Anche in questo caso, la gestione in emergenza di tale criticità era avvenuta attraverso il ricorso alle misure alternative. Dopodiché il numero di persone in carcere è tornato in crescita. Il ricorso alle misure alternative sembra aver offerto una possibilità di gestione della criticità legata al sovraffollamento, gestione che si configura ad un grado minimo di efficacia dal momento che la popolazione carceraria sistematicamente riprende ad aumentare.

³⁰ Damiano Aliprandi (2020) *Spazio vitale tra i 3 e 4 metri quadrati per quasi quattordicimila detenuti*. Articolo pubblicato su: Ristretti Orizzonti.

³¹ Nello specifico, si fa riferimento al Decreto del 17 marzo 2020 n. 18, articolo 123 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare).

³² Ravagnani, L. Romano, C.A., Dassisti, L., Grattagliano, I. (2020). *Le pandemie prigionieri—pandemia e carcere*. Rassegna Italiana di Criminologia, (4), 269-277.

Stante quanto riportato, emergono le seguenti domande: in riferimento a quale obiettivo si è ricorso e si sceglie di ricorrere alle misure alternative? E, posto che la normativa dispone quale obiettivo delle misure alternative quello del reinserimento sociale dell'autore di reato, che implicazioni potrebbe avere il perseguimento di un obiettivo diverso da quello appena riportato? In riferimento al maggiore ricorso alle misure alternative a seconda di un assetto emergenziale che chiede di essere gestito, l'aspetto critico che viene a configurarsi potrebbe essere quello per cui l'obiettivo di tali misure rimanga circoscritto alla gestione dell'emergenza stessa, ad esempio la riduzione dei contagi da SARS-CoV-2 o la riduzione del sovraffollamento carcerario in seguito alla sentenza di condanna del 2013. Inoltre, dal rapporto di Antigone emerge un ulteriore elemento: al 31 dicembre 2021 rispetto al numero delle persone detenute in carcere, solo il 38% era alla prima carcerazione; il restante 62% era stato in carcere almeno un'altra volta e di questi, il 18% era già stato in carcere cinque o più volte. All'interno del rapporto, non è specificato se il ritorno in carcere sia avvenuto in seguito all'esecuzione della pena in istituto detentivo o in misura alternativa. Tuttavia, in riferimento all'obiettivo di rieducazione e reinserimento sociale dell'autore di reato, questo aspetto risulta critico. A prescindere dalla modalità di esecuzione della pena, il trattamento rieducativo dovrebbe infatti consentire ad una persona che ha commesso un reato, violando la norma, di intraprendere un percorso di cambiamento che abbia come implicazione il suo ritorno in comunità in qualità di "altro ruolo" che non sia "colui che commette reati". La letteratura scientifica di settore indica, infatti, quale fine ultimo del trattamento il reinserimento sociale dell'autore di reato (De Leonardis, 2019; Bisi, 2016; Joldersma, 2016).³³ Eppure, i dati riportati rispetto ai ritorni in carcere sono rappresentativi di una criticità che risulta incongruente con quanto l'ordinamento penitenziario riporta essere l'obiettivo di rieducazione e successivo reinserimento sociale: il 62% dei ristretti era già stato in carcere almeno un'altra volta. Infine, Antigone riporta un ulteriore elemento che si configura come critico in riferimento alle implicazioni che potrebbe comportare in merito ad attività trattamentali ed efficacia

³³ De Leonardis, L. (2019). *La nuova prospettiva del trattamento individualizzato: dalla rieducazione alla riabilitazione*. Psicologia e Giustizia, 20(2).

Bisi, R. (2016). *Misure alternative alla detenzione e promozione dei diritti tra prossimità e sollecitudine*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza.

Joldersma, C. (2016). *Developments in prison and probation practice*. EuroVista, 4 (2).

di queste ultime: in molti Uffici di esecuzione penale esterna, che si occupano dell'esecuzione della misura alternativa, la quantità del personale non è sufficiente, non riuscendo a seguire in modo adeguato ed efficace i casi affidati.

Gli aspetti critici sopra riportati rappresentano alcune delle possibili “ricadute” di un piano di gestione delle misure alternative che, a fronte di quanto esposto, risulta essere ad un grado minimo di efficacia. Pertanto, nei prossimi paragrafi, si entrerà nel merito degli aspetti operativi di queste, con un particolare focus sulle attività di valutazione previste per l'autore di reato e quelle di trattamento.

1.5 La fase valutativa

L'iter per la concessione di una misura alternativa, come descritto nel paragrafo 1.2, prevede un periodo di valutazione dell'autore di reato e, sulla base degli elementi raccolti durante questa fase, la progettazione di una proposta di trattamento.

Al fine di poter descrivere in che modo quanto offerto dalla normativa sull'esecuzione in misura alternativa si declina in termini operativi si entra nel merito della fase valutativa.

1.5.1 “L'osservazione scientifica di personalità” e “l'osservazione del comportamento”

Il processo valutativo, normato dall'articolo 47 c. 2, l. 354/75, consiste in una fase di raccolta di elementi che servono per stabilire l'idoneità o meno di un autore di reato ad ottenere una misura alternativa alla pena detentiva. In particolare, citando l'articolo,

“il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna³⁴, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui

³⁴ Si entrerà nel merito a pagina 18.

al comma 5³⁵, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.”

Come emerge dall'articolo appena citato, l'iter di concessione di una misura alternativa segue due direzioni diverse a seconda che il soggetto sia recluso o in libertà, quindi a seconda che abbia espiato una parte della pena in carcere o che riceva la misura alternativa direttamente dallo stato di libertà, evitando il contatto con l'ambiente carcerario. Entrando nel merito della fase valutativa per i soggetti reclusi, la normativa prevede che si sviluppi attraverso “l'osservazione scientifica di personalità”. Secondo quanto indicato dall'articolo 27 c.1 del DPR 30 giugno 2000, n.230,

“l'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.”

Per quanto riguarda i soggetti in libertà, quindi per coloro i quali la misura alternativa verrebbe concessa prima dell'entrata nell'istituto di pena, è previsto un periodo di osservazione del comportamento e l'accertamento di determinate condizioni oggettive, quali ad esempio la disponibilità di una dimora o di un lavoro. Nello specifico, il giudice può richiedere informazioni alla polizia penitenziaria o agli operatori degli uffici di esecuzione penale esterna circa la situazione familiare, lavorativa e personale della

³⁵ L'art. 47 c.5, legge 354/75 cita: “All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro”.

persona condannata, elementi che sono usati sia per la ricostruzione della condotta tenuta dall'autore di reato prima della commissione dello stesso, che per stabilire, sulla base di quanto emerge, l'idoneità dello stesso a ricevere una misura alternativa.

La fase valutativa è in capo a diversi ruoli, a seconda del tipo di valutazione richiesta per l'autore di reato. Nello specifico, l'osservazione scientifica di personalità, prevista per un autore di reato che richiede la concessione della misura mentre è recluso, è affidata ad un gruppo di lavoro interdisciplinare, chiamato "*equipe*", di cui fanno parte: il direttore dell'istituto di pena, funzionari giuridico-pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria e i professionisti indicati nell'articolo 80 della legge 354/75, in particolare esperti di psicologia, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. L'*équipe* di osservazione si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità, che contiene quanto emerso dalla fase di valutazione e una proposta di programma di trattamento, che dovrà essere approvata con decreto dal Magistrato di Sorveglianza. Possono partecipare alla fase valutativa e alla fase di trattamento stesso tutti coloro che interagiscono con l'autore di reato cui è diretta la valutazione, come ad esempio gli operatori della polizia penitenziaria, gli educatori che si occupano dei corsi di istruzione, i volontari, gli operatori socio-sanitari e così via. In questo caso, il gruppo "allargato" che viene a formarsi è definito "*Gruppo di osservazione e trattamento*" (G.O.T.).³⁶

Per quanto riguarda la valutazione di un autore di reato che richiede la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà, la normativa prevede l'intervento degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE). Questi ultimi, ai sensi del D.p.c.m. 84/2015, fanno parte delle articolazioni e strutture territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMG), che esercita le funzioni inerenti l'esecuzione penale esterna.³⁷ Entrando nel merito delle mansioni affidate agli UEPE, secondo quanto indicato nella legge del 27 luglio 2005 n. 154, che ha modificato il testo dell'articolo 72 della legge n. 354/75, questi ultimi hanno in capo diversi processi nell'iter di ammissione ad una misura alternativa e nella sua esecuzione, in caso di concessione. Citando l'articolo,

"[...] *Gli uffici:*

³⁶ Tratto da Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page

³⁷ Ibidem.

- *svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;*
- *svolgono le indagini socio-familiari (e l'attività di osservazione del comportamento) per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;*
- *propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;*
- *controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;*
- *su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;*
- *svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.”*

Dall'articolo appena citato emerge come gli UEPE hanno in capo processi che riguardano sia i soggetti in libertà che i soggetti reclusi, dal momento che possono offrire attività di consulenza su richiesta delle direzioni degli istituti di pena e collaborare con gli operatori del gruppo di osservazione e trattamento, e si occupano dell'esecuzione della pena in area non detentiva.

Quanto sopra riportato descrive quanto offerto dalla normativa in riferimento alla fase valutativa, che precede la progettazione di un'ipotesi di trattamento. Il mandato operativo che ne deriva è in capo ai ruoli che sono stati descritti, nello specifico agli operatori del gruppo di osservazione e trattamento e agli operatori degli uffici di esecuzione penale esterna. Nel prossimo paragrafo si entrerà nel merito degli aspetti metodologici della fase valutativa, ovvero di quali sono le prassi messe in campo dai suddetti ruoli al fine di assolvere al mandato che hanno in capo.

1.5.2 Aspetti metodologici: dal mandato istituzionale a quello operativo

A partire dalla richiesta di concessione di una misura alternativa, come è stato descritto nel paragrafo precedente, quanto sancito in normativa prevede che venga avviata una fase

valutativa effettuata dai ruoli istituzionali predisposti, affinché si giunga alla produzione di una *relazione di indagine*, in cui sono riportate le informazioni utili al magistrato di sorveglianza per decidere se concedere o meno la misura alternativa stessa. Come riportato nell'articolo 27 c. 1 del DPR del 20 giugno 2000, n. 230,

“[...] Ai fini dell’osservazione si provvede all’acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.”

Come riportato nell'articolo, la fase valutativa si articola attraverso la raccolta di informazioni ed elementi sull'autore di reato cui è diretta, al fine di costruire la cosiddetta *relazione di indagine*, in cui sono riportate: la storia del soggetto e del contesto relativo alla commissione del reato, la storia familiare e il contesto abitativo, la situazione lavorativa e sanitaria, informazioni sul profilo personologico del soggetto e su quello sociale, con particolare riferimento alla sfera relazionale e al rapporto con le istituzioni, e informazioni sull'atteggiamento del soggetto nei confronti del reato e sulla sua disponibilità alla riparazione (Massa, 2005; Circolare - 19 gennaio 2017; Ministero della Giustizia).³⁸

Uno degli strumenti che gli operatori hanno a disposizione per assolvere a questo mandato è il *colloquio*, che risulta essere in letteratura lo strumento maggiormente utilizzato (Balloni, 2015; Capparella, 2015; Abazia, 2016)³⁹. Quest'ultimo può essere descritto come “*mezzo privilegiato per studiare in dettaglio il vissuto soggettivo, le dinamiche*

³⁸ Massa, C. (2005). *L'educatore e la pedagogia penitenziaria. Contributi teorici e metodologici*. Cagliari: CUEC; Tratto da Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page; Circolare 19 gennaio 2017 - Impiego degli esperti di servizio sociale convenzionati ai sensi dell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario.

³⁹ Balloni, A. (2015). La perizia criminologica attraverso l'analisi di un caso. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 8(3), 14-43.

Capparella, S. (2015). *Supporto psicologico in carcere*. libreriauniversitaria.it Edizioni.

Abazia, L. (Ed.). (2016). *La perizia psicologica in ambito civile e penale*. FrancoAngeli.

interpersonali e intrapsichiche del soggetto” (Abazia, 2016), e ancora come “*un elemento importante perché con esso si tende a realizzare un’adeguata conoscenza dell’altro per la formulazione dei giudizi sulla personalità, sui fatti accaduti o su altre caratteristiche che possono incidere sul comportamento*” (Balloni, 2015). Quanto appena riportato rappresenta alcune delle descrizioni che la letteratura riporta rispetto al contributo che il colloquio può offrire in sede di valutazione. A partire dalle due qui riportate, il fine del colloquio può essere quello di conoscere “il vissuto soggettivo, le dinamiche interpersonali e intrapsichiche del soggetto”, ma anche quello di “realizzare un’adeguata conoscenza dell’altro” al fine di formulare “giudizi sulla sua personalità”. In letteratura sono presenti delle tecniche di colloquio cui gli operatori possono fare riferimento, al fine di raccogliere in sede di colloquio quanto serve per la valutazione. Ad esempio, una delle indicazioni può essere quella di “*realizzare un’atmosfera di benevolenza e simpatia, poiché è in un’atmosfera di profonda fiducia che il parlante svela le proprie profondità interiori*” (Balloni, 2015), o ancora quella di prestare particolare attenzione alle “*dinamiche relazionali e comunicative*”, per cui l’operatore “*deve avere buone capacità di ascolto e di osservazione di questi aspetti*”, oltre a quelli “*verbali e non verbali*” (Abazia, 2016).

Il colloquio sembra realizzarsi in quanto intervento di aiuto e di ascolto, in cui l’utente possa “*sentire di essere stato compreso*”, e in cui raccogliere informazioni in merito ai “*problemi*” e alle “*difficoltà*” della persona (Abazia, 2016).

Come emerso dalla letteratura scientifica di settore (Robbè et al., 2013; Castelletti et al., 2014; De Ruiter, 2016; Zara, 2016),⁴⁰ accanto all’obiettivo di stabilire con l’autore di reato una relazione di aiuto e di ascolto, si configura come elemento di rilevanza la parte di osservazione che pertiene la “*pericolosità sociale*”⁴¹ e la “*possibilità di recidiva*”⁴² del

⁴⁰ Robbè, M., de Vogel, V., & Douglas, M. (2013). *Risk factors and protective factors: a two-sided dynamic approach to violence risk assessment*. The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology.

Castelletti, L., Rivellini, G., & Straticò, E. (2014). *Efficacia predittiva degli strumenti di violence risk assessment e possibili ambiti applicativi nella psichiatria forense e generale italiana. Una revisione della letteratura*. Journal of Psychopathology.

De Ruiter, C. (2016). *Risk assessment in the Netherlands*. In J. P. Singh (Ed.). *International perspective on violence risk assessment*. Oxford: Oxford University Press.

Zara, G., (2016). *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l’assessment psicologico*. Il Mulino, Bologna.

⁴¹ Ai sensi dell’articolo 203 del Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) “*è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati*”.

⁴² Ai sensi dell’articolo 90 del Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) si può parlare di recidiva nel momento in cui “*chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro*”.

ristretto. Nello specifico, è richiesta una valutazione circa il rischio che la persona commetta fatti che sono previsti dalla legge come reato, elemento verso cui è richiesta particolare attenzione in vista del fatto che la misura alternativa andrebbe a svolgersi in ambiente esterno all'istituto di pena. Questo aspetto può essere indagato in fase di colloquio in diversi modi. Uno di questi può essere quello di porre il focus sulla raccolta di “*dati attuali e passati*” che riguardano la vita della persona e che sono usati per formulare “*giudizi su un comportamento futuro*”, nello specifico sulla probabilità che lo stesso si verifichi o meno (Soddu, 2014).⁴³ Da quanto emerso in letteratura, i “*dati attuali e passati*” cui si fa riferimento riguardano:

“l’atteggiamento nel contesto penitenziario, l’adesione attiva o la rinuncia alle attività trattamentali, il comportamento mostrato durante il colloquio (collaborativo, ostile, manipolativo), la pertinenza delle risposte ai quesiti proposti e in generale una valutazione del modo di interagire, l’eloquio (se fluido o non fluido), l’elaborazione del pensiero (esprimendo una considerazione che valuti la coerenza o l’incoerenza dello stesso), lo studio della narrazione (analizzando se logica, sequenziale, la capacità di sintesi, le eventuali digressioni rispetto al tema centrale e la riproduzione di eventi, eventualmente con dialoghi, suoni, immagini e situazioni in generale), la cura, l’igiene personale e dell’abbigliamento, la disamina dell’adeguatezza del contegno, la gestualità, la postura, la variabile dell’espressione verbale, la capacità di rievocazione mnemonica”.

A partire da questi dati possono essere formulate delle valutazioni in merito a elementi quali:

“l’eziogenesi del reato, l’atteggiamento del reo nei confronti dell’atto criminale al tempo della sua commissione, l’evoluzione della personalità, l’attuale atteggiamento nei confronti del vissuto criminoso, il pericolo di

⁴³ Soddu, M. (14 luglio 2015). *La valutazione criminologica della pericolosità sociale e della recidiva*. Articolo pubblicato su: Brainfactor Journal.

recidiva, altri elementi utili emergenti al fine di valutare la pericolosità del condannato”

con il fine di produrre una valutazione di tipo prognostico, tenendo anche in considerazione elementi come

“la carriera criminale, il locus of control e lo stile attribuzionale, l’autoefficacia, il sistema valoriale, le risorse e le relazioni interpersonali, la percezione del rischio e la vulnerabilità, la progettualità futura” (Soddu, 2014).

A fronte di quanto esposto, quanto sopra descritto rappresenta alcune delle indicazioni cui gli operatori possono fare riferimento per condurre la valutazione in sede di colloquio. Queste ultime sembrano fare riferimento al “cosa fare”, ad esempio stabilire una relazione di aiuto ed ascolto con la persona o raccogliere dati attuali e passati della sua vita che dicano del rischio di recidiva. Tuttavia, la letteratura risulta carente di indicazioni sul “come farlo”.

In che modo, ad esempio, è possibile creare “un’atmosfera di benevolenza e simpatia” che metta nelle condizioni i soggetti coinvolti nell’interazione di condividere e condividersi quanto serve per raccogliere gli elementi utili alla valutazione? E ancora, a cosa si fa riferimento quando si parla di “profondità interiori” o di “vissuti soggettivi”? E cosa degli stessi può essere usato per un eventuale trattamento? In che modo è possibile raccogliere i “dati attuali e passati” della vita della persona (si ricorda a tal proposito che si fa riferimento all’atteggiamento della persona in ambito penitenziario e in sede di colloquio, ma anche ad elementi come la cura, l’igiene personale, la postura e la gestualità)? E in riferimento a cosa le informazioni raccolte possono offrire degli elementi utili alla valutazione circa la “pericolosità” della persona condannata e il “rischio di recidiva”?

Ma facciamo un passo indietro. Nel paragrafo 1.3.1, sono stati descritti i ruoli che, per mandato istituzionale, sono coinvolti nella fase di osservazione e valutazione della “personalità”. Si ricorda, a tal proposito, che possono partecipare alla valutazione anche

esperti quali psicologi, assistenti sociali, criminologi e psichiatri. Ognuno di questi ruoli afferisce a campi disciplinari diversi e nel momento in cui sono chiamati a offrire il proprio contributo, possono mettere in campo teorie e metodi che risiedono nello specifico alveo della disciplina di cui sono esperti. Ma non solo. A seconda che l'operatore sia uno psicologo, un criminologo o uno psichiatra, per la valutazione dei soggetti possono essere messe in campo teorie e prassi diverse tra i ruoli stessi, a seconda dello specifico orientamento teorico di ognuno. A fronte di quanto appena riportato, sorge pertanto un'ulteriore domanda: stante la pluralità disciplinare degli operatori coinvolti e la carenza in letteratura di indicazioni che possano essere condivise tra gli stessi in merito al "come" condurre un colloquio, che implicazioni possono avere questi elementi in riferimento alla valutazione stessa?

Una delle implicazioni potrebbe essere, ad esempio, che in mancanza di linee guida comuni e condivise, stabilite a priori, rispetto al "come fare", il "cosa fare" può assumere un valore diverso a seconda dell'operatore che conduce il colloquio, in quanto non avendo a disposizione prassi, strategie e azioni definite e condivise, all'interno del processo valutativo potrebbero inserirsi elementi derivanti dall'esperienza e da presupposizioni di senso comune (Turchi & Ciardiello, 2012).⁴⁴ Si entrerà nel merito delle questioni qui poste nel Capitolo 2.

Tutti gli aspetti che sono stati descritti nel presente paragrafo contribuiscono alla costruzione di un giudizio valutativo complessivo, che formerà parte della relazione di indagine, in cui sarà descritta anche un'ipotesi di proposta di trattamento. Quanto sopra riportato rappresenta quanto emerso in letteratura in riferimento alla valutazione di un autore di reato che, dallo stato di reclusione, richiede la concessione di una misura alternativa. Nel paragrafo 1.3.1, è stato descritto come per i soggetti in libertà sia previsto un iter diverso rispetto ai soggetti reclusi, in quanto i primi possono ricevere la misura alternativa direttamente dallo stato di libertà, senza entrare in contatto con l'ambiente carcerario. E' stata svolta una ricerca in letteratura rispetto al modo in cui si articola la fase valutativa per i soggetti che richiedono la misura dallo stato di libertà. Da quest'ultima non sono emerse particolari linee guida rispetto alle prassi da seguire, per

⁴⁴ Turchi G.P., P. Ciardiello (2012). Progetto Chirone: Reato e Identità. Atti e contributi per la formazione e l'operatività professionale. Upsel Domeneghini Editore, Padova.

cui il modo in cui si articola la fase valutativa in questo caso non risulta chiara.

1.6 La fase valutativa in area trattamentale extra-moenia

Nel paragrafo precedente è stato descritto quanto disponibile in normativa e in letteratura rispetto a come si articola il processo di valutazione. A partire da e prendendo in considerazione gli elementi raccolti in corso di valutazione, l'iter normativo prevede che venga progettata una proposta di trattamento, che sarà riportata insieme ai risultati della valutazione all'interno della relazione di indagine, strumento a disposizione del Magistrato di Sorveglianza per decidere circa la concessione o meno della misura alternativa.

Il Ministero della Giustizia, attraverso la Circolare del 5 marzo 2015, n. 3661/61111, offre delle indicazioni rispetto agli elementi da considerare al fine di predisporre programmi trattamentali in grado di

“disegnare percorsi di responsabilizzazione e di reinserimento, che tengano conto da un lato dei bisogni/problematiche dell'autore di reato, dall'altro della necessità di valutare il livello di rischio, nella consapevolezza che gli operatori di probation sono chiamati, essi stessi, a contribuire alla sicurezza delle comunità.”⁴⁵

Nello specifico, la proposta trattamentale deve essere finalizzata a:

- prevenire e ridurre la recidiva e contribuire alla sicurezza collettiva;
- promuovere una riflessione critica del reo sulle condotte antigiusuridiche, responsabilizzandolo sulle conseguenze verso la comunità e la vittima;
- favorire un'adeguata riparazione del danno arrecato alla vittima e/o alla collettività;
- promuovere, quando necessario, il reinserimento sociale del soggetto e la sua riabilitazione e l'abbandono dei comportamenti illeciti.

⁴⁵ Tratto da: Ministero della Giustizia.

A partire da queste finalità generali del trattamento, inoltre, il Ministero della Giustizia offre una descrizione degli obiettivi specifici per ogni modalità di misura alternativa prevista. In particolare, questi sono così descritti:

- l'affidamento in prova al servizio sociale si pone come obiettivo la promozione di condotte tese ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e ad assicurare (ove possibile) il risarcimento del danno, attraverso attività quali lavoro di pubblica utilità, volontariato di rilievo sociale e mediazione con la persona offesa; finalità trasversale alle azioni messe in atto in questa misura risulta essere la rieducazione e il reinserimento sociale del reo;
- la detenzione domiciliare presenta un contenuto trattamentale "attenuato" rispetto alle altre misure alternative; pertanto, gli obiettivi che si pone sono circoscritti alla modalità di svolgimento della misura stessa e sono, ad esempio, obiettivi di tipo sanitario o di assistenza familiare;
- rispetto alla semilibertà non sono riportati obiettivi specifici.

Il programma di trattamento è articolato in due parti, correlate e interdipendenti tra di loro, costruite dall'operatore, con la partecipazione dell'autore di reato. La prima parte entra nello specifico dei contenuti del programma di trattamento stesso, che sono individuati a seguito dell'indagine socio-familiare e a conclusione delle valutazioni circa la possibilità di concedere all'autore di reato la misura alternativa. In particolare, i contenuti cui si fa riferimento riguardano:

- gli obiettivi da raggiungere;
- i soggetti della rete primaria e secondaria che, oltre all'autore di reato, saranno coinvolti nel trattamento;
- le risorse individuali, materiali e socio-ambientali da attivare.

La seconda parte, invece, contiene delle specifiche circa gli impegni che l'autore di reato è chiamato ad assumere e le condotte da evitare al fine di eseguire correttamente la misura e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Ministero della Giustizia offre un'ulteriore specifica per quanto riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. In particolare, agli Uffici UEPE, che si occupano dell'elaborazione del programma di trattamento, è richiesto di formulare

delle proposte fondate su elementi essenziali⁴⁶ ed eventuali,⁴⁷ in relazione alla misura specifica richiesta, come riportato nella tabella che segue:

	Affidamento in prova al servizio sociale	Detenzione domiciliare
Elementi essenziali	Lavoro e/o attività formativa o istruttiva (tipo, luogo, orari, spostamenti).	Impegni relativi agli obiettivi della specifica detenzione domiciliare.
	Impegni nell'ambito delle relazioni familiari, amicali e affettive, tesi al mantenimento o al recupero dei ruoli familiari e sociali.	Modalità e tempi dei rapporti con l'UEPE.
	Modalità di rapporto con le agenzie del territorio pubbliche e private, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici.	Modalità di rapporto con servizi socio-sanitari, per necessità di cura, terapeutiche e/o assistenziali.
	Attività riparativa e/o risarcitoria in favore della vittima o della comunità (tipologia, ente, modalità).	Domicilio.
	Modalità e frequenza dei rapporti con l'UEPE.	
	Domicilio.	
	Riflessione critica sulla condotta antiggiuridica agita e	Attività lavorativa, scolastica e/o formativa.

⁴⁶ Con elementi essenziali si fa riferimento a quegli elementi che risultano necessari e sufficienti per lo svolgimento della misura alternativa.

⁴⁷ Con elementi eventuali in relazione al caso concreto si fa riferimento a quegli elementi che risultano necessari ma non sufficienti per lo svolgimento della misura alternativa,

Elementi eventuali	sulle conseguenze individuali, familiari e sociali.	
	Percorsi di educazione alla legalità.	Impegni familiari e/o sociali.
	Orari di permanenza fuori dal domicilio e territoriali di movimento connessi all'esecuzione del programma di trattamento.	Impegni di responsabilizzazione - riparazione.
	Indicazione di luoghi, attività o rapporti da evitare per ridurre il rischio di recidiva.	

Tabella 1. Elementi essenziali ed eventuali della proposta di programma di trattamento in riferimento alla misura di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare.

Infine, il programma di trattamento progettato contiene valutazioni complessive e conclusive circa l'ipotesi formulata, con particolare riferimento alla realizzabilità di quanto proposto, l'atteggiamento del soggetto nei confronti del reato e della vittima, il livello di coinvolgimento e affidabilità dei soggetti coinvolti.⁴⁸

Quanto sopra riportato rappresenta le linee guida offerte dalla normativa rispetto alla redazione del programma di trattamento extra-murario. Gli operatori hanno quindi il compito di costruire un'ipotesi di trattamento, che tenga conto degli elementi sopra riportati e di quanto emerso dalla fase valutativa. Agli stessi operatori, inoltre, è in capo l'esecuzione della misura alternativa stessa, nel caso in cui il Magistrato di Sorveglianza valuti che il soggetto richiedente sia idoneo alla concessione.

Ma: attraverso quali passaggi le linee guida offerte si traducono in una proposta trattamentale? E quali azioni di intervento sono messe in campo nel momento in cui la proposta può essere attuata? In riferimento a quale obiettivo? Il Ministero della Giustizia offre delle indicazioni rispetto al "cosa fare" e a quali obiettivi raggiungere; tuttavia, non

⁴⁸ Circolare 5 marzo 2015 - Programma di trattamento per richiedenti misure alternative e sospensione del procedimento con messa alla prova.

entra nel merito di “come farlo”. In virtù di questo, come è stato riportato nel paragrafo 1.5.2, è possibile che, in mancanza di prassi, strategie e azioni comuni e condivise cui gli operatori possono fare riferimento, possano inserirsi anche in questo caso, come in sede di osservazione e colloquio, elementi personali dell’operatore stesso (Turchi e Ciardiello, 2012; Turchi et al. 2019⁴⁹). Inoltre, l’assenza di elementi condivisi lascia spazio ad una grossa quota di incertezza e casualità in come si muovono professionalmente gli operatori dedicati a questi processi, con ricadute sulla precisione ed efficacia della valutazione e dell’erogazione del programma trattamentale. A questo si potrebbe aggiungere la criticità per cui, stante la carenza di operatori in riferimento ai numeri elevati di casi in affido o il ricorrere alle alternative in caso di gestione di un’emergenza,⁵⁰ il trattamento in misura alternativa potrebbe ridursi alla sola adesione da parte dell’autore di reato alle prescrizioni ed obblighi previsti (e sanciti nella seconda parte della valutazione trattamentale precedente alla concessione della misura alternativa), come accade già ad esempio nel caso della detenzione domiciliare, che presenta un contenuto trattamentale “attenuato”.

1.7 L’esigenza

Il percorso finora compiuto ha permesso di tracciare le criticità che riguardano attualmente il sistema delle misure alternative e le implicazioni che la mancata gestione di tali criticità potrebbe avere. E’ stato esposto come, a fronte dell’utilizzo attuale delle misure alternative, il piano di gestione di queste ultime si attesti ad un grado minimo di efficacia, a fronte del fatto che, ad esempio, il sovraffollamento carcerario continua ad essere un aspetto critico delle carceri italiane e la percentuale degli autori di reato con recidiva attualmente ristrette in carcere si attesta al 62%. E’ stato esposto, inoltre, come in mancanza di linee guida comuni e condivise sul “come fare”, gli operatori predisposti alle fasi di valutazione e progettazione del trattamento si muovano nell’incertezza e nella casualità che l’assenza di prassi stabilite a priori porta con sé. Il rischio che potrebbe derivarne è quello di muoversi entro lo spazio circoscritto di ciò che è richiesto loro fare, di mera esecuzione del compito in delega, con ricadute sull’efficacia delle valutazioni e

⁴⁹ Turchi, G. P., Vischi, M., Romanelli, M., & Pasquale, G. (2019). *Il ruolo degli UEPE nell’amministrazione della giustizia secondo i riferimenti della Mediazione Dialogica.: Vol. 2.* Overview editore, Padova.

⁵⁰ Si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo 1.4.

della progettazione ed erogazione del trattamento, e di conseguenza, sulla gestione in efficacia degli aspetti critici delineati.

Va da sé che il ricorso alle misure alternative possa configurarsi come risposta ad una richiesta: ora quella di reinserimento sociale dell'autore di reato, ora quella di diminuire il tasso di sovraffollamento, o ancora a quella di contenere il numero di contagi da SARS-Cov-2, ovvero che si configuri come uno "strumento" il cui obiettivo risulti legato alla richiesta da soddisfare; richiesta che può cambiare a seconda del periodo storico e culturale, di elementi e presupposizioni di senso comune. Inoltre, seppure il ricorso alle alternative appaia legato a delle richieste da soddisfare, ovvero alle richieste di gestione degli aspetti critici che sono stati delineati nel corso del capitolo, gli stessi aspetti critici continuano a riproporsi.

A fronte di quanto finora esposto, le domande a cui il presente elaborato tenta di rispondere sono: su cosa serve porre il focus affinché la gestione degli aspetti critici delineati non rimanga circoscritta ad una "risoluzione del problema"? In che modo è possibile gestire tali aspetti critici, a fronte del fatto che la modalità attuale consente di gestirli in efficacia minima?

Rimane inoltre aperta la questione legata al trattamento come "rieducativo": dove si colloca l'obiettivo di cambiamento dell'autore di reato, se il fine ultimo delle misure alternative è il reinserimento sociale di quest'ultimo, ma allo stato attuale gli operatori predisposti si muovono perseguendo obiettivi diversi e legati al caso e all'incertezza?

A partire da questa domanda, un ulteriore aspetto su cui si vuole porre il focus riguarda proprio il "contributo" che il trattamento "rieducativo" potrebbe offrire. Nello specifico, è stato esposto come l'obiettivo di quest'ultimo dovrebbe essere quello di promuovere un percorso di cambiamento per l'autore di reato, che abbia come implicazione il suo ritorno in comunità in qualità di "altro ruolo" che non sia "colui che commette reati". Inteso in questi termini, una gestione efficace del trattamento in misura alternativa potrebbe implicare non solo il reinserimento sociale dell'autore di reato, ma anche (prendendo ad esempio alcuni degli aspetti critici delineati) una diminuzione della possibilità di recidiva, in virtù della collocazione dell'autore di reato in un ruolo diverso da "colui che commette reati". Permettere all'autore di reato di sperimentarsi in un altro ruolo, ed esercitare così competenze che gli consentano di muoversi all'interno della comunità, e non al suo

esterno, consente di anticipare la possibilità che torni a ricoprire il ruolo di colui che elude la legge, aprendo alla possibilità di diminuire il numero di persone presenti in carcere.

A fronte di ciò, e considerando gli aspetti critici delineati in riferimento alla fase valutativa e di progettazione del trattamento, come possono le modalità attualmente utilizzate consentire non solo la promozione di un percorso di cambiamento per l'autore di reato, ma anche la gestione degli aspetti critici stessi?

È da queste domande che emerge l'esigenza di ripensare all'intero piano di gestione delle misure alternative. Nello specifico, l'esigenza che potrebbe descrivere le criticità delineate e offrire una risposta alle domande riportate è quella di *generare una riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*, che contempli al suo interno un'analisi dell'obiettivo di quest'ultimo, oltre che delle strategie e azioni per raggiungerlo: questo consente di sottolineare la necessità di ricalibrare il valore che il trattamento in misura alternativa assume all'interno della comunità, agli occhi di chi ne usufruisce, di chi lo gestisce e di chi lo può narrare da un punto di vista indiretto.

Capitolo 2: Verso un cambio di prospettiva

Introduzione

Nel capitolo precedente sono stati descritti gli aspetti critici che caratterizzano il sistema delle misure alternative allo stato attuale, quali sovraffollamento, recidiva, scarsità di personale, che, rispetto all'argomentazione riportata, sono riconducibili ad una gestione al grado minimo di efficacia del trattamento in misura alternativa. A tal proposito, infatti, è stato esposto nel capitolo precedente come, in virtù dell'obiettivo di promuovere un percorso di cambiamento per l'autore di reato, una gestione efficace del trattamento in misura alternativa potrebbe implicare non solo il reinserimento sociale dello stesso ma anche (prendendo ad esempio alcuni degli aspetti critici delineati) una diminuzione della possibilità di recidiva, in virtù della collocazione dell'autore di reato in un ruolo diverso da "colui che commette reati".

Il grado minimo di efficacia che riguarda il trattamento è collegato a due criticità in particolare: la proliferazione teorica in riferimento ai costrutti utilizzati in fase di valutazione e progettazione dell'ipotesi trattamentale dai ruoli predisposti e la mancanza di linee strategiche comuni e condivise nel perseguimento dell'obiettivo di cambiamento dell'autore di reato, obiettivo che, tuttavia, allo stato attuale delle cose può variare a seconda delle richieste contingenti derivanti dal contesto. A fronte delle criticità delineate è emersa l'esigenza di ripensare all'intero impianto di gestione delle misure alternative. Nello specifico, è emersa l'esigenza di *generare una riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*, che contempra al suo interno un'analisi dell'obiettivo di quest'ultimo, oltre che delle strategie e azioni per raggiungerlo. Per entrare nel merito di come poter far fronte all'esigenza delineata, si ritiene quale passaggio necessario intraprendere una riflessione epistemologica che consenta di ripercorrere le modalità di produzione di conoscenza attualmente utilizzate dalle discipline psicologiche, sociologiche, criminologiche che, stante la trattazione effettuata nel precedente capitolo, incontrano criticità strettamente collegate alla gestione in efficacia minima delle attività trattamentali, e di ripartire dalle fondamenta della costruzione del sapere scientifico, attraverso la riflessione epistemologica stessa. Questo consentirà di effettuare il cambio di prospettiva che in questa sede si intende proporre, con il fine di spostarsi da un piano

di produzione di conoscenza che porta con sé gli aspetti critici delineati, quali la proliferazione teorica dei costrutti presi a riferimento e la mancanza di linee guida operative comuni e condivise, ad uno in cui sarà possibile per i ruoli predisposti avere a disposizione non solo una conoscenza che possa dirsi condivisibile, ma anche un piano metodologico-operativo comune e condiviso per il perseguimento dell'obiettivo di cambiamento per l'autore di reato.

2.1 La riflessione sull'epistemologia

Per *epistemologia* si intende la

“branca della teoria generale della conoscenza che si occupa di problemi quali i fondamenti, i limiti, la natura e le condizioni di validità del sapere scientifico; [...] è lo studio dei criteri generali che permettono di distinguere i giudizi di senso scientifico da quelli di opinione tipici delle costruzioni metafisiche e religiose, delle valutazioni etiche” (Enciclopedia Garzanti, 1981).⁵¹

L'epistemologia, pertanto, riguarda le modalità con cui si produce conoscenza, non entra nel merito dei contenuti degli oggetti di conoscenza presi a riferimento, quanto piuttosto di come vengono “conosciuti” (Turchi e Della Torre, 2007).⁵² A tale proposito, si prenda a riferimento il termine *scienza*, in particolare il suo etimo: dalla genesi etimologica del termine “scienza” emerge una doppia radice linguistica, riconducibile al verbo *scio*, se si considera l'origine latina, e al verbo *gnosis*, se si considera l'origine greca. I due termini significano rispettivamente *sapere* e *conoscere*, che “*si riferiscono a due sfere semantiche differenti*” e che “*implicano e dettano modalità conoscitive ed operative diverse. Quindi non sono interscambiabili*” (Turchi e Orrù, 2014).⁵³ *Sapere* che cosa è l'oggetto di studio implica staticità, in quanto rimanda ad un contenuto e non innesca alcun processo conoscitivo. *Conoscere* configura l'oggetto di studio in termini di *movimento conoscitivo*,

⁵¹ Enciclopedia Garzanti di Filosofia. (1981). *Enciclopedia Garzanti di filosofia*. Milano: Garzanti.

⁵² Turchi, G.P., Della Torre, C., *Psicologia della Salute. Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico*, Armando Editore, Roma, 2007.

⁵³ Turchi, G. P., & Orrù, L. (2014). *Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica*. Napoli: EdiSES.

di *processo*, riguarda il *come* si conosce. Posto in questi termini, il *sapere* può non essere disponibile all'inizio del *movimento conoscitivo* e può rappresentare un certo declinato, uno dei declinati possibili, di quest'ultimo (Turchi e Orrù, 2014).

La riflessione epistemologica si rende così necessaria in quanto consente di fondare una scienza in quanto tale, dal momento che un discorso può dirsi *scientifico* in quanto “*gli enunciati che lo compongono esplicitano i presupposti conoscitivi e tutti i passaggi argomentativi che consentono di generare il ‘conosciuto’*” (Turchi e Della Torre 2007). Nel compiere questa operazione, l'epistemologia consente di distinguere due modalità di conoscenza: quella del *senso scientifico* e quella del *senso comune*. In tal proposito, facendo riferimento all'ambito specifico del presente elaborato, è stato esposto nel capitolo precedente come il trattamento in misura alternativa, nel momento in cui viene erogato, risulta essere il prodotto di fasi precedenti, quali quelle di valutazione e progettazione di un'ipotesi trattamentale. In queste fasi gli operatori predisposti, nello specifico psicologi, criminologi, assistenti sociali, sono chiamati a compiere valutazioni in merito alla “personalità” o al “comportamento” dell'autore di reato e, sulla base degli elementi raccolti durante questa fase, a progettare un'ipotesi di trattamento che sia individualizzata e quindi specifica rispetto ai “bisogni” della persona.

Soffermiamoci sulla “personalità”. Nell'alveo del *senso comune* si rende possibile produrre innumerevoli affermazioni sulla “personalità” che possono assumere valore di verità, senza che siano esplicitati i presupposti sulle quali si basano le affermazioni stesse. Inoltre, essa è rilevabile in termini di ente ontologicamente inteso, ovvero come se fosse un “oggetto” che c'è e sul quale si può dire sulla base di ciò che viene percepito. Non di rado, infatti, si usano espressioni come “Sento che hai una personalità forte”.

Posta nell'alveo del *senso scientifico*, invece, la “personalità” risulta essere un costrutto, ovvero un'unità simbolica (un termine) che può assumere un valore diverso ad ogni sua manifestazione, e che diventa un elemento che si sottopone ad indagine nel momento in cui il suo valore è definito da una teoria. Lo stesso accade per costrutti quali: “comportamento”, “motivazione”, “pericolosità sociale”, “recidiva”, “atteggiamento”, “carriera criminale”. Questi sono solo alcuni dei costrutti indagati in fase di valutazione dai ruoli predisposti che, a seconda della teoria cui fanno riferimento, conferiscono uno specifico valore al costrutto. Pertanto, per far sì che quanto viene prodotto in riferimento a questi costrutti siano asserzioni - di cui sono esplicitati il fondamento e le categorie

conoscitive, dunque di senso scientifico -, piuttosto che affermazioni - che definiscono e sanciscono la realtà in quanto tale, tipiche del senso comune -, si rende necessario esplicitare i presupposti conoscitivi a fondamento di quanto si dice (Turchi e Della Torre, 2007).

La distinzione sopra descritta tra il modo di conoscere del *senso scientifico* e quello del *senso comune* nasce con la Rivoluzione Copernicana. Quest'ultima segna il passaggio da una visione geocentrica, secondo cui la Terra è al centro del sistema solare, ad una visione eliocentrica, secondo cui il Sole è al centro del sistema solare e i pianeti gli ruotano intorno. La Rivoluzione Copernicana segna un momento di passaggio: nasce la distinzione tra *percelto* e *osservato*, ovvero quanto è offerto dagli organi di senso in termini di *percelto*, percepisco la Terra come ferma e il Sole in movimento, può non coincidere con l'*osservato*, osservo la staticità del Sole e il movimento della Terra. Con questo passaggio, si genera la possibilità di avere due attribuzioni di senso, due modalità di conoscenza: il conoscere del *detto*, ossia ciò che nel senso comune si afferma, si sancisce in quanto tale, è percettivamente dato, e il conoscere del *dire*, ossia di un discorso che si dice scientifico in quanto rigoroso rispetto ai presupposti da cui parte e che esplicita, che non necessariamente trova ancoraggio su un *percelto*, e che nel suo fluire genera conoscenza e continui approfondimenti. (Turchi e Cellegghin, 2010).⁵⁴

Riassumendo, l'epistemologia consente di distinguere due modalità di conoscenza, due modi di costruzione della realtà: senso comune e scientifico. E' stato esposto come, a seconda dell'esplicitazione o meno dei presupposti conoscitivi a fondamento di ciò che si dice, quanto prodotto può assumere la forma di affermazione, propria del senso comune, o di asserzione, propria del senso scientifico. È pertanto nell'esplicitazione a priori dei presupposti conoscitivi adottati che ritroviamo i criteri di demarcazione tra senso comune e senso scientifico, trattati e approfonditi di seguito, che consentono di produrre una conoscenza che sia fondata e rigorosa rispetto all'oggetto di indagine definito e al piano epistemologico entro cui si colloca, e che consentono, di conseguenza, di asserire che quanto è stato prodotto è scientifico.

⁵⁴ Turchi, G. P., & Cellegghin, E. (2010). *Logoi. Dialoghi di e su psicologia delle differenze culturali e clinica della devianza come occasione peripatetica per un'agorà delle politiche sociali*. Padova: Upsel Domeneghini Editore.

Nel prossimo paragrafo si entrerà nel merito di quanto la riflessione epistemologica ha reso disponibile rispetto all'individuazione dei criteri di demarcazione: a cosa si fa riferimento quando parliamo di esplicitazione a priori dei presupposti conoscitivi adottati?

2.2 I criteri di demarcazione: dal senso comune al senso scientifico

Riprendendo la domanda che ha concluso il precedente paragrafo, si entrerà ora nel merito dei *criteri di demarcazione*, ovvero di quei criteri attraverso cui è possibile distinguere un'affermazione di senso comune da un'asserzione di senso scientifico.

Riassumendo brevemente quanto sopra esposto, è stato descritto come il *senso comune* produca affermazioni, ovvero affermi *ciò che la realtà è* in termini percettivi, non esplicitando le regole di riferimento. Il *senso scientifico* produce asserzioni, esplicitando le categorie conoscitive e i passaggi argomentativi alla base. Entrambi sono due modi di conoscere, di attribuire senso alla realtà, che si fondano su presupposti differenti: nello specifico, entrambe le *gnosis* ricorrono all'uso del linguaggio per dire ciò che affermano o asseriscono e nel farlo ricorrono ad un diverso modo d'uso del linguaggio stesso (Turchi e Celleghin, 2010). Con *linguaggio* si fa riferimento a ciò che genera conoscenza e può essere definito come l'insieme di unità simboliche⁵⁵ e di regole di applicazione che ne governano l'impiego.⁵⁶

La specie umana si è dotata nel corso del tempo di due diversi modi d'uso del linguaggio: nello specifico, si fa riferimento al *linguaggio ordinario* e a diverse tipologie di *linguaggio formale*.⁵⁷

Con *linguaggio ordinario* si fa riferimento al linguaggio comune, usato dai membri della comunità in interazione, proprio del *senso comune*. Nel *linguaggio ordinario*, il valore delle unità simboliche e delle regole di applicazione varia, si modifica, a seconda dell'uso

⁵⁵ Con unità simbolica si fa riferimento a “un segno a cui viene attribuito un valore puramente simbolico, ossia convenzionale, che non ha, dunque, un valore “di fatto”, ma stabilito a priori, che ha la capacità di costruire/esprimere un senso di realtà. Ad esempio, le parole di una lingua possono essere considerate come particolari unità simboliche” (Turchi e Orrù, 2014).

⁵⁶ Con “regole di applicazione che ne governano l'impiego” si fa riferimento “alle modalità che governano la composizione, scomposizione o raggruppamento delle unità simboliche; le regole d'applicazione sono, dunque, quell'insieme di norme che si rispettano nell'atto di composizione dei segni” (Turchi e Orrù, 2014).

⁵⁷ Si fa riferimento a tal proposito alle formalizzazioni del linguaggio. Per un approfondimento: Turchi, G. P., & Celleghin, E. (2010). *Logoi. Dialoghi di e su psicologia delle differenze culturali e clinica della devianza come occasione peripatetica per un'agorà delle politiche sociali*. Padova: Upsel Domeneghini Editore.

che ne viene fatto. Proprietà intrinseca del linguaggio è, infatti, l'*ostensione*, che rende possibile l'attribuzione di un valore diverso ad ogni uso di un certo termine, pertanto costantemente passibile di cambiamento (Turchi e Celleghin, 2010).

Con *linguaggio formale* si fa riferimento, invece, ad un uso particolare del linguaggio in virtù del fatto che il valore d'uso delle unità simboliche e delle regole di applicazione è stabilito a priori, le regole d'uso sono stabilite a priori e questo ne blinda l'ostensione. Un esempio di linguaggio di tipo formale può essere il linguaggio "matematico", in cui le unità simboliche e le regole di applicazione, i numeri e i segni, sono definite a priori. Pertanto, $2+2$ avrà sempre come risultato 4, a prescindere da chi compie questa operazione e da quante volte la compie.

Come si è esposto in precedenza, il *senso scientifico*, per dirsi tale, necessita, per ogni asserzione che produce, di esplicitare le categorie conoscitive cui fa riferimento e i passaggi argomentativi che conducono all'asserzione stessa. Solo in questo caso, l'argomentazione che si dipana nella generazione di conoscenza acquisisce la forma di asserzione, e non di affermazione. A questo punto della trattazione, ci si potrebbe chiedere quale sia il contributo che la produzione di asserzioni può offrire. A titolo esemplificativo, si riporta di seguito una riflessione rispetto a cosa le discipline scientifiche, dotandosi di una modalità di produzione di conoscenza precisa e rigorosa, hanno consentito di mettere a disposizione della comunità. Prendiamo come riferimento uno strumento di uso comune: il termometro. Ciò che ha consentito la costruzione del termometro è l'applicazione di conoscenze afferenti alle discipline della fisica e della chimica, come può essere, ad esempio, il concetto di dilatazione termica proprio della fisica. E' in virtù dell'adozione di modalità di produzione di conoscenza rigorose ed epistemologicamente fondate, sia dal punto di vista teorico che metodologico, che si è generata la possibilità di costruire uno strumento che consentisse di misurare la temperatura corporea dell'organismo. Pertanto, il termometro risulta essere uno strumento prodotto dal senso scientifico e messo a disposizione del senso comune che, pur non padroneggiando le conoscenze impiegate per la costruzione dello stesso, è nelle condizioni di poterlo adoperare, per monitorare ed eventualmente gestire il proprio stato sanitario (ad esempio a fronte della rilevazione di una temperatura corporea elevata, si è nella condizione di mettere in atto modalità di gestione della stessa, come chiamare un medico o assumere un farmaco). Il senso scientifico offre in questo modo al senso comune

indicazioni sul “come si fa” in riferimento a specifiche richieste, come può essere ad esempio quella di monitorare il proprio stato di salute fisica. A partire da quanto argomentato, la produzione di linee operative, ovvero il “come si fa”, si rende disponibile in riferimento al contributo che il senso scientifico offre, nella misura in cui è il rigore degli asserti prodotti che rende possibile di conseguenza la definizione di prassi operative efficaci per la gestione di specifiche richieste in relazione a specifici obiettivi: il “come si fa” origina dal “come si conosce” (Turchi e Vendramini, 2021). Calando la riflessione sopra riportata nell’ambito specifico del presente elaborato, qual è quindi il contributo che il *senso scientifico* potrebbe offrire nella gestione del trattamento in misura alternativa per l’autore di reato? Prendiamo a riferimento la situazione in cui dalle valutazioni effettuate su un autore di reato emerga ad esempio che “il soggetto dimostra di avere un atteggiamento negativo nei confronti delle attività trattamentali”. Allo stato attuale delle cose, stante la proliferazione teorica sui costrutti utilizzati, evidenziata come aspetto critico nel capitolo precedente, si è impossibilitati nel fare riferimento a prassi stabilite a priori e condivisibili tra tutti i ruoli coinvolti per intervenire su “un atteggiamento negativo” in un’ottica di cambiamento, proprio in virtù del fatto che ogni teoria attribuisce un valore diverso al costrutto di “atteggiamento”, da cui scaturiscono prassi di intervento altrettanto diverse. Inoltre, nel capitolo precedente è stato esposto come, in mancanza di linee guida comuni e condivise per la progettazione e gestione delle attività trattamentali, gli operatori predisposti si muovono nell’incertezza e nella casualità che l’assenza di prassi stabilite a priori porta con sé, con ricadute critiche in termini di efficacia sul servizio erogato. Il contributo che il *senso scientifico* potrebbe offrire sta allora in questo: stante che il “come si fa” origina dal “come si conosce”, l’adozione di modalità di produzione di conoscenza rigorose ed epistemologicamente fondate offre la possibilità di definire prassi che, oltre ad essere comuni e condivise, e utilizzabili dal *senso comune* stesso, consentono di gestire in efficacia il percorso di cambiamento per l’autore di reato.

Continuando con la riflessione epistemologica, è stato esposto come si sono resi disponibili, nel corso del tempo, due diversi modi d’uso del linguaggio: il linguaggio ordinario e diverse tipologie di linguaggio formale. Il tipo di linguaggio usato dal *senso*

scientifico può essere di tipo ordinario o formale, a seconda del tipo di disciplina scientifica cui si fa riferimento.

La riflessione epistemologica ha permesso di distinguere tre tipologie di asserto, tre modalità di conoscenza, che il *senso scientifico*, nell'incedere del processo di conoscenza stesso, ha reso disponibili, e che sono individuabili in base ai suffissi delle diverse discipline scientifiche. Nello specifico, le scienze possono essere suddivise in scienze -ica, scienze -nomos e scienze -logos (Turchi, 2009).⁵⁸

Le scienze a suffisso -ica, come la matematica, la chimica, la fisica, impiegano un linguaggio di tipo formale (ad esempio, il linguaggio “matematico” usato come esempio sopra), pertanto definiscono a priori il valore d'uso delle unità simboliche e delle regole di applicazione. Queste scienze possono avere come oggetto di indagine un ente empirico-fattuale o un'astrazione categoriale, un ente teorico, convenzionalmente definito e che non ha alcun ancoraggio al percelto (come, ad esempio, i quanti per la fisica quantistica). Le scienze a suffisso -nomos, ad esempio l'astronomia, come le precedenti, impiegano un linguaggio di tipo formale e hanno come oggetto di indagine un ente empirico, su cui producono conoscenza sotto forma di leggi, ovvero, “*spiegano, in termini deterministici, la relazione tra gli enti, ove un ente rappresenta la causa che ne determina un secondo, che ne è l'effetto*” (Turchi, 2009).

Per questi due tipi di discipline, scienze a suffisso -ica e -nomos, la “scientificità” delle conoscenze che producono, i criteri di demarcazione che le distinguono dal *senso comune*, sono specificati dall'*individuazione dell'oggetto di conoscenza (dell'ente)* e dalla *precisione delle misurazioni* che su di esso si compiono⁵⁹ (Turchi e Della Torre, 2007).

Le scienze a suffisso -logos, come la biologia, la psicologia, la sociologia, ricorrono all'impiego del linguaggio ordinario, ovvero lo stesso linguaggio impiegato dal *senso comune*. In riferimento all'oggetto di indagine di queste discipline, è possibile compiere una distinzione tra scienze a suffisso -logos con aderenza sul percelto e scienze a suffisso -logos senza aderenza sul percelto. Per la biologia, ad esempio, si è reso disponibile l'individuazione di un ente empirico-fattuale, la cellula, che ha consentito di ancorare

⁵⁸ Turchi, G. P. (2009). *Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: M.A.D.I.T.* Milano: Monduzzi Editore.

⁵⁹ I criteri di demarcazione sono individuati in riferimento all'impiego da parte di queste discipline di un linguaggio di tipo formale. Nello specifico, per queste discipline la possibilità di impiego di un linguaggio formale “è data dal riferimento ad oggetti di conoscenza rappresentati da enti fattuali che, in quanto tali, risultano empiricamente rilevabili, quantificabili (misurabili) e passibili di traduzione sul piano di un linguaggio formalizzato (Turchi e Della Torre, 2007).

l'ostensione propria del linguaggio ordinario al percetto (l'oggetto di indagine "cellula" e quello che si può dire su di essa mantiene lo stesso valore nel campo di applicazione della biologia) (Turchi e Celleghin, 2010). La psicologia, invece, ricorre al linguaggio ordinario per riferirsi ad oggetti di conoscenza che non sono rilevabili empiricamente, non si collocano sul piano degli enti fattuali. L'oggetto di indagine, pertanto, non esiste di per sé, non ha corrispondenza in un percetto, ma è generato nell'uso stesso del linguaggio. La "psiche" non esiste di per sé, non è empiricamente osservabile, ma è generata dal e nell'impiego del *logos*. La psicologia è un "discorso sulla *psiche*", così come la sociologia è un "discorso sull'organizzazione sociale" e l'antropologia un "discorso sull'uomo", ed è attraverso il ricorso al linguaggio che genera i propri asserti conoscitivi (Turchi e Celleghin, 2010). Tali asserti, tuttavia, sono composti dai medesimi termini che vengono impiegati nell'eloquio quotidiano dalla comunità dei parlanti, e pertanto non sono indipendenti dall'uso che ne viene fatto e che può assumere un valore diverso ad ogni manifestazione. Diventa necessario, per tali scienze, ovvero le scienze - *logos* che non hanno aderenza sul percetto, esplicitare le categorie conoscitive cui fanno riferimento, esplicitare la teoria specifica entro cui la "psiche" assume un determinato valore d'uso. Ogni volta che si utilizza un termine svincolato dalla teoria, lo spostamento dall'asserzione all'affermazione è immediato, ovvero si commette un errore di tipo epistemologico che colloca quanto prodotto in riferimento ai termini utilizzati nel puro *senso comune*. Riprendiamo l'esempio sopra riportato: "il soggetto dimostra di avere un atteggiamento negativo nei confronti delle attività trattamentali". Immaginiamo la situazione per cui un operatore che ha svolto la fase di valutazione riporta ad un altro operatore, che potrebbe occuparsi della fase di progettazione del trattamento, la valutazione sopra riportata. Rispetto a quest'ultima, potrebbero sorgere, ad esempio, le seguenti domande: in virtù di quali criteri si è valutato che "il soggetto dimostra di avere un atteggiamento negativo"? Cosa si intende per "atteggiamento"? E' solo nell'esplicitazione dei presupposti su cui poggia la valutazione sopra riportata che si rende disponibile per entrambi gli operatori avere visibile qual è il valore d'uso che si sta attribuendo al costrutto di "atteggiamento" e in che modo, di conseguenza, intervenire adeguatamente sullo stesso. In assenza di questi passaggi, si genera la condizione per cui ogni operatore usa il costrutto in un modo diverso, comportando non solo la non condivisibilità di quanto si produce, in virtù del fatto che i termini impiegati nelle

produzioni stesse possono assumere un valore diverso ad ogni manifestazione, ma anche il rischio di adottare prassi diverse e frammentate.

A fronte di quanto argomentato, collocandosi come scienze “del discorso”, la demarcazione dal senso comune per le scienze *-logos* senza aderenza sul percelto è legata al piano conoscitivo. Pertanto, i criteri di demarcazione sono specificati dal *rigore dell'argomentazione*, ovvero dall'esplicitazione dei presupposti su cui poggia l'argomentazione, e dall'*adeguatezza epistemologica*, ovvero dal riferimento rigoroso al piano epistemologico entro cui si colloca l'oggetto di indagine (Turchi e Della Torre, 2007).

Al fine di esplicitare cosa si intende per “riferimento rigoroso al piano epistemologico”, si rende necessario entrare nel merito dei *livelli di realismo*.

2.3 I livelli di realismo

Come esposto nel paragrafo precedente, con *adeguatezza epistemologica* si fa riferimento “*alla collocazione dell'oggetto di indagine entro un preciso piano epistemologico*”, ovvero “*entro un'adeguata cornice conoscitiva, prima ancora che teorica*” (Turchi e Della Torre, 2007). Allo stato attuale, la riflessione epistemologica consente di individuare tre livelli di realismo, ovvero tre “costruzioni di realtà”, tre differenti modi di conoscere, in base alle differenti relazioni che è possibile individuare tra l'*osservatore*, ovvero “*le categorie, che consentono e su cui si basa la conoscenza*”, e l'*osservato*, ovvero “*ciò che scaturisce dalla conoscenza in quanto astrazione categoriale*” (Turchi, 2009).

Entrando nel particolare, i tre livelli di realismo si distinguono in *monista*, *ipotetico* e *concettuale*.

2.3.1 Il Realismo Monista

Il realismo monista considera l'esistenza di un'unica realtà, ontologicamente data, percettivamente definita, per cui l'osservato è esterno e indipendente dall'osservatore, indipendente dalle categorie conoscitive adottate per osservarlo. All'interno del processo

conoscitivo, l'osservato giunge all'osservatore in un modo che *“deve divenire sempre più aderente a come esso si coglie nel percelto”* (Turchi, 2016).⁶⁰ Le scienze che si collocano in un realismo monista si muovono su un piano empirico-fattuale, del percelto, pertanto la priorità è data all'ente, all'osservato. In riferimento a questo, entro tale piano epistemologico, è possibile costruire un sistema di conoscenza (una teoria) isomorfo rispetto alla realtà stessa (Turchi e Della Torre, 2007), ovvero le teorie prodotte sugli oggetti di indagine non sono ipotesi sulla realtà, ma coincidono con essa.

Si collocano entro un livello di realismo monista le scienze a suffisso *-ica* e *-nomos*, oltre che le scienze a suffisso *-logos* con aderenza sul percelto, ad esempio la fisica classica o la biologia. In queste scienze, è possibile riferirsi ad un ente empirico-fattuale, un percelto; pertanto, l'osservato viene prodotto dalle categorie conoscitive adottate, e, trovando corrispondenza in un percelto, continua ad essere disponibile anche in mancanza dell'osservatore che lo produce. Muovendosi su un piano epistemologico empirico-fattuale, le scienze moniste si basano su una concezione della conoscenza di tipo deterministico, ovvero la costruzione della realtà avviene secondo meccanismi lineari di causa-effetto, per cui *“annullando la causa si è in grado di non avere più la determinazione dell'effetto. [...] Individuare delle cause precise mette nelle condizioni di poter spiegare tali meccanismi e, quindi, anche di poter effettuare delle previsioni rispetto a ciò che si potrebbe verificare.”* (Turchi, 2009). Il modello medico si colloca entro il realismo monista. Infatti, in virtù della disponibilità di un percelto, l'unità anatomo-funzionale (il corpo), si rende possibile porsi obiettivi di guarigione in caso di insorgenza di una malattia, poiché a partire dall'individuazione della causa si può intervenire su di essa ed eliminare l'effetto, oltre che prevenirne la ricomparsa.

La modalità di conoscenza del realismo monista si è affermata anche al di fuori di esso, depositandosi nel *senso comune*: questo ha reso possibile al senso comune (in cui il senso scientifico si deposita) cominciare a spiegare la realtà in termini di rapporti lineari causa-effetto. Nello specifico, nel *senso comune* si è resa disponibile la possibilità di spiegare un effetto a partire dalla causa che lo ha generato, e così la possibilità di poter intervenire sulla causa al fine di eliminare l'effetto. Ad esempio, dire *“E' finito a spacciare perché*

⁶⁰ Turchi, G. P. (2016). *Manuale critico di psicologia clinica. Prolegomeni allo studio scientifico della psicologia per la salute*. Napoli : Edises.

non aveva abbastanza soldi, se trova un lavoro onesto, potrà guadagnarsi da vivere senza vendere droga” genera una realtà in cui a partire dalla causa “non aveva abbastanza soldi” si è prodotto l’effetto “è finito a spacciare”, per cui un intervento sulla causa “se trova un lavoro onesto”, implica l’eliminazione dell’effetto “potrà guadagnarsi da vivere senza vendere droga”.

Questo è ciò che accade nell’ambito del presente elaborato in fase di valutazione e successiva progettazione dell’ipotesi trattamentale. In particolare, in fase di valutazione l’attenzione è riposta sull’analisi della “personalità” dell’autore di reato, sull’individuazione di “carenze psichiche, sociali, affettive”, “punti di debolezza”, che hanno inciso sul “comportamento”, inducendo la persona alla commissione di un reato, secondo meccanismi di tipo deterministico. Si individuano pertanto cause che hanno avuto come effetto la messa in atto da parte dell’autore di reato di azioni illecite. Il passaggio successivo consiste nel tentativo di eliminare l’effetto, ovvero di eliminare, in un’ottica futura, la possibilità che le stesse azioni illecite si ripetano, attraverso un intervento sulle cause. Ecco che la progettazione dell’ipotesi trattamentale avrà come focus proprio questo, ovvero si concentrerà sull’eliminazione delle cause individuate, attraverso un percorso di “rieducazione” che ha come campo di applicazione aspetti della “personalità”, ma anche aspetti del “comportamento”, della “motivazione” e così via. Porsi entro un realismo di tipo monista risulta possibile in virtù della disponibilità di un oggetto di indagine ontologicamente esistente e sul quale, in virtù della disponibilità stessa di un percetto, è consentito produrre conoscenze di tipo induttivo e in termini di rapporti causa-effetto. La disponibilità di un percetto si rende però impossibile, per statuto epistemologico, per i costrutti indagati in fase di valutazione che, in quanto tali (costrutti) sono generati nel e dall’uso del logos. La “personalità” non esiste di per sé, così come il “comportamento” o la “motivazione”. E’ possibile *affermare* la “personalità” o *asserire* una (tra le possibili) “teorie della personalità”, ma è impossibile avere un percetto “personalità”, in quanto questa esiste nel momento in cui è il logos a generarla. Questo consente di introdurre il prossimo paragrafo, considerando che la collocazione di questi costrutti in questo tipo di realismo non risulta pertinente e comporta un errore di tipo epistemologico.

2.3.2 Il Realismo Ipotetico

Il realismo ipotetico considera la realtà come ontologicamente data, indipendente dall'osservatore, ma a differenza del realismo monista, questa risulta inconoscibile (in assenza di un ancoraggio al percetto). Ciò che è possibile in questo tipo di realismo è la formulazione di teorie, di ipotesi sulla realtà, che consentono di avvicinarsi alla conoscenza della stessa. Tale concezione della realtà si rende disponibile a partire dalla distinzione kantiana tra *noumeno* e *fenomeno*: con il primo si fa riferimento alla "cosa in sé", pensabile ma non conoscibile, con il secondo alla "cosa per come si conosce", ovvero per come si rivela all'esperienza. Nell'impossibilità di conoscere il *noumeno*, si ha la possibilità di formulare delle ipotesi e di produrre delle astrazioni categoriali (ovvero, un ente teorico che non ha alcun ancoraggio al percetto), che si avvicinano al *noumeno* ma non si sovrappongono mai ad esso (Turchi, 2016). Secondo questa distinzione, conoscere non significa *"rispecchiare una realtà precostituita cercando un adeguamento ad essa, ma comprendere soltanto la sua 'forma fenomenica'."* (Turchi, 2009). Pertanto, ad un livello di realismo ipotetico si rende necessario osservare la realtà attraverso delle teorie che consentano di avvicinarsi alla sua conoscenza, essendo quest'ultima inconoscibile. Ciascuna teoria consente di conoscere in un modo diverso un'unica realtà, inconoscibile. Da qui, il *pluralismo conoscitivo* proprio del realismo ipotetico: *"adottando una "lente" ipotetica, si considera come gli oggetti di indagine delle diverse teorie non rappresentino diversità di statuto ontologico, bensì differenze nel modo di conoscere e categorizzare la presupposizione di un'unica realtà"* (Turchi, 2009). In questo senso, ad esempio, in psicologia, non si avrà disponibile la "personalità" in quanto ente empirico, ma si avrà disponibile un osservato "personalità", generato dall'osservatore stesso, che assumerà un valore d'uso diverso a seconda della teoria di riferimento adottata. Pertanto, si avranno disponibili multiple "teorie sulla personalità". Senza il supporto della teoria di riferimento la "personalità" scompare (Turchi e Celleggin, 2010). Pur nella possibilità di sviluppare delle astrazioni categoriali, non avendo un riferimento sul percetto, un ancoraggio ad esso, queste "esistono" soltanto come generate dall'osservatore stesso, nell'uso del linguaggio. Ecco allora che l'osservato resta legato all'osservatore (Turchi, 2016).

Si collocano in questo livello di realismo le scienze *-logos* senza aderenza sul percetto, pertanto, insieme alla psicologia, fanno parte di un realismo ipotetico anche sociologia, criminologia, pedagogia, antropologia.

Proprio in questi termini, si è resa possibile la proliferazione di teorie sui costrutti adottati come oggetto di indagine dalle stesse. Riprendiamo il costrutto di “personalità”. Quest’ultima risulta inaccessibile dal punto di vista percettivo e ciò che si rende disponibile, in virtù del piano epistemologico entro cui si adagia, è la formulazione di ipotesi, di teorie, su di essa. Pertanto, si hanno a disposizione innumerevoli teorie sulla “personalità”. Ed è in virtù della lente teorica adottata che la “personalità” assume un determinato valore.

Accade quindi che un esperto predisposto all’osservazione scientifica di personalità potrà dire della “personalità” di un autore di reato diversamente da quanto un altro esperto farebbe. Allo stesso modo accade con la “motivazione” e ancora con il “comportamento”. Non c’è possibilità di creare un terreno comune in cui attribuire un valore univoco alla “personalità” o alla “motivazione”, e quindi condiviso tra tutti gli esperti predisposti, proprio in virtù del fatto che in quanto costrutti il loro valore è continuamente passibile di modifica.

Si potrebbe sentir dire “x ha una personalità introversa e a causa di questo il suo comportamento è tendente al ritiro sociale” oppure “x è tendente al ritiro sociale, motivo per cui la sua personalità è di tipo introverso”. Che valore assume la “personalità” rispetto agli stralci che sono stati riportati? Nel primo caso potrebbe essere individuata quale causa di un “comportamento tendente al ritiro sociale”, nel secondo caso invece potrebbe essere descritta come l’effetto dello stesso. Entrambi gli stralci possono assumere valore di verità e implicare una modalità di intervento completamente diversa che, stante quanto riportato nel paragrafo precedente, potrebbe avere come focus il “comportamento tendente al ritiro sociale” nel primo caso, oppure la “personalità introversa” nel secondo. Ma quale delle due è “più valida” dell’altra? E sulla base di cosa?

2.3.3 Il Realismo Concettuale

Il realismo concettuale non considera la realtà come ontologicamente data, bensì come “costruita” a partire dalle categorie conoscitive adottate per descriverla. In particolare,

ponendosi entro questo piano epistemologico, si considera l'esistenza di molteplici realtà, che non esistono a priori, ma si configurano come tali (realtà) a partire dall'uso del linguaggio, che consente di generare tali configurazioni come *costruzioni di senso a sé stanti* (Turchi, 2016). A partire da questo, il "conosciuto" (la configurazione di realtà) non ha rilevanza conoscitiva, in quanto il focus è posto sui processi di costruzione della realtà, ovvero le modalità conoscitive messe in atto: la dimensione del "come si conosce" diventa questione centrale. Il focus è completamente sull'osservatore: "*non ci si pone in termini di "scoperta" e di spiegazione della realtà, ma di descrizione dei processi che costruiscono e configurano una realtà come tale.*" (Turchi, 2009). Si collocano entro tale livello di realismo le scienze a suffisso *-ica* che utilizzano linguaggi di tipo formale per generare il dato osservativo. Ne è un esempio la chimica, la quale, attraverso l'impiego di un linguaggio formale, ha generato il dato osservativo dell'atomo. Quest'ultimo esiste in quanto astrazione categoriale, generata dal e nell'uso del linguaggio: la configurazione atomica può essere descritta, ma ogni chimico sa che l'atomo non può essere visivamente percepito. La realtà "atomo" cessa di esistere se si elimina la teoria atomica che l'ha generata (Turchi e Celleghin, 2010).

Entro un realismo di tipo concettuale, la conoscenza non dipende pertanto dalla definizione del costrutto in virtù di una specifica teoria, come accade nel realismo ipotetico, bensì il focus è posto sul *come* una specifica configurazione di realtà viene a generarsi dal e nell'uso del linguaggio. Porre, ad esempio, i costrutti di "personalità", "comportamento", "motivazione", "carriera criminale", "pericolosità sociale" entro un realismo di tipo concettuale implicherebbe considerarli non più alla stregua di un ente empirico o di un *noumeno* impossibile da conoscere, quanto piuttosto come unità simboliche (parole) che interagiscono continuamente tra di loro, nell'interazione stessa tra parlanti, generando configurazioni di realtà in cui assumono valori specifici, ma comunque passibili di cambiamento. Il focus si sposta cioè sull'uso del linguaggio, poiché è nel suo uso che la "personalità" assume un valore in un dato momento e un valore diverso nel momento dopo.

Per compiere questo passaggio, da un tipo di realismo ipotetico, che, a fronte di quanto esposto, rischia continuamente di scivolare in un realismo di tipo monista, ad uno di tipo concettuale è necessario compiere uno scarto conoscitivo. Si rende pertanto necessario

riprendere quanto la riflessione epistemologica mette a disposizione in riferimento agli “scarti paradigmatici”.

2.4 Gli scarti paradigmatici

A fronte di quanto argomentato finora, si rende necessario un ultimo passaggio, ovvero si rende necessario esplicitare in che modo il rapporto tra senso scientifico e senso comune si è modificato con il progredire del *processo conoscitivo*. E' stato esposto come la collocazione di un oggetto di indagine entro un piano epistemologico adeguato costituisce un passaggio necessario per generare teorie scientifiche in merito all'oggetto di indagine stesso. In aggiunta, “*è altresì necessario inserire la teoria di riferimento entro una cornice paradigmatica coerente con il piano epistemologico implicato*” (Turchi e Della Torre, 2007). Con il termine “paradigma”, così come definito dal filosofo Thomas Kuhn, si fa riferimento all'insieme di “*elementi di cornice per mezzo dei quali si può produrre conoscenza: gli elementi, le categorie e i punti di riferimento entro i quali si conosce*” (Kuhn, 1969)⁶¹. Nello specifico, se la teoria definisce il “cosa si conosce”, il paradigma descrive il “come si conosce”, ponendosi in quanto “*riferimento conoscitivo che delimita le modalità di conoscenza in virtù delle quali diviene possibile poi ‘operare’*” (Turchi e Della Torre, 2007). Secondo Kuhn, la storia del *senso scientifico* si caratterizza per un'alternanza paradigmatica, ovvero un'alternanza di assunti conoscitivi che si sono resi disponibili uno dopo l'altro. Tuttavia, la disponibilità di un nuovo paradigma non implica la scomparsa dei paradigmi precedenti, poiché in virtù della dialettica continua tra *senso scientifico* e *senso comune*, questi ultimi si depositano nel *senso comune* (Turchi, 2016).

Prima della rivoluzione copernicana, quindi prima che l'osservato e il percepito fossero distinti, il paradigma vigente è quello *percettivistico*, in cui il percepito si configura come elemento necessario per produrre qualsiasi tipo di conoscenza, pertanto, l'osservato (in virtù dell'uso del linguaggio) è completamente esaurito nel e dal percepito (Turchi, 2016). Questo paradigma ha reso disponibili regole d'uso come “Guarda come sei fatto.”, “Vedo

⁶¹ Kuhn, T.S. (1969). *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Einaudi, Torino.

che sei una persona di cui ci si può fidare.”, espressioni che si sono sedimentate nel *senso comune* e che abbiamo la possibilità di usare tutt’ora.

Con i paradigmi *spiritualistici* si apre la possibilità di avere disponibile un’astrazione categoriale, che può rappresentare un primo distanziamento tra percepito e osservato: nello specifico, si genera la possibilità di riferirsi ad un’entità immateriale, che non trova corrispondenza in un percepito, “spirituale” appunto. Si depositano nel *senso comune* espressioni come “È stata la volontà di Dio.”, “Era destino che andasse così.” (Turchi 2016).

È stato esposto in precedenza come con la rivoluzione copernicana si sia segnata una distinzione netta tra la modalità di conoscenza del *senso scientifico* e quella del *senso comune*, in quanto il dato osservativo viene distinto da quello percettivo. Si genera la possibilità di produrre conoscenza a prescindere dall’ancoraggio o meno ad un percepito, possibilità generata dal e nell’uso del linguaggio. I paradigmi spiritualistici sono stati sostituiti da quelli *meccanicistici*, in cui le formulazioni scientifiche assumono la forma di *asserzione*, in virtù dell’impiego di un linguaggio formale o di un uso particolare del linguaggio ordinario,⁶² espresse in forma di *legge* e la nozione principale è quella di *causa* (Turchi e Celleghin, 2010). L’avvento dei paradigmi meccanicistici rende disponibile la spiegazione della realtà sotto forma di rapporti causa-effetto. Ciò che si deposita all’interno del *senso comune* sono espressioni come “Questo è successo a causa tua”, “Ti comporti così a causa delle persone che frequenti”.

Con la pubblicazione della Teoria della Relatività di Albert Einstein nel 1905, i paradigmi meccanicistici sono sostituiti da quelli *relativistici*, in cui la nozione centrale è quella di *energia* e la forma dell’asserto quella della *teoria*. Con i paradigmi relativistici il dato osservativo si distanzia ulteriormente dal dato percettivo. Di fatto, l’energia è definita nella teoria della relatività come il prodotto tra la massa e la velocità della luce al quadrato, l’energia non trova ancoraggio in un percepito, non è percepibile, le nozioni di spazio e tempo diventano relative, non si parla più di uno spazio “fisico” (Turchi, 2016). Nel *senso comune* si depositano espressioni come “Dipende dai punti di vista”, “Non farti ingannare dalle apparenze”.

⁶² Si rimanda al paragrafo 2.2 per un approfondimento.

Infine, con la formulazione del Principio di Indeterminatezza di Heisenberg nel 1927 si ha un ulteriore passaggio: i paradigmi relativistici lasciano spazio a quelli *interazionistici*, in cui la forma dell'asserto è il *principio* e la nozione centrale è l'*interazione*⁶³. Secondo il principio di Heisenberg “*non possiamo determinare simultaneamente la misura di coppie di variabili di una particella: quanto più esattamente determiniamo la posizione di un corpuscolo, tanto più approssimativa sarà la precisione raggiungibile nella misura della sua quantità di moto, perché nel frattempo la realtà è già cambiata*”. Heisenberg asserisce che non è possibile compiere le due azioni contemporaneamente, ovvero misurare la massa e lo spostamento di una particella, poiché nel momento in cui si rileva la massa della particella, questa si sposta, e non si può escludere che la particella sia in un certo punto, in un momento, e che sia in un qualsiasi altro punto in un momento diverso: questo permette di formalizzare l'incertezza (Turchi, 2016).

L'*incertezza* diventa elemento fondante: non si asserisce l'esistenza di una realtà data, esterna, che può essere “scoperta” e interpretata in diversi modi a seconda delle teorie di riferimento, ma sono le stesse teorie e i sistemi di riferimento che generano la realtà, nominandola come tale (Turchi, 2016). Pertanto, con l'avvento dei paradigmi interazionistici si assume che la realtà è completamente incerta e inscindibile dall'osservatore. Il principio di indeterminatezza consente l'ingresso del senso scientifico in un realismo di tipo concettuale, per cui si ha il massimo distacco dal senso comune e dall'aderenza ad un percelto, infatti, diversamente da quanto avvenuto per gli altri paradigmi, i paradigmi interazionistici non hanno ancora depositato alcuna espressione nel *senso comune*.

Da questo momento in poi, il *senso scientifico* non risponde più alla domanda "Perché?", ma risponde alla domanda “Come?”, ovvero descrive come il processo di configurazione di realtà, in virtù del principio adottato, consente la configurazione della realtà stessa (Turchi, 2016). Porsi nell'alveo dei paradigmi interazionistici implica, pertanto, porre la massima attenzione sul *dire*, ossia sul processo che, nella certezza del suo incedere,

⁶³ L'interazione si descrive come “*processo diacronico mediante il quale si generano, a partire da uno o più elementi a loro volta generati dal medesimo processo (contemporaneamente o precedentemente), assetti/configurazioni che possono essere descritti – e dunque appartenere a – da linguaggi formali (dunque teorici) o dal linguaggio ordinario*” (Turchi e Orrù, 2014).

genera configurazioni di realtà che, in virtù dell'incertezza, risultano in costante modificazione (Turchi e Cellegghin, 2010).

Discipline come la psicologia, ma anche la sociologia e la criminologia, continuano ad adagiarsi entro paradigmi relativistici, in un realismo di tipo ipotetico, scivolando continuamente entro paradigmi di tipo meccanicistico e in un realismo di tipo monista, compiendo errori di tipo epistemologico in virtù della mancata aderenza ai criteri di demarcazione. Riportando l'argomentazione nell'ambito del presente elaborato di tesi, è possibile asserire a questo punto della trattazione le criticità che allo stato attuale caratterizzano la gestione del trattamento in misura alternativa: la proliferazione teorica sui costrutti di riferimento, la conseguente mancanza di definizioni univoche dei costrutti utilizzati, comuni e condivise tra gli operatori predisposti, la mancanza di linee guida di intervento altrettanto comuni e condivise, e pertinenti ed adeguate al piano epistemologico entro cui i costrutti si collocano. L'erogazione del programma trattamentale risulta il prodotto di valutazioni che, stante quanto sopra riportato, non possono dirsi di *senso scientifico*. Si rende necessario, pertanto, compiere uno scarto, tornare alle fondamenta per poi ripartire, spostarsi dal piano del *detto* a quello del *dire*. Da qui l'esigenza di ripensare all'intero piano di gestione delle misure alternative. Lo scarto che con il presente elaborato si vuole proporre consiste nel collocarsi entro un realismo di tipo concettuale, coerentemente agli assunti conoscitivi offerti dai paradigmi interazionistici, nello specifico dal Paradigma Narrativistico, per rispondere all'esigenza delineata nel primo capitolo di *generare una riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*.

2.5 Il Paradigma Narrativistico

Il Paradigma Narrativistico, che risiede nell'alveo dei paradigmi interazionistici, assume la realtà in quanto configurazione e non come dato di fatto, realtà generata dalle "produzioni discorsive" messe in atto per conoscerla in quanto tale. Pertanto, entro il paradigma narrativistico, la realtà non è conoscibile a prescindere dalle categorie conoscitive (intese discorsivamente) adottate per conoscerla. Coerentemente con gli assunti conoscitivi di questo paradigma, non si considerano legami di causa-effetto,

poiché non è contemplato alcun piano empirico-fattuale cui riferirsi. Ciò che invece si considerano sono i *legami retorico-argomentativi*, ovvero i legami tra gli elementi (i contenuti) della configurazione discorsiva, che nel dipanarsi incessante del processo discorsivo, “*rendono un argomento in virtù di una retorica precipua*”, ovvero utilizzano gli elementi stessi per mantenere alta l’efficacia dell’argomento che si sta utilizzando (Turchi e Gherardini, 2014).⁶⁴ In virtù dell’assenza di nessi empirico-fattuali e quindi di legami di tipo causa-effetto, si rende impossibile “prevedere” cosa accadrà. Diversamente, si rende possibile l’*anticipazione* di possibili scenari che potrebbero generarsi a fronte dei processi discorsivi in atto in una configurazione di realtà “attuale”. Nello specifico, “*l’anticipazione consente di evocare/gestire molteplici, differenti e incerte configurazioni discorsive che si possono verificare e non si sono ancora verificate. Si abbandona pertanto l’assunzione di una realtà ‘deterministicamente’ intesa in favore di un’ottica di ‘incertezza’*” (Turchi e Gherardini, 2014; Turchi, 2009). Da qui la necessità di descrivere gli oggetti di indagine che non si presentano in quanto fenomeni o enti, ma in quanto realtà discorsivamente intese e processualmente configurate. L’assunto della conoscenza si basa, pertanto, sul linguaggio che, in virtù della valenza ostensiva, consente la generazione del processo discorsivo, della configurazione di realtà. Assume centralità la dimensione diacronica, il processo discorsivo che genera la realtà, a discapito della dimensione sincronica, ovvero del declinato prodotto dal processo, la realtà stessa.

La cornice conoscitiva del Paradigma Narrativistico fin qui esposta pone nelle condizioni di considerare le configurazioni generate nel processo discorsivo come “reali” nei loro effetti pragmatici nel senso comune, i quali intrecciandosi fra loro costituiscono una trama narrativa che genera e mantiene la coerenza della configurazione discorsiva stessa. Tale *coerenza narrativa* si configura come la proprietà delle produzioni discorsive “*di mantenere congruenza e uniformità in modo tale che non sia possibile generare una contraddizione in termini narrativi, ovvero in modo tale da mantenere una configurazione discorsiva che, per senso comune, risulti appunto ‘comune’*” (Turchi, 2009).

⁶⁴ Turchi, G. P., & Gherardini, V. (2014). *La mediazione dialogica. Fondazione scientifica, metodo e prassi in ambito penale, civile e commerciale, familiare e di comunità*. Franco Angeli.

A fronte di quanto esposto, a livello metodologico, il paradigma delineato si basa sull'analisi del testo e sull'utilizzo di strumenti statistici che consentono l'analisi delle produzioni discorsive. L'oggetto della conoscenza risulta la configurazione discorsiva, il *testo*. Pertanto, non è necessario fare riferimento a chi produce il testo, in quanto è il testo stesso, il processo discorsivo nel suo fluire, a racchiudere in sé ciò che il senso comune afferma realtà di fatto (Turchi, 2009).

Porsi entro il Paradigma Narrativistico e in un realismo di tipo concettuale consente di assumere quale oggetto di indagine il linguaggio e di descrivere come, nel suo dipanarsi, questo consente a sua volta la generazione della realtà. L'apparato teorico-metodologico che compie questa operazione e che si prende a riferimento nel presente elaborato di tesi è la Scienza Dialogica.

2.6 La Scienza dialogica

La Scienza Dialogica si pone come apparato conoscitivo che consente di rendere formale il processo discorsivo che, nel suo fluire, genera la realtà. Il processo dialogico, coerentemente con gli assunti del Paradigma Narrativistico che la Scienza Dialogica prende a riferimento, può essere definito come *l'impiego del linguaggio ordinario che genera, costruisce e mantiene una configurazione discorsiva che si impone come realtà, per quanto non reale, nei suoi effetti pragmatici* (Turchi e Orrù, 2014). È stato esposto in precedenza come, in virtù della *valenza ostensiva*, proprietà intrinseca del linguaggio, è possibile conferire alle unità simboliche valori d'uso plurimi e incerti, che possono modificarsi ad ogni manifestazione delle stesse. Ciò che ne deriva è che per *descrivere* la realtà occorre prima di tutto descrivere le regole d'uso del linguaggio. La concettualizzazione che permette di formalizzare le diverse *regole d'uso* del linguaggio prende il nome di *Repertorio Discorsivo*. Quest'ultimo è definito come *“modalità finita di costruzione della realtà, linguisticamente intesa, con valenza pragmatica, che raggruppa anche più enunciati (denominati “arcipelaghi di significato”), articolati in frasi concatenate e diffusa con valenza di asserzione di verità, volta a generare (costruire)/mantenere una coerenza narrativa”* (Turchi e Orrù, 2014). La formalizzazione delle regole d'uso nei diversi repertori discorsivi, dunque, permette di

descrivere le modalità attraverso cui l'ostensione del linguaggio giunge a generare un
senso di realtà.

Entrando nel merito della definizione di Repertorio Discorsivo sopra riportata, per “modalità finita di costruzione della realtà” si fa riferimento al fatto che il Repertorio Discorsivo si manifesta in quanto realtà discorsivamente intesa a sé stante. Ad esempio, il repertorio costituito dalle unità simboliche “E’ necessario che l’autore di reato rispetti gli obblighi e le prescrizioni previste dal trattamento per essere rieducato e reinserito in società” si rende disponibile in quanto realtà di fatto, in un modo compiuto e finito, in quanto consente di definire ciò che è “necessario” che l’autore di reato faccia per essere reinserito, tanto per chi “parla”, quanto per chi “ascolta”. In riferimento a quanto appena riportato, con valenza pragmatica si fa riferimento, pertanto, alla possibilità di rendere immediatamente fruibile per chi “ascolta” quanto si sta dicendo, nella misura in cui il Repertorio Discorsivo consente di *“esprimere la certezza di ciò che è il declinato del processo dialogico in ciò che viene detto”*, conferendo in questo modo alla configurazione il valore di realtà di fatto (Turchi e Orrù, 2014). Gli “arcipelaghi di significato” indicano le tipologie di contenuto che contribuiscono alla costruzione del repertorio, che possono essere svincolabili dal Repertorio Discorsivo e coinvolte in altri impieghi del linguaggio, ovvero gli stessi contenuti possono essere usati in Repertori Discorsivi diversi. Infine, con “asserzione di verità” si fa riferimento al valore di verità che quanto viene detto assume, ovvero il Repertorio Discorsivo si manifesta in quanto vero di per sé, per il semplice fatto che viene “detto così”. In virtù delle caratteristiche del Repertorio Discorsivo appena riportate, quest’ultimo consente di generare e mantenere la “coerenza narrativa” della configurazione di realtà generata (Turchi e Orrù, 2014).

Allo stato attuale i Repertori Discorsivi sono organizzati e suddivisi in:

- *Repertori Discorsivi di mantenimento*, che si caratterizzano per mantenere la configurazione di realtà fissa, stabile, uguale a sé stessa. Pertanto, non consentono di produrre uno spostamento verso configurazioni discorsive “altre”. Rientrano in questa tipologia di repertori produzioni discorsive quali, ad esempio, “E’ tutto inutile. Scontata la pena, fuori continuerò ad avere una vita complicata” o ancora “Secondo me è intenzionato ad usare il trattamento in modo costruttivo” (in entrambi gli stralci, non si contemplan scenari “altri”, la realtà si riduce a quanto riportato nel testo);

- *Repertori Discorsivi generativi*, che si caratterizzano per contribuire a generare configurazioni di realtà “altre”, ovvero generano un cambiamento della configurazione. Pertanto, consentono di produrre uno spostamento rispetto alla configurazione discorsiva già resa disponibile. Un esempio di produzione discorsiva che rientra in questa tipologia di repertori può essere: “Intraprenderò il percorso di trattamento collaborando con gli operatori che mi seguiranno, così da dimostrare sia a loro che alla mia famiglia che posso cambiare” (nello stralcio riportato, gli elementi sono organizzati in una modalità per cui si innesca un movimento di cambiamento);
- *Repertori Discorsivi ibridi*, che si caratterizzano per la possibilità di poter incrementare il mantenimento di una configurazione di realtà o di contribuire a generare uno spostamento verso configurazioni “altre”.

Avendo a disposizione la formalizzazione dei Repertori Discorsivi si è, pertanto, nella condizione di poter descrivere le modalità impiegate nella costruzione di una specifica configurazione di realtà e di conseguenza di poter intervenire sulla stessa in un'ottica di cambiamento. Si riprende, a titolo esemplificativo, la produzione discorsiva “E’ tutto inutile. Scontata la pena, fuori continuerò ad avere una vita complicata”, che rientra nella tipologia dei repertori di mantenimento, andando a configurare una realtà statica e immutabile. Si potrebbe intervenire allora su di essa attraverso l'utilizzo di produzioni discorsive generative, che consentono di generare configurazioni di realtà “altre” e quindi di produrre uno spostamento. In risposta ad un autore di reato che configura la propria realtà come nello stralcio sopra riportato, un operatore potrebbe, ad esempio, chiedere: “se dovessi descrivere una vita non complicata, come la descriveresti? Questo potrebbe aprire alla possibilità di generazione di altro testo da parte dell'autore di reato, ovvero di altre produzioni discorsive che aprono alla possibilità di una configurazione di realtà diversa da quella in cui “la vita è complicata”.

A questo punto della trattazione, si rende necessaria la delineazione del riferimento teorico adottato dalla Scienza Dialogica, che consente di “*formalizzare cosa si conosce all'interno degli assunti conoscitivi del Paradigma Narrativistico*” (Turchi & Orrù, 2014): la Teoria dell'Identità dialogica.

2.6.1 La Teoria dell'Identità dialogica

La Teoria dell'Identità Dialogica si pone quale “strumento di osservazione” attraverso il quale è possibile rendere conto “*di ciò che è in continuo divenire e che, in uno specifico momento, è identico solo a se stesso (il processo dialogico) in quanto è in quell'istante (discorsivo) che assume quel valore*” (Turchi e Vendramini, 2017).⁶⁵ Nello specifico, avere a disposizione tale supporto teorico consente di effettuare il passaggio dal *come* si conosce al *cosa* si conosce, ovvero di declinare le unità simboliche in oggetto di indagine ed intervento. Nello specifico, l'identità dialogica si configura come il valore di un'unità simbolica proprio di uno specifico momento di manifestazione del linguaggio. Quest'ultimo risulta essere il prodotto dell'interazione continua tra le diverse produzioni discorsive⁶⁶. Facendo ricorso al concetto di “spazio geometrico”, con il quale, in questa sede, si fa riferimento al luogo teorico in cui prendono forma le produzioni discorsive (indicato come “spazio discorsivo”⁶⁷), è possibile individuare una specifica identità dialogica come un “punto geometrico” risultante dall'intersezione (interazione) di diverse dimensioni (diverse produzioni discorsive).

Entrando nel merito delle dimensioni cui si fa riferimento, l'identità dialogica si genera mediante l'intersezione di tre vertici discorsivi, definite *polarità discorsive*, che rappresentano le tre modalità attraverso cui è possibile conferire un valore all'identità dialogica stessa. Le tre polarità discorsive interagiscono tra di loro contemporaneamente, partecipando in egual misura rispetto alla costruzione dello specifico valore d'uso dell'unità simbolica. In tal senso, è possibile rappresentare l'identità dialogica come un triangolo equilatero: le tre polarità ne rappresentano i vertici e l'identità dialogica l'intersezione delle bisettrici del triangolo.

Le tre polarità si distinguono in:

⁶⁵ Turchi, G., & Vendramini, A. (2017). *De Rerum Salute. Teoria e prassi per un'architettura dei servizi generativa di Salute*. Napoli: EdISES srl.

⁶⁶ Con produzioni discorsive si fa riferimento ad *aggregazioni di unità simboliche* (Turchi e Vendramini, 2017).

⁶⁷ Con spazio discorsivo si fa riferimento all'insieme delle infinite possibili configurazioni discorsive che possono generarsi dal processo discorsivo stesso (Turchi e Vendramini, 2017).

- la polarità del *resoconto*, detta anche *personalis* o polarità dell'*auto-attribuzione*, fa riferimento alle produzioni discorsive che generano un senso della realtà che offre un resoconto *di/su qualcosa*; nella declinazione della lingua italiana, il polo del resoconto si focalizza sull'uso della prima e terza persona singolare e plurale (*io, egli, noi, essi*), sia in termini attuali, che retrospettivi e anticipatori;
- la polarità della *narrazione*, detta anche *alter* o polarità dell'*etero-attribuzione* fa riferimento alle produzioni discorsive che generano un senso della realtà che offre una narrazione *verso qualcosa*; nella declinazione della lingua italiana, il polo della narrazione si focalizza sull'uso della seconda persona singolare e plurale (*tu, voi*), sia in termini attuali, che retrospettivi e anticipatori;
- la polarità della *matrice collettiva*, detta anche *propter omnia - propter omnes*, è data da tutte le produzioni discorsive possibili in un dato momento discorsivo, ovvero racchiude ed esaurisce tutte le produzioni discorsive presenti in un dato momento nello spazio discorsivo; pertanto, la polarità della matrice collettiva *sta prima* delle altre polarità e contiene tutte le produzioni discorsive possibili e attuabili nelle polarità della narrazione e del resoconto.

Stante quanto riportato, ne consegue che le polarità alter e personalis risultano essere già disponibili nel vertice della matrice collettiva e che ciò che si rende disponibile nello spazio discorsivo risultano essere le produzioni discorsive nella forma di resoconto o narrazione, ovvero sotto forma di produzioni discorsive che “configurano il senso su di sé” (resoconto) o di produzioni discorsive che “configurano il senso verso di sé” (narrazione). Le polarità Alter e Personalis esprimono pertanto valori di senso diversi fra loro, ne consegue che esse non possono coesistere nello stesso momento/istante discorsivo, ma “*procedono contemporaneamente l'una nell'interazione con l'altra*” (Turchi e Vendramini, 2017).

A titolo esemplificativo, il “trattamento”, in quanto identità dialogica discorsivamente costruita, assumerà un dato valore a seconda di come, ad esempio, un autore di reato in *Personalis* dirà del proprio trattamento, di come un esperto in *Alter* dirà del trattamento dell'autore di reato, e di quanto la *Matrice collettiva* renderà disponibile in termini di produzioni discorsive possibili in riferimento ad uno specifico periodo storico-culturale. Nello specifico, una produzione discorsiva in polarità *alter*, quindi ciò che potrebbe dire

in termini di *narrazione* un esperto di settore, potrebbe essere “Per far sì che il trattamento in misura alternativa abbia come fine ultimo il ritorno in società, è necessario che l’autore di reato rispetti gli obblighi e le prescrizioni previste dallo stesso, pena la revoca”. Una produzione discorsiva in *personalis*, quindi ciò che un autore di reato potrebbe dire in termini di *resoconto*, potrebbe essere “Se rispetto tutti gli obblighi e le prescrizioni del trattamento, allora sarò libero”. Il valore d’uso attribuito all’unità simbolica “trattamento” sarà fornito dal contributo di entrambe le produzioni discorsive riportate come esempio, nell’interazione delle stesse, e andrà a sedimentarsi tra le produzioni discorsive della *matrice collettiva*, mettendo a disposizione quello specifico valore d’uso nelle produzioni discorsive future, oltre che in quelle già prodotte. Si pensi a quanto la matrice collettiva rendeva disponibile prima che si iniziasse a contemplare la possibilità di eseguire il percorso di trattamento in misura alternativa, quindi all’interno della comunità stessa, o a prima che si iniziasse a contemplare la possibilità di “rieducazione” e cambiamento dell’autore di reato. Il trattamento era concepito per essere eseguito in carcere, al fine di allontanare l’autore di reato, fonte di pericolo sociale, dalla società stessa, ed è stato definito ad esempio, per un certo periodo storico, come “correttivo” rispetto al codice dei valori e della morale dell’autore di reato. Quali produzioni discorsive si rendevano disponibili? “È giusto che sia stato allontanato dalla società, è pericoloso. Con il trattamento in carcere potrà ripensare a quello che ha fatto e rendersi conto dei propri errori”; “Il trattamento in carcere? Ha commesso così tanti reati che una volta fuori riprenderà con la vita di prima. Solo un miracolo potrebbe cambiarlo, tanto vale che stia dentro”. Questi potrebbero essere esempi di opinioni di senso comune che ancora oggi possiamo ritrovare nei discorsi quotidiani e che si sono generate a partire dall’interazione dei diversi valori d’uso che sono stati attribuiti al trattamento nel corso del tempo.

A fronte della descrizione delle tre polarità e coerentemente agli assunti del paradigma narrativistico, si sottolinea come lo spazio discorsivo sarà occupato non da “parlanti fisici”, quanto piuttosto dalle modalità d’uso del linguaggio che, nell’interazione, conferiscono un valore specifico alle unità simboliche. Inoltre, il valore dell’unità simbolica non sarà proprio di alcuno dei tre vertici, ma sarà generato, come già specificato, dall’interazione delle tre polarità e risiederà pertanto nel triangolo nel suo complesso (Turchi e Vendramini, 2017).

Proseguendo nell'illustrazione teorica, si rende necessario descrivere altre due dimensioni.

E' stato esposto come le polarità alter e personalis non coesistono nello stesso tempo discorsivo, ma che procedano contemporaneamente nell'interazione. Il procedere del "tempo discorsivo", denominato tempo *kairos* rappresenta la quarta dimensione dell'Identità Dialogica. Il tempo *kairos* si pone in termini antinomici rispetto al tempo *chronos*. Quest'ultimo fa riferimento al tempo in termini logico-sequenziali, ossia al susseguirsi degli eventi in riferimento alla percezione delle cose del mondo materiale. Il tempo *kairos*, invece, è "“il tempo speciale, che sta in mezzo”; ‘il tempo giusto od opportuno’; l'aspetto ‘speciale’ è conferito proprio dall'uso che si fa di un certo termine (l'unità simbolica) in un determinato istante” (Turchi e Vendramini, 2017). Il tempo *kairos* si riferisce pertanto ai momenti di generazione dello spazio discorsivo, ovvero ai momenti di attribuzione di senso alle unità simboliche, che sono propri e specifici di quello stesso momento discorsivo. In questo modo, lo spazio discorsivo si viene a configurare in termini di costante mutamento, generato a partire dalle produzioni discorsive disponibili che, nella continua e incessante interazione, generano a loro volta un'Identità Dialogica specifica in un momento *kairos*, che sarà diversa dalle Identità Dialogiche generate in momenti discorsivi precedenti o successivi. Da questo ne consegue che

“le modifiche del valore d'uso dell'unità simbolica, – ovvero dell'Identità Dialogica caratteristica - si realizzano in un susseguirsi di produzioni discorsive che fanno scandire il tempo kairos ogniqualvolta si compie un passaggio da Personalis ad Alter, e viceversa. L'Identità Dialogica non è pertanto un punto fermo nello spazio discorsivo ma è coinvolta in un incessante movimento diacronico, dato dal susseguirsi delle produzioni discorsive secondo queste due polarità e che procede secondo una precisa direzione” (Turchi e Vendramini, 2017).

Con “precisa direzione” si fa riferimento alla quinta ed ultima dimensione, ovvero la *coerenza narrativa*. Con quest'ultima si intende la “*proprietà intrinseca del processo discorsivo che organizza gli elementi della produzione discorsiva stessa,*

in modo da mantenere costante la congruenza e l'integrità dei processi discorsivi messi in atto a prescindere da incongruenze, contraddizioni semantiche, di carattere logico-temporale od altro" (Turchi e Vendramini, 2017). Ne consegue che, pur avendo ogni polarità la propria coerenza narrativa, ogni polarità è in interazione con le altre e nell'interazione generano una specifica Identità Dialogica, che si caratterizza anch'essa per una specifica coerenza narrativa. Pertanto, la coerenza narrativa dell'Identità Dialogica propria di uno specifico tempo *kairos* è in grado di richiamare verso sé le coerenze narrative delle polarità discorsive Personalis, Alter e Matrice collettiva, orientandole, appunto, verso una "precisa direzione".

A titolo di esempio, si riporta di seguito una rappresentazione illustrativa dell'Identità Dialogica:

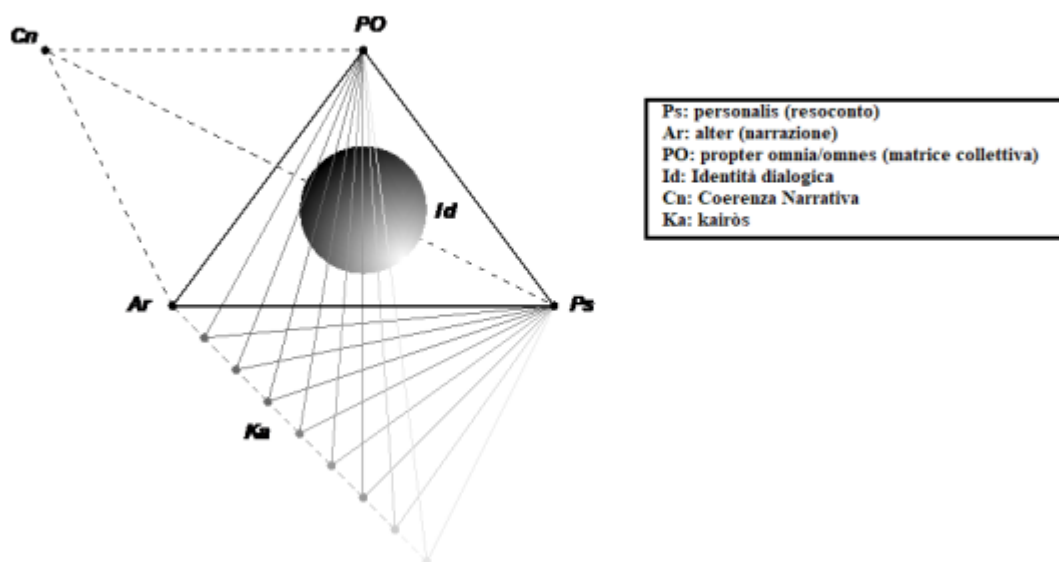


Figura 1: Rappresentazione iconografica delle interconnessioni delle cinque dimensioni che compongono l'identità dialogica.

Stante quanto argomentato, risulta utile descrivere un particolare assetto discorsivo che può caratterizzare l'Identità Dialogica: il *processo di tipizzazione dell'Identità Dialogica*. E' stato esposto come, a fronte dell'interazione delle dimensioni discorsive descritte, un'unità simbolica assuma un certo valore in un tempo *kairos*,

dato dal contributo delle produzioni discorsive delle tre polarità. Può accadere che le polarità in *alter* e *personalis* impieghino le stesse modalità discorsive e gli stessi contenuti, andando a generare un assetto in cui quanto offerto in termini di *resoconto* e quanto offerto in termini di *narrazione* si “sovrappongono” (Turchi e Vendramini, 2017). Riprendiamo l’unità simbolica “trattamento” e gli esempi che si sono riportati sopra:

- “Per far sì che il trattamento in misura alternativa abbia come fine ultimo il ritorno in società, è necessario che l’autore di reato rispetti gli obblighi e le prescrizioni previste dallo stesso, pena la revoca”;
- “Se rispetto tutti gli obblighi e le prescrizioni del trattamento, allora sarò libero”.

Cosa possiamo dirci rispetto agli stralci riportati? Entrambi configurano il “trattamento” come mezzo attraverso il quale concludere il percorso di esecuzione della pena ed entrambi riportano il focus sul rispetto di obblighi e prescrizioni. Posta in questi termini, la configurazione di realtà “trattamento” che potrebbe generarsi dall’interazione di queste produzioni discorsive, potrebbe essere quella per cui il “trattamento” si riduce ad un’unica possibilità, intesa in termini di unica realtà di fatto, ovvero l’imposizione di obblighi e prescrizioni nel primo stralcio e il rispetto di obblighi e prescrizioni nel secondo. Pertanto, pur nella disponibilità di infinite possibilità che il linguaggio offre nella costruzione dell’Identità Dialogica “trattamento”, viene mantenuta l’integrità di un’unica “traiettoria discorsiva” (coerenza narrativa) esaurendo “ciò di cui si parla” in un’unica possibilità soltanto. “*L’Identità Dialogica risulta pertanto ‘tipizzata’ nel momento in cui ciò di cui si parla coincide con una ‘tipologia’ di fatti e non manifestazioni di ostensione sempre diverse*”. Si può parlare allora di “carriera biografica”, definita come “*la trama di produzioni discorsive poste in termini attuali e in anticipazione (proiezione futura), che caratterizzano sia il livello di resoconto personale che di narrazione da parte di terzi (anche istituzionale) e che assumono carattere di previsioni e/o di spiegazioni rispetto al comportamento attuale e/o passato*” (Turchi e Vendramini, 2017). Di contro, ampliando le possibilità discorsive contemplabili nelle produzioni di testo, ovvero promuovendo un assetto discorsivo in cui le produzioni in *alter* e *personalis* non si “sovrappongono”, l’Identità Dialogica si “espande”. In questo

caso, si parla di “biografia”, ovvero “*l’insieme di produzioni discorsive che configurano l’intero spettro degli eventi che si sono descritti, e che contemplan l’anticipazione degli scenari possibili a partire da un punto della traccia biografica, che altrimenti genererebbero l’inesco di configurazioni discorsive ascrivibili ad un processo di ‘carriera biografica’*” (Turchi e Vendramini, 2017).

Rispetto a quanto appena esposto in riferimento al *processo di tipizzazione*, si vuole riportare l’attenzione su un ulteriore elemento, ovvero sul ruolo ricoperto dall’autore di reato all’interno del percorso trattamentale in misura alternativa. Come per il “trattamento”, anche l’unità simbolica “autore di reato” in quanto utente di un percorso trattamentale può essere considerata una configurazione di realtà discorsivamente intesa, in virtù della riflessione epistemologica portata avanti fino a questo punto. In quanto configurazione di realtà, questa sarà generata da tutte le “voci” coinvolte, da tutte le produzioni discorsive disponibili in un dato momento, ad esempio da ciò che l’autore di reato dirà di se stesso, da ciò che i ruoli predisposti diranno di lui e da quanto depositato nella *matrice collettiva*. Riprendendo quanto esposto sul “trattamento” come realtà discorsivamente intesa, si potrebbe incorrere in un processo di tipizzazione anche per la realtà “autore di reato come utente di un percorso trattamentale”. Ad esempio, sempre facendo riferimento ai due stralci sopra riportati, un “autore di reato” potrebbe venire a configurarsi come colui che deve rispettare obblighi e prescrizioni, riducendo il contributo che può offrire nel suo percorso trattamentale a questa unica possibilità. Questo aspetto sarà ripreso nel Capitolo 3.

La teoria dell’Identità dialogica consente pertanto di fondare il metodo dell’intervento nell’ambito di riferimento, in quanto, la descrizione di come si generano le unità simboliche (il loro uso) che compongono lo spazio discorsivo, offre il fondamento teorico riguardo a come possa essere modificato il loro uso, pur mantenendo lo stesso contenuto, laddove si intervenga con obiettivi di cambiamento.

In conclusione, a fronte della cornice teorica descritta e adottata nel presente elaborato di tesi, si intende proporre una *riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*,

spogliando quest'ultimo dalle criticità che l'impiego di costrutti continuamente soggetti ad ostensione implica e collocandolo entro un piano epistemologico rigoroso e pertinente. Prima di ciò, però, si rende necessario un ultimo passaggio, che è stato accennato nel presente paragrafo e che verrà affrontato nel prossimo capitolo: qual è il contributo che allo stato attuale un autore di reato può offrire al proprio percorso trattamentale?

Capitolo 3: Per una riconfigurazione del ruolo di autore di reato come membro della Comunità

Introduzione

Nel capitolo precedente è stata intrapresa una riflessione epistemologica che ha consentito di ripercorrere le modalità di produzione di conoscenza attualmente utilizzate dalle discipline psicologiche, sociologiche, criminologiche, e di individuare gli aspetti critici che, a partire dall'utilizzo delle suddette modalità, si riscontrano nell'ambito del presente elaborato. In particolare, rispetto alle fasi in cui si articola il percorso di concessione di una misura alternativa (valutazione e progettazione di un'ipotesi di trattamento) e all'erogazione del programma trattamentale, è stato esposto come gli operatori predisposti ricorrono all'uso di costrutti che, a seconda della teoria presa a riferimento, assumono valori d'uso differenti ad ogni manifestazione. Ciò comporta non solo una proliferazione teorica che non consente di avere una conoscenza comune rispetto ai costrutti utilizzati, ma anche l'adozione di prassi di intervento non condivisibili fra i ruoli coinvolti e frammentate. Ulteriore aspetto emerso, in virtù della riflessione epistemologica compiuta, riguarda il rigore scientifico con cui queste discipline producono conoscenza che, a fronte della mancata aderenza ai *criteri di demarcazione* da parte delle stesse, è stato individuato come critico.

Per far fronte alle criticità sopra riportate e rispondere all'esigenza delineata nel primo capitolo di *generare una riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*, la riflessione epistemologica ha consentito di effettuare uno scarto conoscitivo, un cambio di prospettiva, spostandosi da un piano di produzione di conoscenza che porta con sé gli aspetti critici delineati, ad uno fondato epistemologicamente e pertanto rigoroso rispetto alla conoscenza che produce. Collocandosi entro un tipo di realismo concettuale, e coerentemente agli assunti conoscitivi offerti dal paradigma Narrativistico, si è individuata la Scienza Dialogica quale riferimento che consente di assumere il *logos*, il linguaggio, ad oggetto di indagine e di descrivere come questo consente a sua volta la generazione della realtà. Attraverso la formalizzazione delle regole d'uso del linguaggio (i Repertori Discorsivi) si è nelle condizioni di poter descrivere le modalità (discorsive) attraverso cui l'ostensione del linguaggio giunge a generare un senso di realtà. La Scienza

Dialogica assume, pertanto, quale focus di indagine e di intervento le configurazioni di realtà, discorsivamente intese e processualmente costruite, adottando a principio l'interazione e l'incertezza che questo porta con sé.⁶⁸

È stato esposto nel capitolo precedente come, ponendosi entro l'alveo della Scienza Dialogica, è possibile considerare il "trattamento in misura alternativa" in quanto configurazione di realtà discorsivamente intesa e generata dal e nell'interazione di modalità discorsive che lo descrivono come tale. Il "trattamento in misura alternativa" andrà a configurarsi, pertanto, a partire dalle produzioni discorsive disponibili per descriverlo (e depositate all'interno della *matrice collettiva*), e nell'interazione tra le produzioni discorsive adottate da tutte le "voci" coinvolte (ad esempio, da ciò che un autore di reato potrebbe dire del proprio trattamento, da ciò che gli operatori predisposti e gli altri ruoli coinvolti potrebbero dire del trattamento di un autore di reato).⁶⁹

Allo stesso modo, è stato esposto come anche la realtà "autore di reato come utente di un percorso trattamentale" può essere considerata come una configurazione di realtà discorsivamente intesa e processualmente costruita e generata da tutte le "voci" coinvolte, ad esempio da ciò che l'autore di reato dirà di se stesso, da ciò che i ruoli predisposti diranno di lui e da quanto depositato nella *matrice collettiva*.

Il capitolo precedente si è concluso con una domanda: qual è il contributo che allo stato attuale un autore di reato può offrire al proprio percorso trattamentale?

Riprendendo quanto riportato in introduzione al primo capitolo del presente elaborato, è stato esposto come un autore di reato, in quanto soggetto che ha violato una legge e ricevuto una sentenza di condanna, viene inserito in un percorso di tipo "rieducativo", che ha l'obiettivo di "risocializzazione" e successivo reinserimento in società. Nel caso specifico dell'esecuzione del trattamento in misura alternativa, l'iter normativo prevede la presa in carico dello stesso da parte degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), uffici deputati alla gestione dell'apparato di esecuzione penale non detentiva. Secondo quanto previsto dalla normativa, a partire dalla richiesta di concessione di una misura alternativa, un autore di reato viene inserito in un iter che prevede una fase di valutazione

⁶⁸ Si rimanda a tal proposito al paragrafo 2.6, Capitolo 2.

⁶⁹ Si fa riferimento a quanto argomentato rispetto alla *Teoria dell'Identità Dialogica*. Si rimanda a tal proposito al paragrafo 2.6.1 del Capitolo 2.

e successiva progettazione di un'ipotesi di trattamento e, in seguito alla concessione della misura, la fase di erogazione del trattamento stesso. Entrando nel merito della fase di valutazione, è stato esposto come questa preveda, in sede di osservazione e colloquio, la raccolta di elementi da parte dei ruoli predisposti in riferimento alla "personalità" o al "comportamento" del soggetto e in riferimento alla possibilità, in ottica futura, che commetta altri reati. In questa fase, in particolare, è richiesto all'autore di reato di offrire elementi rispetto alla sua disponibilità e "motivazione" ad usufruire degli interventi del trattamento e a mettere in atto azioni di riparazione rispetto alle conseguenze del reato commesso.⁷⁰

La fase di progettazione di un'ipotesi trattamentale prevede l'utilizzo degli elementi raccolti in sede di valutazione al fine di costruire un programma di trattamento che sia individualizzato, quindi specifico, rispetto ai bisogni dell'autore di reato stesso. Le linee guida offerte dal Ministero della Giustizia offrono come indicazione per i ruoli predisposti quella di co-progettare il trattamento con l'autore di reato, pur non entrando nel merito delle modalità con cui questo possa avvenire.⁷¹

Infine, in caso di concessione della misura alternativa, la fase di erogazione si sostanzia nell'attuazione delle proposte di intervento previste nel programma di trattamento. In particolare, quest'ultimo contiene gli obblighi e le prescrizioni concordate con l'autore di reato, quali ad esempio il lavoro di pubblica utilità o il lavoro (in termini di orari e spostamenti, ad esempio), modalità e tempi di rapporto con l'UEPE, impegni nell'ambito delle relazioni familiari o amicali, oltre che le conseguenze di eventuali inadempienze, come ad esempio la revoca della misura. In questa fase, è richiesto all'autore di reato di rispettare obblighi e prescrizioni riportate nel programma di trattamento e di evitare pertanto la messa in atto di condotte che non risultano aderenti a quanto previsto dallo stesso.⁷²

Quanto sopra riportato riguarda quanto emerso dall'analisi di elementi di letteratura di settore e normativa effettuata nel primo capitolo. È stato esposto come, stante la mancanza di linee guida di intervento comuni e condivise cui fare riferimento nel perseguimento dell'obiettivo di reinserimento sociale dell'autore di reato, potrebbe generarsi l'assetto critico per cui il trattamento vada a configurarsi in una richiesta di adesione, da parte di

⁷⁰ Si fa riferimento al paragrafo 1.5.1, Capitolo 1.

⁷¹ Si fa riferimento al paragrafo 1.6, Capitolo 1.

⁷² Si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo 1.6, Capitolo 1.

quest'ultimo, ad obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa di riferimento, esaurendosi in quest'unico aspetto. L'implicazione di tale assetto potrebbe essere l'innescare e il mantenimento di un processo di *tipizzazione*,⁷³ non solo della realtà "trattamento", ma anche del ruolo che l'autore di reato ricopre in esso, nei termini in cui si configuri come "colui che rispetta obblighi e prescrizioni", non contemplando altre possibilità, riducendo a quest'unico elemento il contributo che può offrire.

Stante la riflessione epistemologica trattata nel secondo capitolo e la descrizione degli elementi teorico-metodologici della Scienza Dialogica, presa a riferimento nel presente elaborato, si rende a questo punto necessaria un'analisi del ruolo che un autore di reato ricopre nel proprio trattamento, e di conseguenza il contributo che può offrire allo stesso, entro la cornice paradigmatica e teorica adottate. Questa operazione si rende necessaria al fine di produrre una conoscenza rigorosa sull'autore di reato e sul ruolo che ricopre, che possa essere messa a disposizione di quest'ultimo e dei ruoli predisposti che si occupano del trattamento, così da generare delle linee di intervento che siano coerenti ai presupposti conoscitivi adottati e, pertanto, scientificamente fondate.

A tal fine si rende utile partire dai differenti *paradigmi di Giustizia* che si sono susseguiti nel corso del tempo. Questi ultimi si sono generati a partire da elementi culturali propri di determinati periodi storici e ideali societari, che hanno offerto differenti configurazioni del ruolo dell'autore di reato e del contributo che quest'ultimo può offrire al proprio trattamento (Turco e al., 2019).⁷⁴ Di seguito si entra nel merito.

3.1 I paradigmi di Giustizia

Con *paradigma di giustizia* si definisce, entro l'alveo della Scienza Dialogica,

“quell'insieme integrato e coerente di assunti che stanno alla base di un certo modo di amministrare/gestire la giustizia, da cui discendono in termini di coerenza tutte quelle modalità che sono usate dalla comunità, in un certo

⁷³ Si rimanda al paragrafo 2.6.1, Capitolo 2, per un approfondimento.

⁷⁴ Turco F., Vischi M., Polidori D.P., & Turchi G.P. (2019). *Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna come snodo tra Societas e Communitas*, Padova: Overview Editore.

momento storico, per gestire le controversie, sia a livello cosiddetto formale (luoghi istituzionalmente definiti) che non formale (i luoghi e le situazioni quotidiane)” (Turchi e Gherardini, 2014).

Stante la definizione sopra riportata, si sottolinea come ponendosi in una prospettiva di analisi in riferimento ai diversi paradigmi che si sono susseguiti nel tempo, si possa entrare nel merito di quali siano stati i presupposti conoscitivi adottati in relazione alle modalità di amministrazione della giustizia che la comunità ha posto e pone.

I principali *paradigmi di giustizia* cui si fa riferimento sono: il *paradigma retributivo* (punitivo e sanzionatorio), il *paradigma rieducativo* e il *paradigma riparativo*.

Il Paradigma di Giustizia Retributivo pone la sanzione come fondamento di giustizia, ovvero in seguito alla commissione di un reato e, in funzione della sua gravità, individua una sanzione di tipo afflittivo, proporzionale alla gravità del reato commesso. A partire da questo, il focus di intervento è posto sull'autore di reato e il nesso tra il reato commesso e la sanzione. Ovvero, a partire dalla commissione di un reato, la modalità di gestione di quest'ultimo si sostanzia nell'individuazione di chi ha commesso il reato e, in virtù della gravità del reato commesso, nella determinazione di una sanzione. Tale modalità di gestione fa riferimento a meccanismi di tipo causale, in virtù dei quali si individua la causa di ciò che è accaduto, ovvero “chi ha commesso il reato” e “per quale motivo”, andando a focalizzare l'intervento sull'autore di reato e l'illecito commesso, ed esaurendo l'intervento stesso nella determinazione della sanzione come unico modo per ristabilire l'ordine infranto (Turchi e Gherardini, 2014). Il ruolo di coloro che possono essere coinvolti, ad esempio l'autore di reato, la vittima, la rete sociale di riferimento di entrambi e la comunità, restano relegati a quello di “vincitore” e “vinto”, esaurendosi in essi. Nello specifico, a partire dalla determinazione della sanzione, quindi dalla “corretta” applicazione della norma, l'autore di reato viene “punito”, ricoprendo il ruolo di “vinto” e generando un assetto in cui, proprio in virtù della punizione ricevuta, la vittima e l'intera comunità ricoprono il ruolo di “vincitore” (Turco et al., 2019).

Il Paradigma di Giustizia Rieducativo pone il focus sulla persona condannata, partendo dal presupposto per cui il reato sia stato commesso in virtù di “cause patologiche” che potrebbero aver determinato il compimento dell'azione illecita. Pertanto, l'obiettivo di

intervento si sostanzia nell'individuazione delle suddette "cause patologiche" con il fine di poterle eliminare e consentire all'autore di reato di essere reinserito in società. In questo caso, la sanzione non si configura come punitiva, bensì come correttiva. Nello specifico, a partire dalla valutazione della "personalità" della persona condannata si progettano interventi trattamentali che hanno l'obiettivo di eliminare tutti quegli elementi individuati come "causa" della condotta illecita, così da "rieducare" l'autore di reato. Anche in questo caso, le possibilità di gestione del reato e delle conseguenze dello stesso si esauriscono nella "rieducazione" della persona condannata, relegando a un ruolo marginale le vittime, la rete sociale di riferimento delle stesse e dell'autore di reato e la comunità (Turco et al., 2019; Manozzi e Lodigiani, 2017⁷⁵).

In riferimento a quanto descritto e riprendendo quanto esposto in introduzione, è possibile osservare come allo stato attuale le modalità di gestione del trattamento in misura alternativa afferiscano a quanto offerto dai paradigmi di giustizia sanzionatorio e rieducativo. Allo stato attuale, infatti, a partire dalla commissione di un reato, l'iter normativo prevede l'individuazione dell'autore dello stesso e l'inserimento di quest'ultimo in un percorso "riabilitativo" che ha come focus di intervento "le carenze psichiche, sociali, affettive" che hanno indotto la persona alla commissione dell'illecito, con il fine di eliminarle.⁷⁶

Cosa potrebbe implicare porsi entro questo tipo di paradigmi?

Pensiamo, ad esempio, a produzioni discorsive quali: "E' responsabile di ciò che ha fatto. Ha deciso di commettere un reato e ora è giusto che paghi"; "Con la situazione economica che aveva alle spalle, non è una sorpresa che abbia deciso di spacciare. Con l'aiuto del trattamento potrà rimettersi in sesto e magari trovare un lavoro onesto una volta fuori"; Che valore si attribuisce alle realtà "reato" e "autore di reato"?

A partire da quanto sopra esposto e riprendendo la riflessione epistemologica svolta sui livelli di realismo (in particolare, il realismo monista), collocarsi entro un paradigma retributivo o rieducativo può avere come implicazione quella di attribuire all'evento reato (inteso come infrazione di una norma) il valore di "realtà di fatto", riconoscendo in esso

⁷⁵ Manozzi, G., Lodigiani, G.A., (2017). *La Giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*. Giappichelli Editore.

⁷⁶ Si fa riferimento a quanto esposto nel paragrafo 1.5 e 1.6, Capitolo 1, e al paragrafo 2.3.1, Capitolo 2.

uno statuto ontologico che apre alla possibilità di poter individuare nessi di tipo causa-effetto su cui fondare le modalità di intervento/gestione.

In riferimento al primo stralcio, ad esempio, il valore attribuito all'evento reato e le possibilità di gestione dello stesso si vanno ad esaurire nell'attribuzione di responsabilità all'autore di reato dell'illecito commesso e nella determinazione della sanzione ("è giusto che paghi"), non contemplando altre possibilità di intervento che possano promuovere uno spostamento per la persona condannata in un ruolo altro che non sia "colui che ha sbagliato e che deve pagare". Prendendo a riferimento il secondo stralcio, anche in questo caso l'evento reato "spacciare" si configura quale "realtà fattuale" che può trovare la sua causa in una situazione economica "critica", e che trova pertanto possibilità di gestione intervenendo sulla causa stessa al fine di eliminare l'effetto (riprendendo l'esempio, "se trova un lavoro onesto, allora non avrà più motivo di spacciare"). A fronte di ciò, le retoriche che potrebbero generarsi sull'autore di reato potrebbero riguardare la sua "motivazione" a "rimettersi in sesto", il suo "atteggiamento" nei confronti dell'illecito commesso e dell'opportunità di cambiamento offerta dalle attività trattamentali. Ad esempio, si potrebbe sentir dire "Si è detto pentito rispetto a ciò che ha fatto, credo che sia molto motivato a cambiare" o ancora "Dipende tutto da lui, ha l'opportunità di cambiare ma deve saperla sfruttare"; porsi in questi termini, sia nei confronti del reato che della persona condannata, potrebbe avere come implicazione quella di vincolare le possibilità di configurare l'autore di reato in riferimento alla sola adesione o meno da parte di quest'ultimo a quanto previsto dal programma trattamentale, generando una realtà statica in cui l'autore di reato può configurarsi come "motivato" a cambiare o meno, con un "atteggiamento positivo" nei confronti delle attività trattamentali o meno. Pertanto, su un piano interattivo, il contributo che un autore di reato può offrire al trattamento andrebbe ad esaurirsi nella dimostrazione da parte di quest'ultimo di essere "motivato" a cambiare, ad esempio, attraverso l'adesione a prescrizioni e obblighi definiti a seconda del caso specifico. A fronte di ciò, tale modalità di configurare l'autore di reato apre a dei possibili scenari critici che, a fronte della staticità che caratterizza la stessa, potrebbero non essere contemplati (e di conseguenza gestiti in anticipazione) tra gli scenari possibili. Ad esempio, il caso in cui l'adesione al piano trattamentale si configuri per l'utente come strategia per "essere libero", piuttosto che come opportunità di cambiamento, o ancora

quello in cui “trovare un lavoro onesto” non sia condizione sufficiente per far sì che non siano commessi altri reati.

Un ulteriore elemento critico risiede nei presupposti conoscitivi stessi dei paradigmi sanzionatorio e rieducativo, in riferimento al fatto che il piano di gestione dell’evento reato si basa su meccanismi di tipo causa-effetto. Riprendendo ancora la riflessione epistemologica sul livello di realismo monista, è stato esposto come, a partire dalla mancanza di un ancoraggio percettivo, sia per i costrutti utilizzati (“motivazione”, “atteggiamento”) che in riferimento all’infrazione della norma, intervenire su di essi in termini deterministici comporti un errore di tipo epistemologico. In tal senso, un’amministrazione della giustizia di questo tipo porta con sé criticità che, se non gestite, concorrono a generare e mantenere un piano di gestione inefficace del trattamento in misura alternativa.⁷⁷

Il Paradigma di Giustizia Riparativo individua nella tutela della vittima il fondamento della giustizia. Secondo gli assunti di questo paradigma, si configura come “vittima” l’insieme di coloro che vengono in contatto con le conseguenze dell’azione delittuosa che si è verificata⁷⁸ e uno dei presupposti fondanti risiede nel *principio di dislocazione di competenze e responsabilità* (Turco et al., 2019), in un’ottica di ri-attribuzione della potestà decisionale autonoma delle parti, al fine di partecipare attivamente nella gestione delle ricadute del reato. Pertanto, si riconosce la necessità di redistribuire la quota di responsabilità di gestione delle conseguenze del reato commesso tra i diversi attori sociali e territoriali coinvolti, spostandosi quindi da un piano di delega alle istituzioni della presa in carico dell’autore di reato. Nello specifico, il focus non si pone soltanto sulla persona condannata, ma si rende necessario inglobare nel processo di gestione delle conseguenze del reato tutti i ruoli coinvolti, quindi anche la vittima, la rete sociale di riferimento di quest’ultima e dell’autore di reato e l’intera comunità. Questo passaggio rende disponibile la possibilità di promuovere una partecipazione attiva delle parti coinvolte, non esauendo le modalità di gestione nella determinazione di una sanzione o di attività trattamentali volte alla “rieducazione” dell’autore di reato, ma contemplando la possibilità per queste

⁷⁷ Per un approfondimento, si rimanda a quanto offerto in merito alla riflessione epistemologica descritta nel Capitolo 2.

⁷⁸ Pertanto, non si riconosce come “vittima” soltanto l’insieme di coloro che possono aver subito direttamente le conseguenze della commissione di un reato, ma anche la comunità, nei termini in cui indirettamente ne può risentire rispetto, ad esempio, ad una diminuzione del senso di sicurezza o di fiducia nelle istituzioni (Turco et al., 2019).

ultime di mettere in campo strategie che perseguano l'obiettivo di riparazione delle conseguenze legate all'evento reato (Turchi et al., 2019; Turchi e Gherardini, 2014).

Porsi entro un paradigma di giustizia riparativo consente di considerare il tessuto comunitario come "spazio" di gestione delle ricadute che la commissione di un reato porta con sé, contemplando, pertanto, la partecipazione attiva nella gestione dello stesso di tutti i ruoli che, direttamente o indirettamente, possono essere coinvolti.

A titolo esemplificativo, si pensi ad un autore di reato in affidamento in prova al servizio sociale. Quest'ultimo, in virtù di quanto previsto per la misura specifica, è inserito in una rete sociale che potrebbe coinvolgere, ad esempio, operatori dell'UEPE, famiglia, amici o partner, operatori di enti territoriali (predisposti, ad esempio, alla gestione del lavoro di pubblica utilità), datori di lavoro e così via. Il focus, in ottica riparativa, non si pone pertanto sull'autore di reato in quanto unico responsabile del reato commesso, quanto piuttosto sulla promozione di un lavoro di rete in cui ognuno dei ruoli coinvolti ha la possibilità di offrire il proprio contributo, in virtù del principio di dislocazione di competenze e responsabilità, nella gestione delle ricadute che l'evento reato porta con sé. Quali potrebbero essere le implicazioni che un'amministrazione della giustizia di questo tipo potrebbe generare?

Si vuole porre l'attenzione su due elementi in particolare: il passaggio di focus dall'evento reato in sé alle ricadute che quest'ultimo può avere sulla comunità, e il coinvolgimento attivo nella gestione delle ricadute dell'illecito commesso dei ruoli coinvolti (autore di reato, vittima e in termini generali i membri della comunità).

A partire dal primo aspetto, si mette in luce come una delle implicazioni riguarda il modo in cui si configurerebbe l'evento reato. In un'ottica riparativa, il campo di intervento non si circoscriverebbe intorno all'autore di reato e all'illecito commesso, attribuendo un valore statico all'evento reato in quanto dato di fatto verificatosi in un momento definito e finito, e che trova la propria modalità di intervento sull'autore di reato in un'ottica punitiva o rieducativa. Si amplierebbe, inglobando al suo interno anche le ricadute dell'illecito su tutti i ruoli coinvolti. In altre parole, la modalità di intervento non si esaurirebbe nella determinazione di una sanzione o nella rieducazione dell'autore di reato ma si focalizzerebbe su quanto ogni ruolo può offrire per concorrere alla gestione delle ricadute in un'ottica riparativa delle stesse, aprendo alla possibilità di poter configurare

l'evento reato e le implicazioni come un'occasione per generare un'opportunità di cambiamento per l'autore di reato e la comunità tutta, nei termini in cui si tengano in considerazione le esigenze di tutte le parti coinvolte.⁷⁹ Questo può divenire possibile nella misura in cui, coerentemente alla cornice teorica adottata nel presente elaborato, a partire dalle interazioni tra tutti i ruoli coinvolti la realtà "gestione delle ricadute dell'evento reato" assume uno specifico valore: è pertanto ponendo il focus di intervento sulle interazioni stesse che diviene possibile promuovere una gestione delle ricadute che possa dirsi condivisa e partecipata da parte di tutti i ruoli, in un'ottica di riparazione del patto sociale infranto dalla violazione della norma, oltre che direzionata al cambiamento e successivo reinserimento dell'autore di reato. Posta in questi termini, un'amministrazione della giustizia di questo tipo non si baserebbe su nessi causali che limitano le possibilità di gestione al campo circoscritto delle cause individuate, quanto piuttosto sulle possibilità di gestione degli assetti interattivi che andrebbero a generarsi a partire dalla violazione della norma.

Stante quanto argomentato, gli assunti conoscitivi posti alla base del paradigma di giustizia riparativo possono essere considerati coerenti ed adeguati alla cornice teorico-epistemologica adottata nel presente elaborato. Tuttavia, a fronte di quanto esposto, rimane aperta una questione: in che modo è possibile gestire le interazioni che a livello informale andrebbero ad innescarsi tra i ruoli coinvolti, stante che quanto la normativa rende disponibile si limita a gestire le interazioni formali tra i ruoli istituzionalmente coinvolti e l'autore di reato?

Per rispondere a questa domanda, si rende allora necessario introdurre quanto la Scienza Dialogica rende disponibile in riferimento alla distinzione tra i due piani interattivi di *Societas* e *Communitas*.

3.2 Dal piano interattivo della Societas a quello della Communitas: Coesione sociale e Responsabilità condivisa

Il Diritto è lo strumento di cui la specie umana si è dotata nel corso del tempo per gestire alcuni degli assetti interattivi che possono generarsi all'interno di una comunità. Questi

⁷⁹ Nella misura in cui, ad esempio, il perseguimento dell'obiettivo di riparazione delle ricadute che un evento reato porta con sé potrebbe rispondere all'esigenza di cambiamento per l'autore di reato, di aumentare il grado di sicurezza sociale all'interno della Comunità, di ricostruire il patto sociale infranto dalla violazione della norma per entrambe le parti coinvolte.

ultimi possono essere descritti come il “prodotto” dell’interazione⁸⁰, generati attraverso *regole*⁸¹ che nel loro esplicitarsi stabiliscono una certa configurazione interattiva (l’assetto interattivo), tendente alla stabilità (Turco et al., 2019). Nello specifico, storicamente la specie umana si è dotata di *regole formali ed esplicite* (le norme codificate all’interno del Diritto) che potessero gestire l’incertezza delle interazioni e mantenere in questo modo l’ordine sociale (Turchi e Gherardini, 2014). Si pensi, ad esempio, a ciò che accade quando un cittadino compie un illecito: è in virtù di quanto sancito nella normativa di riferimento che si hanno a disposizione indicazioni immediate rispetto alla connotazione del gesto come reato e alle modalità di gestione della violazione della norma. Alla luce di ciò si è resa possibile la nascita della *Societas* che, entro l’alveo della Scienza Dialogica, è definita come

“l’insieme dei membri che abitano un certo terreno e che hanno stretto un patto, stipulato un accordo, volto alla regolazione del vivere all’interno del terreno stesso. Questa viene sussunta dalla Comunità” (Turchi et al., 2014)⁸².

Ponendo il focus sull’ultima parte della definizione riportata, si sottolinea come, in virtù delle interazioni rese disponibili nella comunità, nel momento in cui alcune delle regole che governano le stesse sono state sancite all’interno del Diritto, si è resa disponibile a sua volta una *Societas*. L’assetto in cui ogni membro della comunità interagisce con gli altri membri orientandosi tramite *regole casuali e informali*, ovvero “*continuamente (ri)generate e (ri)negoziare nell’interazione tra gli stessi membri della comunità, le quali rappresentano al contempo l’elemento generativo e gestionale dell’incertezza*” rappresenta, invece, la *Communitas*, definita, entro l’alveo della Scienza Dialogica, come

“la massa delle interazioni (costantemente mutevole) che innescano i membri della specie umana che abitano e vivono una certa dimensione

⁸⁰ Di cui si riprende la definizione, esposta in Capitolo 2, paragrafo 2.4: “processo diacronico mediante il quale di generano, a partire da uno o più elementi a loro volta generati dal medesimo processo (contemporaneamente o precedentemente), assetti/configurazioni che possono essere descritti – e dunque appartenere a – da linguaggi formali (dunque teorici) o dal linguaggio ordinario” (Turchi e Orrù, 2014).

⁸¹ “Caratteristica intrinseca dell’incertezza, che nel suo manifestarsi trova un proprio assetto che tende a stabilizzarsi e divenire distinguibile e denominabile in un linguaggio (salvo poi interagire con il tutto e divenire ulteriore elemento che genera incertezza)” (Turco et al., 2019).

⁸² Turchi, Tocci e Romanelli (2014). *Libro bianco per la promozione dell’efficienza nell’amministrazione della giustizia. Proposte in materia di risoluzione stragiudiziale dei conflitti e delle controversie*. Cluep. sc.

(geografica/terreno e/o virtuale/internet), volta a conferire valore (nell'uso del linguaggio) alla ricerca incessante di un obiettivo comune e condiviso” (Turchi et al., 2014; Turchi et al., 2020⁸³).

I membri della specie possono, pertanto e al contempo, muoversi entro due piani interattivi diversi: il piano interattivo della *Societas*, governato da regole formali ed esplicite, e il piano interattivo della *Communitas*, governato da regole casuali ed informali. Riprendendo il piano interattivo della *Societas*, nel momento in cui una regola viene sancita e codificata in una norma, essa porta con sé due dimensioni: la possibilità di adeguamento alla norma e la possibilità di violazione della stessa (Turchi, 2021).⁸⁴ Prendiamo ad esempio la norma in materia di sostanze stupefacenti, in riferimento alla quale un cittadino che illecitamente produce, vende o procura ad altri, sostanze stupefacenti incorre in sanzioni penali ed amministrative (ad esempio, la reclusione).⁸⁵ A fronte dell'istituzione di questa norma, si apre la possibilità per un cittadino di non incorrere nella produzione o vendita di sostanze stupefacenti, rimanendo aderente alla norma, oppure di violare la stessa, in riferimento ad una regola informale e non codificata secondo cui, ad esempio, “se lo faccio senza che nessuno mi scopra, allora posso spacciare”. Se la norma e la possibilità di rimanere aderenti ad essa si rendono disponibili all'interno del piano interattivo della *Societas*, è in virtù delle interazioni continue e costanti tra i membri della specie all'interno della *Communitas* che si rende disponibile la possibilità di altre regole, non codificate e informali, che aprono a loro volta alla possibilità di violazione della norma stessa (Turchi et al., 2014).

Riprendendo i paradigmi di giustizia, è possibile osservare, a questo punto della trattazione, come quanto reso disponibile nei paradigmi retributivo e rieducativo siano gestiti entro il piano interattivo della *Societas*. Nello specifico, a partire dalla violazione della norma da parte di un cittadino, si interviene in primis stabilendo una sanzione che sancisce l'esclusione di quest'ultimo dalla *Societas* stessa, e, in

⁸³ Turchi, G. P., Romanelli, M., Pasquale, G. e Mascaro, M. (2020). *L'Architetto di Comunità per la Giustizia Riparativa e la Coesione Sociale*. Padova: overview editore.

⁸⁴ Turchi, G.P. (2021). *Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica*. Padova University Press.

⁸⁵ Si fa riferimento a quanto disposto dal D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 - “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

virtù di quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario⁸⁶, si individua quale finalità ultima dell'esecuzione della pena “il reinserimento sociale”, ovvero si persegue l'obiettivo di reinserire entro la *Societas* il cittadino che, in virtù dell'illecito commesso viene escluso dalla stessa, ricoprendo per il tempo stabilito dalla sanzione il ruolo giuridico di “persona condannata” (Turchi et al. 2019). È stato esposto sopra come, oltre alla *Societas*, vi è e si mantiene il piano interattivo della *Communitas*, intesa come massa delle interazioni tra i membri della specie. Se l'appartenenza alla Società è un aspetto che viene stabilito dalle norme codificate nel Diritto, l'appartenenza di qualsiasi membro della specie alla Comunità è sempre garantita dalle sue possibilità interattive (Turchi e Cigolini, 2017).⁸⁷

A fronte di ciò, si vuole pertanto porre il focus su due aspetti. A partire dal primo, è stato esposto come sia in virtù delle interazioni tra i membri della comunità che si apre la possibilità di orientarsi seguendo regole informali e casuali che possono rimanere aderenti a quanto stabilito dalle regole formali del Diritto o rappresentare una violazione delle stesse. Adottare delle modalità di intervento nei confronti di un cittadino che ha commesso un reato soltanto entro il piano interattivo della *Societas* potrebbe allora implicare che, pur nella corretta applicazione della norma (determinazione della sanzione, inserimento dell'autore di reato entro un percorso di “reinserimento sociale”), quanto si è generato nelle interazioni entro il piano interattivo della *Communitas* (si pensi alla regola informale “se lo faccio senza che nessuno mi scopra, allora posso spacciare”) rimanga inalterato, aprendo alla possibilità che, una volta “reinserito socialmente”, un cittadino possa continuare ad adottare modalità interattive non conformi alle norme stabilite dal Diritto. Il secondo aspetto riguarda invece la possibilità di poter gestire le ricadute legate alla commissione di un reato entro il tessuto comunitario stesso, coerentemente a quanto esposto in riferimento al paradigma di giustizia riparativo, contemplando la partecipazione di tutti i ruoli che possono essere coinvolti nelle ricadute legate all'evento reato in un'ottica di riparazione delle stesse, oltre che di reinserimento

⁸⁶ Legge del 26 luglio 1975, n.354.

⁸⁷ Turchi, G.P., & Cigolini, D. (2017). *La risposta all'emergenza come occasione di promozione della salute e coesione della Comunità. Il contributo del servizio InOltre*. Padova: Cleup.

sociale dell'autore di reato. Anche in questo caso, pur nella corretta applicazione della norma entro il piano interattivo della *Societas*,⁸⁸ una mancata gestione delle interazioni che andrebbero ad innescarsi tra i ruoli coinvolti potrebbe avere come implicazione che le regole informali e casuali entro il piano interattivo della *Communitas*, non conformi alle regole del Diritto, rimangano inalterate, nella misura in cui, ad esempio, quanto si genera tra operatore e autore di reato si esaurisce rispettivamente nella richiesta/adempimento alla richiesta di obblighi e prescrizioni previsti nel trattamento, senza considerare come l'assetto interattivo che si è creato possa portare con sé frammentazione, oltre che generarne ulteriormente, all'interno della rete di ruoli coinvolti (formali o informali che siano) e nella comunità tutta. A partire da questo, emerge allora l'esigenza di contemplare entrambi i piani interattivi, nella misura in cui il piano della *Societas* offre delle indicazioni immediate ed efficaci per gestire quanto accade in specifici assetti interattivi (ad esempio, la commissione di un reato da parte di un cittadino), e il piano della *Communitas* offre invece la possibilità di poter gestire gli assetti interattivi che non rientrano nel dominio del Diritto, consentendo pertanto la promozione di regole informali altre rispetto a quelle che concorrono alla violazione della norma.⁸⁹ Nello specifico, ciò che direziona la gestione degli assetti interattivi entro la Comunità e, al tempo stesso, ne rappresenta l'obiettivo ultimo è la *Coesione sociale* (Turchi e Gherardini, 2014; Turchi e Cigolini, 2017; Turco et al. 2019; Turchi, 2021), descritta entro l'alveo della Scienza Dialogica come

“l'insieme delle modalità, discorsivamente intese, di configurazione delle realtà che concorrono alla gestione condivisa tra i membri di una Comunità degli aspetti critici che vengono anticipati in virtù di obiettivi comuni” (Turco

⁸⁸ Si fa riferimento alle linee guida offerte dal Ministero della Giustizia per l'esecuzione della pena in misura alternativa. Queste ultime offrono indicazioni sui ruoli da coinvolgere (ad esempio, operatori UEPE, operatori degli enti presenti sul territorio, datori di lavoro) e sulle attività che l'autore di reato andrà a svolgere in collaborazione con questi ultimi. Per un approfondimento si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 1.6, Capitolo 1.

⁸⁹ Questa operazione si rende disponibile in quanto, coerentemente con la cornice teorico-metodologica adottata nel presente elaborato, le regole interattive impiegate dai membri della specie si generano a partire dal e nell'uso del linguaggio. Nello specifico, avendo a disposizione la formalizzazione dei Repertori Discorsivi, ovvero delle regole d'uso del linguaggio attraverso cui si genera la realtà (le configurazioni discorsive), si è nella condizione di poter descrivere le modalità impiegate nella costruzione di una specifica configurazione di realtà (che può essere ad esempio quella in cui vige la regola “se lo faccio senza che mi scoprano allora posso spacciare”) e di conseguenza di poter intervenire sulle stesse in un'ottica di cambiamento. Per un approfondimento si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 2,6, Capitolo 2.

A fronte della definizione riportata, una comunità può dirsi coesa nella misura in cui, a partire da e nell'interazione fra i membri che la compongono (e la generano), le modalità impiegate dai membri stessi nella gestione degli assetti interattivi critici che possono manifestarsi concorrono, innanzitutto, alla promozione di una gestione degli stessi che possa dirsi condivisa, nel perseguimento di obiettivi comuni. Di contro, l'assetto che potrebbe generarsi è quello di una comunità *frammentata*, in cui i membri impiegano modalità interattive che rispondono a obiettivi e interessi personali, e che non contemplano le implicazioni che l'impiego di tali modalità possono avere sugli altri membri e, in termini generali, sull'intera comunità (Turchi, 2021; Turchi et al., 2021).

A partire da questo, pertanto, il focus di intervento si concentra sulla promozione di modalità (regole) interattive che possano consentire a loro volta di promuovere Coesione, riconoscendo il contributo che ogni membro della comunità può offrire nella gestione di eventuali criticità (come può essere la commissione di un reato e le ricadute che questo porta con sé), verso obiettivi comuni (come può essere, ad esempio, la riparazione delle ricadute dello stesso). Un assetto interattivo di questo tipo si genera in virtù della partecipazione attiva dei membri della Comunità nelle questioni che riguardano la stessa, attraverso la distribuzione tra le parti di responsabilità, ovvero in un'ottica di *Responsabilità condivisa*, definita come

“configurazione dell'assetto interattivo della Comunità in cui ogni membro, o aggregazione di membri della stessa, possa costruire il proprio snodo dialogico⁹⁰ nell'assetto interattivo e contribuire così al suo sviluppo, verso la generazione di Coesione Sociale per l'intera Comunità di appartenenza” (Turco et al., 2019).

Stante quanto sopra riportato, una comunità coesa che gestisce gli aspetti critici che si manifestano in termini di responsabilità condivisa, come può essere la

⁹⁰ Definiti come “*quegli spazi interattivi, sia a livello di struttura formale (vedi Enti, Istituzioni, Associazioni) sia a livello informale (vedi momenti di aggregazione, ritrovo, ecc.) dove si sviluppa il dialogo (in cui si usa il linguaggio ordinario) rispetto alla Comunità*” (Turchi e Gherardini, 2014).

commissione di un reato e le ricadute che questo comporta, è una comunità in cui ogni membro si configura come responsabile, appunto, rispetto a ciò che accade nel terreno che abita e che, pertanto, si attiva in quanto risorsa che può offrire il proprio contributo per ricostruire un assetto interattivo di convivenza in un'ottica di coesione sociale.⁹¹

A fronte di quanto argomentato, è possibile considerare il paradigma di giustizia riparativo come connessione tra i due piani interattivi di *Societas* e *Communitas*, in virtù del principio di dislocazione di competenze e responsabilità tra le parti coinvolte nella gestione delle ricadute legate all'evento reato, che pone a suo fondamento.

Questo si rende possibile, nello specifico, nella misura in cui le norme codificate nel Diritto consentono ad un autore di reato di espiare la pena entro il tessuto comunitario stesso, possibilità che a sua volta consente di porre il focus sulle interazioni che andrebbero ad innescarsi tra i ruoli coinvolti e di gestirle in un'ottica di promozione di Coesione sociale e Responsabilità condivisa.

Si vuole ora entrare nel merito della domanda posta in principio al presente capitolo. Stante la riflessione effettuata sui Paradigmi di Giustizia e quanto descritto in merito alle modalità di gestione di quanto si innesca a partire dalla commissione di un reato entro il piano interattivo di *Societas* e *Communitas*, quale può essere il contributo che un autore di reato può offrire al proprio trattamento?

3.3 Da autore di reato a membro della comunità: le competenze di cittadinanza

In virtù di quanto finora argomentato, si rende necessario entrare nel merito del ruolo che un autore di reato ricopre, non solo nel proprio percorso trattamentale, ma in termini più ampi, e inglobando la rete di interazioni in cui è inserito, nella Comunità.

È stato esposto come, a partire dalla violazione della norma, un cittadino incorre in una sanzione che ne sancisce l'esclusione dalla *Societas*, per il tempo stabilito dalla sanzione stessa, con l'obiettivo di essere reinserito in società, in seguito ad un percorso

⁹¹ Si entrerà nel merito di questo aspetto, in riferimento all'ambito entro cui si sviluppa il presente elaborato, nel paragrafo 3.4.

“riabilitativo”. La possibilità di appartenere o non appartenere non si dà tuttavia entro il piano della *Communitas*, in virtù delle possibilità interattive che sempre si rendono disponibili per i membri della specie. Nello specifico, pur collocandosi nello status giuridico di “persona condannata”, entro il piano interattivo della *Communitas*, il cittadino che ha violato una norma continua a ricoprire il ruolo di *membro della comunità*, in virtù delle interazioni che mantiene in essa e, pertanto, della possibilità di poter concorrere alla costruzione della coesione della comunità di cui fa parte. È stato inoltre esposto come, se la norma e la possibilità di rimanere aderenti ad essa si rendono disponibili all’interno del piano interattivo della *Societas*, è in virtù delle interazioni continue e costanti tra i membri della specie all’interno della *Communitas* che si rende disponibile la possibilità di altre regole, non codificate e informali, che aprono a loro volta alla possibilità di violazione della norma stessa. Va da sé che, entro un piano di intervento/gestione che contempli entrambi i piani interattivi di *Societas* e *Communitas*, risulta allora necessario porre il focus sulle modalità discorsive attraverso cui l’autore di reato si configura come membro della comunità e, pertanto, sulle modalità con cui concorre a co-costruire, nell’interazione con gli altri membri, la comunità stessa di cui fa parte, facendo riferimento in particolare all’assunzione di responsabilità nei confronti del reato e delle sue ricadute (Turco et al. 2019). Questo passaggio rende disponibile a sua volta la possibilità di poter intervenire, in un’ottica di cambiamento, sulle modalità adottate dall’autore di reato, nella misura in cui queste ultime possono aver concorso alla violazione della norma (e nuovamente potrebbero, se non si interviene su di esse, una volta reinserito in società), o possono promuovere o meno assunzione di responsabilità nei confronti della gestione delle ricadute dell’illecito commesso.

Si riprenda ad esempio il caso di un cittadino che ha violato la norma in materia di sostanze stupefacenti, in virtù del riferimento alla regola informale e non codificata secondo cui “se lo faccio senza che nessuno mi scopra, allora posso spacciare”. Una delle possibili produzioni discorsive riportate dallo stesso in merito alla commissione del reato potrebbe essere, ad esempio, “So di aver sbagliato, ma ero senza lavoro e mi servivano soldi. Avevo un giro di spaccio limitato a conoscenti, credevo che così non mi avrebbero mai scoperto”. Lo stralcio riportato configura una realtà, in termini retrospettivi, posta in termini certi, nella misura in cui le modalità impiegate dall’autore di reato descrivono la commissione dello stesso come l’unica strada percorribile per “fare soldi”, non

contemplando altri scenari per gestire l'aspetto critico "ero senza lavoro" e prevedendo quale esito certo "non mi avrebbero mai scoperto", non contemplando altri possibili scenari/esiti e le implicazioni per se stesso e per la comunità in riferimento alla condotta messa in atto. Tale modalità di configurare la realtà rende conto a sua volta di modalità di configurarsi come membro della comunità in termini che concorrono alla frammentazione della stessa (in quanto, nel perseguimento dell'obiettivo personale (fare soldi), non solo si incorre nella violazione della norma, ma non si contemplan le ricadute che la commissione del reato potrebbe avere sulla comunità, ad esempio rispetto a chi compra e fa uso di sostanze stupefacenti o ancora sulle ricadute per la propria rete sociale di riferimento, come la famiglia, in caso di condanna). Di contro, in virtù della collocazione come membro della comunità che, in interazione con gli altri membri, si orienta in essa in un'ottica di coesione sociale, quali avrebbero potuto essere delle modalità di gestione "altre" della criticità "ero senza lavoro"? Il cittadino avrebbe potuto contemplare ulteriori scenari, come ad esempio rivolgersi alla sua rete sociale di riferimento o ai servizi territoriali predisposti alla ricerca di un'occupazione, muovendosi nella gestione della criticità stessa contemplando e valutando, in anticipazione, le ricadute delle proprie scelte/azioni per se stesso e per la comunità.

A fronte di quanto argomentato e in virtù dell'obiettivo trattamentale di promuovere la collocazione dell'autore di reato in un ruolo altro che non sia quello di "colui che commette reati"⁹², il focus di intervento si pone allora sulla promozione del riferimento a modalità (regole) interattive, sia formali che informali, che orientano l'utente verso obiettivi di coesione sociale. Nello specifico, coerentemente a quanto la Scienza Dialogica mette a disposizione, una delle strategie possibili risulta essere quella della

⁹² Che a questo punto della trattazione è possibile considerare come la ricaduta pragmatica di specifiche modalità interattive, generate nel e dall'uso del linguaggio, che concorrono alla violazione della norma.

promozione di *competenze*⁹³ di *cittadinanza*⁹⁴, in un’ottica di coesione sociale e responsabilità condivisa. (Turco et al., 2019). Queste ultime sono state descritte entro il report conclusivo “Giovani e Covid-19: Ri-partire coesi. 2020/2021” come quelle modalità interattive che, se esercitate in un grado elevato, consentono ai membri di una comunità di co-abitare un territorio, in un’ottica di coesione sociale. Nell’ambito di questo progetto e coerentemente ai presupposti teorico-metodologici della Scienza Dialogica, sono state individuate e descritte specifiche competenze di cittadinanza, riportate nella tabella di seguito.⁹⁵

Competenze di cittadinanza	Definizione
Anticipazione degli scenari futuri	Modalità discorsive che contemplano possibili, futuri e molteplici (incerti) scenari a partire da uno scenario attuale.
Anticipazione delle ricadute delle proprie azioni	Modalità discorsive che usano elementi contestuali per anticipare le possibili implicazioni a fronte delle azioni compiute
Riferimento all'assetto interattivo	Modalità discorsive che contemplano l’uso di elementi contestuali per condurre valutazioni sulle quali si fondano le scelte

⁹³ Le competenze sono definite, entro l’alveo della Scienza Dialogica come “*modalità tecnico-operative e relazionali acquisite e sviluppate attraverso strategie specifiche (formazione, affiancamento, gruppi di lavoro, confronti con colleghi) che consentono l’anticipazione e la gestione di scenari futuri possibili*. Queste modalità sono strettamente legate all’esercizio del ruolo rivestito nel riferimento all’obiettivo e differiscono da ciò che è possibile definire come *capacità* (caratteristiche che toccano dimensione personale, diversa da quella del ruolo) ovvero l’insieme di modalità tecniche-operative e relazionali acquisite attraverso *l’esperienza personale*, dunque non trasferibili ad un terzo, e che necessitano della replica di condizioni specifiche per l’ottenimento del risultato. Pertanto, le competenze sono trasferibili attraverso la formazione e, non fondandosi sull’esperienza personale, possono essere esercitate in modo trasversale a più ambiti di intervento e in condizioni specifiche” (Turchi et al., 2020).

⁹⁴ Entro l’alveo della Scienza Dialogica, con cittadinanza si fa riferimento ad “*una configurazione del ruolo di membro di una certa comunità e abitante di un certo terreno, esercitato nei termini di azione responsabile nei confronti della propria comunità di appartenenza in termini di coesione sociale; ossia un’azione che sia in grado di anticipare quali assetti interattivi (“conseguenze”) una certa iniziativa pubblica può generare per la Comunità stessa (e della propria coesione)*” (Turchi e Gherardini, 2014).

⁹⁵ Si sottolinea come, anche se le competenze di cittadinanza sono state descritte nell’ambito del progetto “Giovani e Covid-19: Ri-partire coesi. 2020/2021”, in virtù della trasversalità che caratterizza le competenze stesse, queste siano spendibili anche in altri contesti, quale quello del presente elaborato.

Riferimento all'obiettivo	Modalità discorsive che configurano un obiettivo da perseguire, il quale orienta le scelte.
Uso della rete dei servizi e della Comunità	Modalità discorsive che fondano l'interazione con le realtà del territorio e tra i cittadini.

Tabella 2: Descrizione delle competenze di cittadinanza.

Riprendendo le descrizioni delle competenze riportate in tabella, un membro della Comunità risulta essere “competente” nella misura in cui al presentarsi di un problema, anticipa le ricadute critiche che questo può avere per sé stesso e per la Comunità, conduce delle valutazioni sulle possibili modalità di gestione delle criticità individuate e, a partire da queste e dal riferimento a servizi e risorse presenti sul territorio, si rivolge a essi collocandosi come parte attiva nell'individuazione e costruzione di obiettivi e strategie di gestione delle criticità incontrate (Turchi, 2021).

A fronte di quanto argomentato, il contributo che un autore di reato può offrire al proprio trattamento può essere allora quello di concorrere, in un'ottica di assunzione di responsabilità, alla propria collocazione come membro della *Communitas*, che, nell'esercizio di competenze di cittadinanza, si orienta nella comunità stessa in termini di coesione sociale.

Il presente paragrafo ha posto come focus dell'argomentazione il contributo dell'autore di reato nel proprio trattamento. Tuttavia è stato esposto come, coerentemente ai presupposti del paradigma di giustizia riparativo, la gestione delle ricadute che la commissione di un illecito porta con sé, contempla la partecipazione di tutti i ruoli formali e informali che, direttamente o indirettamente, possono essere coinvolti (autore di reato, vittima, rete sociale di riferimento di entrambi, ruoli istituzionali predisposti e in termini generali la comunità), in un'ottica di promozione di un lavoro di rete in cui ogni ruolo può offrire il proprio contributo nel raggiungimento dell'obiettivo stabilito.

Allo stato attuale, in virtù del riferimento a paradigmi di giustizia retributivo e rieducativo, la partecipazione al trattamento in misura alternativa da parte dei ruoli coinvolti rischia di ridursi al mero assolvimento del mandato istituzionale che hanno in capo, rispetto ai ruoli (formali) direttamente coinvolti nella gestione del trattamento (in

particolare, individuazione di obblighi e prescrizioni da inserire nel programma trattamentale per quanto riguarda gli operatori UEPE, l'assolvimento a richieste di tipo sanitario o socio-assistenziale per quanto riguarda gli operatori di servizi del territorio), e di configurarsi come una “non partecipazione” rispetto agli altri ruoli (informali) che, non avendo in carico alcun ruolo istituzionale, andrebbero a ricoprire una posizione “marginale” (prendendo in considerazione, ad esempio, la rete sociale di riferimento dell'autore di reato). A fronte della trattazione effettuata nel corso del capitolo e in virtù della centralità della partecipazione attiva di tutti i ruoli coinvolti,⁹⁶ un assetto di questo tipo non consente di poter promuovere una gestione condivisa delle ricadute che l'evento reato porta con sé, in quanto il focus di intervento andrebbe a porsi sull'assolvimento di quanto richiesto entro il piano interattivo della *Societas* e mancando di gestire quanto andrebbe ad innescarsi su quello della *Communitas*.

A fronte di ciò, si rende utile offrire quanto la Scienza Dialogica rende disponibile in riferimento al sistema di gestione delle reti territoriali che, coerentemente ai presupposti conoscitivi della cornice teorico-metodologica della stessa, consente di gestire le interazioni tra i membri della comunità in un'ottica di responsabilità condivisa e di promozione di coesione sociale. Tale modello prende il nome di *Architettura dei Servizi Generativa di Coesione* (Turchi e Vendramini, 2016; Turchi, 2021). Di seguito si entra nel merito.

3.4 Architettura dei servizi Generativa di Coesione

Con Architettura dei Servizi (AdS) si fa riferimento alla “*connessione, ovvero la rete, che si innesca fra operatori di un servizio e utenti, e fra servizi, secondo precise linee strategiche nonché metodologiche che nascono e sono l'emanazione di un preciso modello operativo*” (Turchi & Della Torre, 2007). Il modello cui si fa riferimento è quello dialogico, che, a partire dalla cornice teorica da cui discende (la Teoria dell'Identità Dialogica⁹⁷), si sviluppa in termini operativi nella promozione di cambiamento delle configurazioni di realtà (Turchi e Della Torre, 2007). L'architettura dei servizi che si andrà a descrivere si definisce come Generativa di Coesione in quanto, coerentemente

⁹⁶ In riferimento al fatto che, coerentemente con gli assunti teorico-metodologici della Scienza Dialogica, ogni ruolo concorre alla costruzione della realtà “gestione delle ricadute dell'evento reato”.

⁹⁷ Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 2.6.1, Capitolo 2.

agli assunti teorico-metodologici da cui discende, si pone come generatrice di cambiamento, inteso come “*configurazione discorsiva “altra” rispetto alla configurazione di realtà rilevata, secondo un obiettivo generale di promozione della Coesione*” (Turchi, 2021).

Riprendendo la riflessione effettuata sui paradigmi di giustizia retributivo e rieducativo, è stato esposto come, allo stato attuale, le modalità di gestione della commissione del reato vadano a focalizzarsi sull'autore dello stesso, relegando ad una posizione marginale coloro che, direttamente o indirettamente, possono essere coinvolti nelle sue ricadute, aprendo alla criticità di non considerare il contributo che ogni ruolo può offrire, nei termini in cui ognuno di essi concorre a generare la realtà su cui si interviene. Entro un AdS generativa di coesione, il focus di intervento si pone invece su tutta la Comunità, in quanto, coerentemente con i presupposti conoscitivi del Paradigma Narrativistico e della Teoria dell'Identità Dialogica, si rende necessario raccogliere le produzioni discorsive di tutte le voci coinvolte (di tutte le polarità discorsive che nella loro interazione generano una specifica configurazione di realtà), così da poter descrivere l'assetto interattivo specifico su cui si interviene nella sua “interezza”.⁹⁸ A partire da questo, la modalità di intervento si muove sulla base dell'anticipazione (e non della previsione, in quanto, coerentemente ai presupposti conoscitivi del paradigma narrativistico, si abbandona ogni tipo di legame causa-effetto) delle produzioni discorsive che i ruoli coinvolti potrebbero impiegare, al fine di direzionare l'intervento verso la promozione di produzioni discorsive che perseguano obiettivi di coesione sociale, nello specifico, di produzioni discorsive “altre” rispetto a quelle che potrebbero incorrere nella tipizzazione dell'identità dialogica (ad esempio, le produzioni discorsive che potrebbero concorrere alla generazione di una carriera biografica per l'autore di reato, configurandolo come “delinquente”, “impossibile da cambiare”). Pertanto, in un'AdS emanazione del modello dialogico, è necessario che l'operatore risulti competente nell'anticipare i possibili scenari che potrebbero configurarsi a partire da uno specifico assetto interattivo (e dalle produzioni discorsive impiegate dalle parti coinvolte) e nella gestione di quest'ultimo, orientando il proprio

⁹⁸ Nello specifico, prendendo a riferimento l'identità dialogica “autore di reato”, è stato esposto come questa assume uno specifico valore a partire dall'interazione di tutte le produzioni discorsive che concorrono a generarla, quindi da ciò che l'autore di reato (in polarità personalis) potrebbe dire di se stesso e da ciò che gli altri ruoli (in polarità alter) potrebbero dire dell'autore di reato. Pertanto, in riferimento all'obiettivo di promozione della collocazione dell'autore di reato come membro della *Communitas*, si rende necessario che tutte le parti coinvolte concorrano al perseguimento dello stesso.

intervento verso la promozione di coesione sociale. In virtù della definizione stessa di *Coesione sociale*⁹⁹, l'operatore dialogico non si pone in quanto esperto che offre "soluzioni" prestabilite alle criticità individuate o che possono manifestarsi, bensì, coerentemente alla strategia elettiva della partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte, si pone in quanto promotore di una gestione condivisa delle stesse. In altre parole, l'operatore dialogico promuove occasioni di interazione, con le parti coinvolte e tra le stesse (l'autore di reato, così come gli altri ruoli, sia formali che informali, con cui interagisce), in cui, a partire dalla descrizione dell'aspetto critico, ognuno possa offrire il proprio contributo nell'individuazione di modalità condivise di gestione dello stesso, in riferimento ad obiettivi comuni e condivisi tra gli interlocutori. Così facendo, si promuove non solo assunzione di responsabilità nelle parti nella gestione di quanto accade, ma anche l'implementazione nelle stesse di competenze di gestione degli assetti interattivi che concorrono a generare. Inoltre, in virtù del focus di intervento sulla Comunità, sulle interazioni che si innescano tra i ruoli coinvolti, l'intervento ha luogo dove queste ultime di generano e nel momento in cui si generano: andrà pertanto ad articolarsi senza vincoli di orario, luogo o setting. Un ultimo aspetto riguarda la connessione tra i servizi. In virtù dell'esplicitazione dell'obiettivo generale di promozione di Coesione sociale, e, nel caso specifico del trattamento in misura alternativa, di promozione del cambiamento biografico per l'autore di reato, entro una AdS generativa di coesione si innesci un lavoro di rete tra i servizi coinvolti nel perseguimento dello stesso. Nello specifico, pur avendo in capo obiettivi specifici rispetto al servizio che erogano (quale può essere, ad esempio, la progettazione ed erogazione del trattamento per gli operatori UEPE, l'assistenza sanitaria per gli operatori sanitari, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per gli operatori predisposti allo stesso, la presa in carico del trattamento terapeutico per gli operatori della "salute mentale", attività di controllo per le forze dell'ordine), tutti gli operatori dei servizi coinvolti possono costituire "occasione" per perseguire l'obiettivo di cambiamento della biografia dell'autore di reato. Questo si rende disponibile in virtù dell'adozione di una cornice teorico-metodologica rigorosa che consente a sua volta di avere a disposizione

⁹⁹ Definita come *"l'insieme delle modalità, discorsivamente intese, di configurazione delle realtà che concorrono alla gestione condivisa tra i membri di una Comunità degli aspetti critici che vengono anticipati in virtù di obiettivi comuni"* (Turco et al., 2019).

prassi e strategie comuni e condivise per tutti i ruoli coinvolti per il perseguimento dell'obiettivo (Turchi e Vendramini, 2016; Turchi, 2021).

A fronte di quanto argomentato, il riferimento ad un'AdS generativa di coesione risulta coerente con i presupposti conoscitivi che il Paradigma di Giustizia riparativo pone a suo fondamento, sia in riferimento alle linee strategiche che individua per il perseguimento di obiettivi di coesione sociale - quali, la promozione di assunzione di responsabilità e di implementazione di competenze per i ruoli coinvolti - che in riferimento alle ricadute "a lungo termine" che possono verificarsi a partire dall'adozione della stessa. Nello specifico, tali linee strategiche concorrono alla promozione della collocazione delle parti come membri della comunità competenti e responsabili, che pertanto potranno, in prospettiva futura, attivarsi autonomamente in termini di coesione per la gestione di quanto accade nella comunità.

Conclusioni

L'analisi delle premesse svolta nel primo capitolo del presente elaborato, in riferimento al piano di gestione attuale del trattamento in misura alternativa, ha consentito di individuare le criticità che concorrono ad una gestione ad un grado minimo di efficacia dello stesso e di delineare l'esigenza di *generare una riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*, che contempli al suo interno un'analisi dell'obiettivo di quest'ultimo, oltre che delle strategie e azioni per raggiungerlo. La riflessione epistemologica svolta nel secondo capitolo, l'adozione della Scienza Dialogica come cornice teorico-metodologica di riferimento e la trattazione svolta nel presente capitolo hanno consentito di rispondere, seppur parzialmente, all'esigenza delineata, in virtù dei riferimenti rigorosi, e pertanto scientificamente fondati, attraverso cui si è analizzato il tema d'indagine.

A fronte di quanto finora argomentato, sono stati esplicitati gli elementi utili a descrivere la proposta metodologica per la gestione del trattamento in misura alternativa, utile ad incrementare il grado di efficacia dello stesso, resa disponibile entro l'alveo della Scienza Dialogica e di cui si entrerà nel merito nel prossimo capitolo.

Capitolo 4: Una proposta metodologica per il trattamento in misura alternativa

4.1 Gli Uffici di esecuzione penale esterna come snodo tra *Societas e Communitas*

A fronte dei riferimenti normativi esposti nel primo capitolo del presente elaborato e delle riflessioni effettuate sui paradigmi di giustizia (sanzionatorio-rieducativo/riparativo) e sull'Architettura dei Servizi, è possibile intraprendere un'ulteriore riflessione sul ruolo che gli UEPE possono ricoprire nella progettazione ed erogazione del trattamento in misura alternativa.

A tal fine, verrà preso a riferimento quanto descritto in merito ai piani interattivi di *Societas e Communitas*.¹⁰⁰ Gli UEPE, in quanto servizi territoriali del Ministero della Giustizia, si configurano come snodi nati in seno alla *Societas*, in riferimento al mandato istituzionale che hanno in capo. Questi ultimi, infatti, secondo quanto previsto dalla legge del 27 luglio 2005 n.154, hanno il compito di svolgere le indagini socio-familiari per l'applicazione della misura alternativa ai condannati, di proporre all'autorità giudiziaria un programma di trattamento, di controllare l'esecuzione dello stesso e riferire all'autorità giudiziaria eventuali interventi di modifica o revoca della misura. Nello specifico, in riferimento alla fase di progettazione ed erogazione del trattamento, secondo quanto previsto dalla Circolare del 5 marzo 2015, n. 3661/61111, hanno il compito di predisporre programmi trattamentali in grado di responsabilizzare l'autore di reato rispetto alle ricadute del reato sulla vittima e la comunità, in un'ottica di reinserimento dello stesso entro il tessuto sociale, oltre che favorire un'adeguata "riparazione del danno" arrecato alle parti coinvolte. Al fine di ottemperare ai propri compiti, e in virtù del fatto che le misure alternative alla detenzione si svolgono in ambiente esterno al carcere, gli UEPE sono chiamati a lavorare sul territorio e in sinergia con gli enti coinvolti nei percorsi di misura alternativa (ad esempio, gli enti del territorio che si occupano di lavori di pubblica utilità),¹⁰¹ collocandosi come servizio a supporto dell'autore di reato e della comunità.

¹⁰⁰ A tal proposito si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 3.2, Capitolo 3.

¹⁰¹ Si fa riferimento alle linee guida offerte dal Ministero della Giustizia, e riportate nel paragrafo 1.6 del Capitolo 1, secondo cui nella progettazione del programma di trattamento agli UEPE è richiesto di individuare gli obiettivi da raggiungere, i soggetti della rete primaria e secondaria che, oltre all'autore di reato, saranno coinvolti nel trattamento, le risorse individuali, materiali e socio-ambientali da attivare.

Pur essendo snodi nati in seno alla *Societas*, gli UEPE si occupano della *Communitas*, nella misura in cui per assolvere al proprio mandato istituzionale, sancito dalla normativa di riferimento, sono chiamati a gestire le interazioni che si innescano a partire dalla commissione del reato entro il tessuto comunitario (si pensi ad esempio al “lavoro di rete” che sono chiamati a progettare e successivamente gestire nel percorso di misura alternativa), con il fine di riparare agli effetti che lo stesso ha generato nella comunità (Turco et al., 2019).

Pertanto, è possibile configurare gli UEPE - in quanto snodi della *Communitas*, nati nella *Societas* - come ruolo di coadiuvo tra le richieste della *Societas*, quindi della corretta applicazione della norma al fine di ristabilire l'ordine infranto dalla commissione del reato (in un'ottica retributiva e rieducativa) e l'esigenza della *Communitas* di gestione degli assetti interattivi che si innescano a partire dallo stesso (in un'ottica riparativa). Entro la lente conoscitiva della Scienza Dialogica, in virtù del posizionamento degli UEPE come “ponte” tra *Societas* e *Communitas*, è possibile considerare questi ultimi come snodo chiave nella gestione della misura alternativa in quanto, nell'esercizio del proprio mandato istituzionale, questi ultimi hanno la possibilità di poter innescare un lavoro di rete che, a sua volta, offre l'occasione di poter gestire gli assetti che verrebbero a generarsi nell'interazione tra i ruoli coinvolti, indirizzando questi ultimi verso obiettivi di coesione sociale (coerentemente a quanto esposto nei paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 del terzo capitolo).

Tuttavia, in mancanza di prassi comuni e condivise tra gli operatori UEPE e del riferimento ad un obiettivo altrettanto comune e condiviso, in letteratura è stato individuato quale aspetto critico la possibilità che, su un piano operativo, questi ultimi si muovano entro il solo paradigma di giustizia retributivo o rieducativo, ricoprendo il ruolo di operatori della *Societas* e limitando, pertanto, le proprie possibilità di intervento alla corretta applicazione della norma, mancando così di gestire quanto a livello interattivo si innesca nella *Communitas*.

Al fine di offrire una modalità di gestione non solo dell'aspetto critico specifico sopra riportato, ma al contempo di rispondere all'esigenza di *generare una riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*, si vuole a questo punto entrare nel merito della proposta metodologica resa disponibile entro l'alveo Scienza Dialogica, e coerente con i presupposti teorico-epistemologici della stessa. Nello specifico, quest'ultima è stata

progettata grazie al lavoro di ricerca e applicazione condotto all'interno del Master in "Mediazione e Giustizia Riparativa" dell'Università di Padova, con l'obiettivo di delineare uno "schema operativo", emanazione del paradigma di giustizia riparativo, così da offrire delle prassi comuni agli operatori che si occupano di interventi di Giustizia Riparativa, e, rispetto all'ambito specifico del presente elaborato, della progettazione ed erogazione del trattamento in misura alternativa alla detenzione. Con "schema operativo" si fa riferimento a quell'insieme di elementi che delineano e dettagliano le possibilità operative entro uno specifico campo di intervento (Pasquale et al., 2021). Nello specifico, si fa riferimento a:

- la definizione di un *campo di applicazione*¹⁰² degli interventi: se entro il paradigma di giustizia sanzionatorio il campo di applicazione risulta essere la violazione della norma, coerentemente alla trattazione effettuata finora e collocandosi entro il paradigma di giustizia riparativo, quest'ultimo riguarda le *interazioni che si generano in riferimento alla violazione della stessa*;
- la definizione delle *modalità di intervento*¹⁰³: se entro il paradigma di giustizia sanzionatorio la modalità di intervento si basa sul riferimento alla norma e sull'applicazione di quest'ultima al fine di ristabilire l'ordine infranto, coerentemente alla trattazione effettuata finora e collocandosi entro il paradigma di giustizia riparativo, quest'ultima va a configurarsi come di *promozione di regole possibili e non anticipate dall'assetto interattivo di violazione nell'obiettivo di Coesione della Comunità*;
- la *profilatura dei ruoli*¹⁰⁴: se entro il paradigma di giustizia sanzionatorio si fa riferimento agli "operatori del Diritto", ovvero tutti quei ruoli che concorrono in termini generali alla tutela del Diritto stesso, a fronte della trattazione finora effettuata e collocandosi entro il paradigma di giustizia riparativo, è possibile definire una *profilatura di ruolo*¹⁰⁵, coerentemente agli assunti propri del

¹⁰² La definizione di un campo di applicazione risponde al criterio di validità degli interventi, i quali al di fuori di esso perdono, appunto, la validità e dunque possibilità operativa (Pasquale et al., 2021).

¹⁰³ Ovvero l'insieme dei processi operativi volti al perseguimento dell'obiettivo dell'intervento, i quali riferiscono a criteri di adeguatezza rispetto all'obiettivo (dunque l'efficacia nei confronti dello stesso) e di pertinenza di come lo si persegue (dunque l'efficienza nella gestione degli interventi) (Pasquale et al., 2021).

¹⁰⁴ Ovvero ciò che definisce obiettivi e competenze specifiche per uno specifico campo di applicazione (criterio operativo) (Pasquale et al., 2021).

¹⁰⁵ Secondo i riferimenti conoscitivi della Scienza Dialogica, il costrutto di "ruolo" "è assunto come svincolabile da una professione o da una persona che lo riveste, e dunque codificato come configurazione discorsiva che si genera nel riferimento a un obiettivo (esplicitato o meno) e nell'uso di regole interattive (esplicitate o meno). Un ruolo

paradigma in cui è collocato e dotato di un obiettivo e relative competenze secondo i presupposti teorico-epistemologici adottati. Nello specifico, il profilo di ruolo individuato entro la proposta che si descriverà è quello di *Architetto di Comunità* (Turchi et al., 2020; Pasquale et al., 2021).

4.2 Il profilo di competenze dell'operatore UEPE come Architetto di Comunità

A fronte della definizione di un campo di applicazione entro cui progettare ed erogare il trattamento in misura alternativa e delle modalità di intervento da adottare per la gestione dello stesso, si vuole ora entrare nel merito del profilo di ruolo dell'Architetto di Comunità. Quest'ultimo si propone come ruolo da prendere a riferimento per gli operatori UEPE che si occupano della gestione del trattamento in misura alternativa.

Coerentemente all'etimo del termine¹⁰⁶ e ai presupposti conoscitivi entro cui si colloca la proposta metodologica, l'Architetto di Comunità può essere descritto come colui che si fa “primo artefice” e “progettista” per l'innescare e la promozione di cambiamento di modalità interattive volte a generare e mantenere coesione nella Comunità, in riferimento al campo di applicazione e alla modalità di intervento individuate.

È stato esposto nel paragrafo precedente come la profilatura di un ruolo implica la definizione dell'obiettivo e delle competenze che pertengono al ruolo stesso.

Coerentemente a quanto esposto nella trattazione finora effettuata, l'obiettivo di riferimento per l'Architetto di Comunità è di:

“Promuovere una collocazione dell'utente (autore di reato o cittadino) come membro della Communitas che, nel riferimento a regole (informali e codificate), anticipi le ricadute, in termini di coesione sociale della

diviene un insieme di modalità che si esercitano all'interno di una matrice interattiva di (ulteriori) ruoli” (Turchi et al., 2020). Al fine di delineare un profilo di ruolo si rende pertanto necessario definire un obiettivo di ruolo e le competenze che lo caratterizzano (ovvero le regole interattive di pertinenza).

¹⁰⁶ Il termine “architetto” è descritto come “chi predispone i progetti per la costruzione di edifici e di opere d'architettura in genere, e ne dirige e amministra l'esecuzione” (Vocabolario online Treccani). Il termine deriva dal latino *architēctus* e dal greco *arkhitēcton-onos* “capo, costruttore”, composto dalla particella prepositiva *archi*, che serve a denotare “superiorità”, intesa come “il primo, l'origine, il capo, essere al comando” e da *téch-ton* “artefice”, che tiene alla radice *taksh* “fare, comporre” (Dizionario etimo.it).

Communitas, di quanto accade nell'interazione appartenendo, così, alla Societas" (Turchi et al., 2020; Pasquale et al., 2021).

L'obiettivo delineato, coerentemente ai presupposti del paradigma di giustizia riparativo e ai riferimenti della Scienza Dialogica, si articola su due livelli:

- pone il focus sugli assetti interattivi che si innescano a partire dalla violazione di una norma;
- promuove l'uso e il riferimento a regole interattive, sia da parte dell'autore di reato che dei cittadini non autori di reato (a vario titolo coinvolti nelle ricadute dello stesso), che consentano di gestire (anche in anticipazione) le ricadute che la violazione della norma porta con sé, sia sul livello della *Societas* che su quello della *Communitas*.

Al fine di perseguire l'obiettivo sopra riportato, il profilo di ruolo dell'Architetto di Comunità si caratterizza per l'esercizio di quattro competenze.¹⁰⁷

- *Osservazione del testo*: è quella competenza che consente di osservare le modalità discorsive (i Repertori Discorsivi) che vengono impiegate nell'interazione e possono risultare più o meno critiche per il perseguimento della Coesione. Attraverso l'osservazione del testo è possibile raccogliere elementi in riferimento a come i membri della Comunità (nello specifico, le parti coinvolte nella gestione della misura alternativa) configurano specifici assetti interattivi e le modalità di interazione ad essi relativi.
- *Aderenza al testo*: l'Architetto di Comunità si occupa di modalità interattive e, pertanto, di modalità d'uso del linguaggio ordinario, che divengono oggetto di osservazione e intervento. In sede "operativa" tali modalità prendono il nome di "testo". L'aderenza al testo rappresenta quella competenza che consente all'Architetto di Comunità di rimanere ancorato al livello descrittivo della configurazione per come si genera, e dunque focalizzare l'intervento a partire dagli elementi peculiari della stessa.
- *Anticipazione degli scenari interattivi che possono manifestarsi nella Comunità*: tale competenza si caratterizza per il prefigurare scenari interattivi che potrebbero svilupparsi a partire dalla descrizione e osservazione degli assetti interattivi

¹⁰⁷ Trasferibili agli operatori UEPE attraverso specifici corsi di formazione.

attuali. L'esercizio di tale competenza consente di poter evocare eventuali scenari critici di frammentazione della Comunità, mettendo l'Architetto di Comunità nella condizione di costruire d'anticipo piani per la gestione di tali assetti. Pertanto, quanto più si manifesta la modalità dell'anticipazione degli scenari critici, tanto più si rende disponibile la gestione degli stessi.

- *Costruzione di stratagemmi*: è la competenza che consente all'Architetto di Comunità di pianificare strategie e azioni utili all'intervento. Lo stratagemma è uno stralcio di testo costruito ad hoc (a partire dagli elementi raccolti nell'esercizio delle competenze sopra riportate) che viene "inserito" e fatto interagire con il testo della configurazione discorsiva oggetto di intervento. Nello specifico, lo stratagemma è ciò che consente di gestire il testo prodotto dagli interagenti e di orientarlo verso la modifica degli assetti interattivi critici, promuovendo l'uso di modalità interattive "altre" volte alla Coesione della Comunità (Turchi et al., 2020; Pasquale et al., 2021).

In virtù del suo obiettivo di ruolo e nell'esercizio delle competenze sopra riportate, l'Architetto di Comunità interviene sul territorio e si colloca all'interno della matrice di interazioni con i servizi formali e informali presenti sullo stesso, occupandosi insieme a questi ultimi della gestione del trattamento in misura alternativa attraverso la presa in carico dell'autore di reato come utente. Pertanto, si colloca all'interno di un'Architettura dei servizi generativa di Coesione, ponendosi come promotore di una gestione condivisa tra tutti i ruoli coinvolti di quanto accade nella *Communitas* a partire dalla violazione di una norma, in un'ottica di coesione sociale e responsabilità condivisa. Ne consegue che l'obiettivo di ruolo dell'Architetto di Comunità può declinarsi in due peculiari obiettivi che orientano la progettazione degli interventi: il primo per l'erogazione degli interventi di giustizia riparativa di "*promuovere competenze di anticipazione delle ricadute della contrapposizione tra regole (informali/codificate) sulla Coesione della Communitas*", e il secondo per la gestione della rete dei servizi di "*promuovere lo sviluppo e il mantenimento sul territorio di un'Architettura dei Servizi generativa di Coesione per la Communitas*" (Pasquale et al., 2021).

A fronte della definizione del profilo di ruolo dell'Architetto di Comunità, nei prossimi paragrafi si entrerà nel merito della proposta operativa che la Scienza Dialogica mette a disposizione per la gestione degli interventi di Giustizia Riparativa.

4.3 Una proposta metodologica per la gestione degli interventi di Giustizia Riparativa

A partire dall'obiettivo consulenziale, come riportato nel paragrafo precedente, l'Architetto di Comunità nell'esercizio del proprio ruolo all'interno della matrice interattiva della rete di servizi, si pone in un'ottica di promozione di un lavoro di rete che si orienti secondo i riferimenti propri dell'Architettura dei Servizi Generativa di Coesione. Nella tabella di seguito sono riportate le prassi che gli operatori UEPE possono prendere a riferimento, così come definite nella proposta che si descrive.

Prassi	Processi consulenziali
Costruzione, sviluppo e mantenimento della Cabina di Regia	Riguardano l'individuazione dei servizi formali/informali presenti sul territorio e il mantenimento del loro coinvolgimento in termini di contributo messo a disposizione per l'Architettura. L'insieme di tali snodi dà forma alla cosiddetta Cabina di Regia, che si configura come snodo di progettazione, pianificazione, coordinamento e monitoraggio per l'implementazione delle strategie e azioni in capo ai vari snodi della rete.
Condivisione dell'obiettivo della rete	Riguardano la condivisione dell'obiettivo di Coesione per la Communitas con i partner della rete (e che partecipano alla Cabina di Regia) e la promozione dell'aderenza del riferimento ad esso. Tale prassi rende possibile lo sviluppo sinergico delle strategie che si diramano dalla Cabina di Regia stessa verso il territorio.
Rilevazione delle criticità e definizione delle strategie di gestione	Promuovono negli snodi che partecipano alla Cabina di Regia l'esplicitazione degli aspetti critici rilevati sul territorio da ognuno degli snodi, e promuovono la definizione delle strategie dedicate alla gestione di tali

	criticità.
Implementazione delle strategie	Promuovono negli snodi che partecipano alla Cabina di Regia la traduzione delle strategie di gestione degli aspetti critici in peculiari azioni operative dirette sul territorio e in capo agli snodi stessi.
Monitoraggio e coordinamento	Permettono agli snodi che partecipano alla Cabina di Regia di osservare e tenere traccia di quanto si sta generando dall'implementazione delle strategie di gestione.

Tabella 3: Descrizione delle prassi per la gestione della rete dei servizi (Pasquale et al., 2021)

In riferimento all'aspetto operativo, la proposta di gestione degli interventi si articola in cinque fasi, così come riportate nella tabella che segue. Nello specifico, in ognuna di esse l'Architetto di Comunità offre uno specifico contributo.

<i>Fase 1 - Avvio dell'intervento</i>
L'Architetto di Comunità promuove l'esplicitazione delle modalità con cui il cittadino/utente si configura come membro della Communitas. La raccolta di questi elementi consente di pianificare le successive fasi dell'intervento secondo criteri di aderenza al testo portato dal cittadino/utente sulla base del posizionamento di questi all'interno di un continuum che contempla, da un lato, il riferimento a obiettivi personali ed esclusivi e, dall'altro, il riferimento a obiettivi comuni e condivisi tra i membri della Communitas.
<i>Fase 2 - Innesco del cambiamento</i>
L'Architetto di Comunità osserva il contributo che il cittadino/utente offre alla Communitas nel riferimento al proprio obiettivo biografico e, sulla base degli indicatori predisposti nell'ambito della progettazione dell'intervento, osserva quanto tale obiettivo sia orientato verso la Coesione per la Comunità. In particolare, la valutazione

verte sulle strategie che il cittadino/utente può mettere in campo per gestire le implicazioni che le proprie modalità interattive possono generare nella *Communitas* in termini di responsabilità condivisa rispetto alle stesse.

Fase 3 - Trasformazione della coerenza narrativa ed esercizio delle competenze

In questa fase, l'intervento dell'Architetto di Comunità, a partire da quanto raccolto e osservato, si articola "inserendo" all'interno della configurazione discorsiva praticata dall'utente/cittadino il riferimento a regole interattive informali e codificate, promuovendone un uso orientato a sviluppare l'obiettivo biografico perseguito dall'utente/cittadino in ottica di Coesione per la Comunità e nell'esercizio di modalità/competenze di responsabilità condivisa.

Fase 4 - Consolidamento dell'esercizio delle competenze

L'Architetto di Comunità, a partire dalla collocazione dell'utente/cittadino come membro della *Communitas*, della promozione a regole interattive formali e informali che orientano l'obiettivo biografico dell'utente/cittadino verso la Coesione per la Comunità, lo accompagna nell'esercizio di modalità/competenze di responsabilità condivisa. Nel fare ciò, promuove lo sviluppo di competenze volte alla gestione degli aspetti critici che l'utente/cittadino può fronteggiare, e la patrimonializzazione delle modalità che si configurano come punto di forza.

Fase 5 - Monitoraggio e chiusura

In virtù della raccolta del testo e della sua osservazione, l'Architetto di Comunità produce valutazioni che esplicitano in che grado l'utente/cittadino continua ad esercitare in autonomia competenze per la promozione della Coesione della Comunità, e fa anticipazioni sulla "tenuta" di queste modalità rispetto all'obiettivo biografico dello stesso.

Tabella 4: Descrizione delle fasi per la gestione degli interventi di Giustizia Riparativa (Pasquale et al., 2021).

4.4 Una proposta di strumento per la valutazione dell'efficacia degli interventi di Giustizia Riparativa

Le proposte metodologiche e operative descritte fin qui, costruite prendendo a riferimento la cornice teorica adottata in questa sede, consentono di gestire una quota di aspetti critici riconducibili alla frammentazione di prassi e modalità operative utilizzate nella gestione dei percorsi di giustizia riparativa. Nel panorama di proposte descritte all'interno della collana dedicata alla giustizia riparativa, dunque, le dimensioni di efficacia ed efficienza degli interventi assumono un ruolo centrale per poter consentire all'intera architettura dei servizi di muoversi in modo allineato e coeso. L'Architetto di Comunità, quindi, nel perseguimento del proprio obiettivo di ruolo e nell'esercizio delle competenze descritte nel paragrafo 4.2, presta particolare attenzione a due elementi:

- La **valutazione dell'efficacia** nel perseguimento dell'obiettivo del progetto. Tale operazione consiste in una rilevazione della Configurazione Discorsiva prima (t0) e dopo (t1) l'implementazione della progettazione e del confronto tra esse in termini di “scarto” verso il perseguimento dell'obiettivo. Tale valutazione avviene indagando i seguenti indicatori di risultato “standard”:
 - passaggio da modalità di mantenimento a modalità “miste” (più classi di repertorio discorsivo) per la Configurazione Discorsiva praticata dall'utente;
 - passaggio dal riferimento ad un obiettivo personale a un obiettivo comune e condiviso da parte dell'utente (ovvero, un obiettivo biografico che, nel perseguimento dello stesso da parte dell'utente, consente di generare coesione per la comunità);
 - passaggio da un approccio di delega e deresponsabilizzazione ad un orientamento all'assunzione di responsabilità condivisa da parte dell'utente.
- Il **monitoraggio dei processi** relativi alle linee strategiche. Tale operazione consiste nella definizione (in fase progettuale) di indicatori di processo dedicati a ogni strategia, i quali anticipano quali elementi rendono conto

dell'implementazione della strategia. Tale operazione avviene indagando i seguenti indicatori di processo "standard":

- la durata dell'intervento;
- il numero di incontri svolti con l'utente;
- il numero e la tipologia di servizi coinvolti;
- il numero e la tipologia di criticità rilevate e gestite durante l'intervento;
- il numero e la tipologia di punti di forza rilevati e promossi durante l'intervento (Pasquale et al., 2021).

Allo stato attuale, la valutazione dell'efficacia dell'intervento viene effettuata ponendo il focus sull'autore di reato. Pertanto, gli elementi che possono consentire la valutazione dell'intervento erogato riguardano lo scarto, se avvenuto, da t0 e t1 della configurazione discorsiva portata dall'utente, con particolare riferimento agli indicatori di risultato "standard" sopra riportati. Una valutazione di questo tipo offre degli elementi rispetto al grado di "impatto" che l'intervento può aver avuto sulla biografia dell'utente.

Nel corso della trattazione effettuata nell'elaborato, si è sottolineato come, a fronte del fatto che ogni ruolo (formale o informale che sia) concorre alla costruzione della realtà "gestione delle ricadute dell'evento reato", si rende necessario porre il focus di intervento sull'intera Comunità, nello specifico sui ruoli che a vario titolo possono partecipare alla gestione del trattamento in misura alternativa, al fine di rispondere all'esigenza di gestione degli assetti interattivi che si innescano tra i vari ruoli coinvolti, e di indirizzare questi ultimi verso obiettivi di coesione sociale, in un'ottica di responsabilità condivisa. Pertanto, valutare l'efficacia dell'intervento erogato (attraverso l'osservazione della configurazione discorsiva dell'utente a t0 e t1) soltanto ponendo il focus sulla configurazione discorsiva portata dall'utente, potrebbe essere critico rispetto a due dimensioni:

- non si indagherebbe il contributo che gli altri ruoli coinvolti possono aver offerto, mancando così di valutare il quantum di perseguimento dell'obiettivo di Coesione della Comunità da parte dell'AdS, sia l'impatto che tale quantum ha nella vita della Comunità stessa;

- si mancherebbe di gestire in anticipazione eventuali aspetti critici che potrebbero emergere dall'osservazione delle configurazioni discorsive al t0 degli altri ruoli coinvolti, ovvero della “fetta” rimanente della *Communitas*, e che potrebbero impattare sul grado di efficacia del trattamento stesso.

Inoltre, rispetto alla raccolta della configurazione discorsiva dell'utente, quest'ultima avviene attraverso l'esercizio delle competenze proprie dell'Architetto di Comunità, che attraverso l'utilizzo di stratagemmi, raccoglie la configurazione discorsiva dell'utente e, osservando quanto raccolto, anticipa eventuali aspetti critici da prendere in gestione. Questi passaggi avvengono nel corso dell'interazione stessa con l'utente.

A fronte di quanto riportato, si propone di offrire uno strumento costruito ad hoc, e messo a disposizione dell'Architetto di Comunità, che possa valutare l'efficacia dell'intervento erogato, indagando non solo il quantum di cambiamento avvenuto rispetto alla configurazione discorsiva dell'utente, ma anche degli altri ruoli coinvolti, nello specifico degli operatori che a vario titolo possono partecipare alla gestione del trattamento in misura alternativa. Dunque, uno strumento che analizzi il contributo in termini di competenze che la rete territoriale offre nella gestione del percorso di giustizia riparativa e nel perseguimento dell'obiettivo condiviso.

4.4.1 L'obiettivo dello strumento

Si è già descritto come, per l'Architetto di Comunità, *“ogni occasione di interazione, sia con l'utente che con gli operatori dei servizi coinvolti, diviene opportunità per l'applicazione delle proprie competenze nella promozione di coesione per la comunità”* (Pasquale et al., 2021). Nell'esercizio del proprio ruolo, l'Architetto di Comunità promuove nei ruoli con cui si interfaccia lo sviluppo e l'implementazione di competenze, in termini di responsabilità condivisa e nell'ottica di promozione di coesione sociale.

Il fine ultimo dell'intervento è dunque quello di promuovere coesione sociale nella comunità sia attraverso il cambiamento della biografia dell'utente (promuovendo la collocazione dell'utente come *membro della Communitas* piuttosto che come autore di reato), sia attraverso l'implementazione di competenze negli operatori che a vario titolo

partecipano all'intervento, che, pur avendo in capo obiettivi specifici rispetto al servizio di cui fanno parte, possono contribuire alla promozione di coesione sociale in quanto membri della *Communitas*.

La promozione della condivisione di responsabilità tra i membri della comunità coinvolti in un percorso di giustizia riparativa, ovvero della collocazione di questi ultimi come membri della comunità competenti e responsabili, diventa allora strategia e contemporaneamente ricaduta (in anticipazione) dell'efficacia ed efficienza nella gestione del percorso stesso.

Riprendendo quanto esposto nel terzo capitolo, un membro della *Communitas* risulta essere "competente" nella misura in cui *"al presentarsi di un problema, anticipa le ricadute critiche che questo può avere per sé stesso e per la Comunità, conduce delle valutazioni sulle possibili modalità di gestione delle criticità individuate e, a partire da queste e dal riferimento a servizi e risorse presenti sul territorio, si rivolge a essi collocandosi come parte attiva nell'individuazione e costruzione di obiettivi e strategie di gestione delle criticità incontrate"* (Turchi, 2021).

Una linea strategica che l'Architetto di Comunità segue per il perseguimento del proprio obiettivo di ruolo è quella quindi di valutare il grado competenze esercitate rispetto alla gestione dell'intervento di Giustizia riparativa dai i ruoli coinvolti nello stesso, in un'ottica di responsabilità condivisa e di coesione sociale.

Pertanto, prendendo a riferimento gli elementi teorico-metodologici offerti dalla Scienza Dialogica, si propone di costruire un protocollo a domande aperte che abbia l'obiettivo di *valutare il grado di competenze di gestione dell'intervento di Giustizia riparativa esercitate dai ruoli coinvolti¹⁰⁸ nello stesso, in un'ottica di condivisione di responsabilità e di promozione di coesione sociale.*

Tale strumento andrebbe ad inserirsi nel corredo metodologico già messo a disposizione degli operatori UEPE che si occupano del trattamento in misura alternativa, con l'obiettivo di efficientare non solo il lavoro di questi ultimi, ma anche l'erogazione del trattamento stesso. Nello specifico, lo strumento può essere impiegato in diverse fasi dell'intervento, consentendo di raccogliere le configurazioni portate dai ruoli cui è rivolto

¹⁰⁸ Nello specifico, gli autori di reato e gli operatori predisposti alla gestione del trattamento.

in diversi momenti. Questo consente di poter raccogliere elementi utili da usare strategicamente sia durante la fase di progettazione che in quella di erogazione della misura alternativa, oltre che negli interventi futuri.

Rispetto alla fase di progettazione, i dati raccolti attraverso la somministrazione dello strumento - ovvero, l'esercizio di competenze al t0 da parte dei ruoli coinvolti - possono essere usati al fine di indagare eventuali aspetti critici rilevabili a partire dalle configurazioni analizzate, e progettare strategie specifiche per gestirli in anticipazione (ad esempio, attraverso corsi di formazione per gli operatori o l'individuazione di attività trattamentali specifiche per l'autore di reato, in riferimento agli aspetti critici rilevati).

Rispetto alla fase di erogazione, i dati raccolti attraverso la somministrazione dello strumento possono essere usati al fine di monitorare l'andamento dell'intervento, ovvero per valutare in itinere l'efficacia delle strategie adottate, sia rispetto all'obiettivo di cambiamento dell'autore di reato, che di implementazione delle competenze per gli operatori coinvolti. I dati raccolti in questa fase possono inoltre essere integrati agli indicatori di processo "standard" sopra riportati, consentendo così di avere a disposizione il dato "testuale" oltre che "numerico" (di "conteggio"), e usati per proporre eventuali modifiche alle strategie individuate.

Rispetto alla fase post-intervento, infine, gli output dello strumento possono essere usati per valutare l'efficacia dell'intervento nella sua "interezza", ovvero valutando lo scarto da t0 a t1 della configurazione sia dell'utente, che degli operatori coinvolti. A fronte dei dati rilevati per il caso specifico, inoltre, è possibile poter compiere delle valutazioni rispetto all'intero percorso di trattamento in misura alternativa e alle modalità con cui è stato gestito dai diversi ruoli. Questi elementi, in relazione all'efficacia rilevata, possono essere usati per offrire considerazioni continue sul servizio che si sta erogando e per gli interventi futuri.

Si riportano di seguito i protocolli specifici costruiti rispettivamente per gli operatori e gli autori di reato.¹⁰⁹

¹⁰⁹ In virtù della riflessione effettuata nel corso del presente paragrafo, i protocolli sono stati costruiti prendendo a riferimento le competenze di cittadinanza descritte nel Capitolo 3.

4.4.2 Il protocollo per l'operatore

Competenza	Descrizione della competenza	Stratagemma per la raccolta del testo
Riferimento all'assetto interattivo	Modalità discorsive che contemplano la descrizione di elementi contestuali ed il loro uso nella costruzione di valutazioni alla base delle proprie scelte. La rilevazione di tale competenza consente di valutare il modo in cui gli elementi contestuali vengono usati per descrivere il proprio ruolo e quello dell'autore di reato, in riferimento alla gestione della misura alternativa. Inoltre, consente di anticipare possibili valutazioni sulla quale si fondano le scelte che il rispondente potrebbe condurre a fronte della configurazione rilevata.	<i>1. Immagini di dover descrivere ad un operatore appena assunto l'utenza con cui dovrà interfacciarsi, considerando che domani inizierà a lavorare con gli autori di reato in misura alternativa e che è utile che continui a collaborare a lungo all'interno dell'ente. Cosa gli direbbe?</i>
		<i>2. In qualità di operatore che segue autori di reato in misura alternativa, come si descriverebbe ad una persona interessata a farsi assumere dall'ente per cui Lei lavora?</i>
Riferimento all'obiettivo	Modalità discorsive che configurano un obiettivo da perseguire, il quale orienta le scelte e le modalità di gestione del percorso stesso.	<i>3. In qualità di operatore che accompagna autori di reato in misura alternativa, è chiamato a offrire il suo contributo nella gestione della misura stessa,</i>

	La rilevazione di tale competenza consente di descrivere il grado con cui le modalità impiegate dal rispondente contribuiscono ad orientare i ruoli coinvolti nella gestione del trattamento in misura alternativa verso obiettivi condivisi.	<i>continuando a perseguire l'obiettivo dell'ente per cui lavora. In che modo le attività che l'ente svolge possono supportare l'autore di reato nel perseguimento dell'obiettivo del trattamento¹¹⁰?</i>
Anticipazione degli scenari futuri	Modalità discorsive che contemplano possibili, futuri e molteplici (incerti) scenari a partire da uno scenario attuale. La rilevazione della competenza consente di valutare e descrivere il modo in cui il rispondente anticipa scenari possibili futuri, a partire da una situazione attuale.	<i>4. Immagini che un autore di reato all'inizio della misura alternativa le dica di dover portare a compimento il percorso nel minor tempo possibile per poter tornare alla sua vita di sempre. Che ricadute potrebbe avere questa retorica sull'efficacia del percorso di trattamento alternativo?</i>
Anticipazione delle ricadute delle proprie azioni	Modalità discorsive che usano elementi contestuali per anticipare le possibili implicazioni a fronte di (possibili) azioni. La rilevazione di tale competenza consente di	<i>5. Ha notato che da settimane un autore di reato che ha in carico si presenta in ritardo agli appuntamenti che avete concordato o non si presenta affatto. Decide così di organizzare un incontro con lui per comunicargli che è</i>

¹¹⁰ Obiettivo del trattamento in delega all'autore di reato: anticipare l'impatto delle proprie azioni sulla comunità nel momento in cui viola la norma.

	descrivere il grado in cui le modalità discorsive impiegate consentono di anticipare (piuttosto che prevedere) gli scenari che si genererebbero dalla scelta di agire in un certo modo.	<i>necessario che si presenti agli incontri. Cosa potrebbe accadere durante e dopo l'incontro?</i>
Uso della rete dei servizi e della Comunità	Modalità discorsive che fondano l'interazione con le realtà del territorio e tra i cittadini. La rilevazione di tale competenza consente di valutare il modo in cui il rispondente sollecita gli snodi del territorio, nello specifico rispetto agli altri operatori dei servizi coinvolti nella gestione della misura alternativa.	<i>6. Un autore di reato le comunica di non andare d'accordo con gli operatori che lo seguono, eccetto lei. Considerando che questo potrebbe essere critico per l'andamento del percorso, a chi si rivolgerebbe per gestire una situazione di questo tipo, e per quale motivo?</i>

4.4.3 Il protocollo per l'autore di reato

Competenza	Descrizione della competenza	Stratagemma per la raccolta del testo
Riferimento all'assetto interattivo	Modalità discorsive che contemplano l'uso di elementi contestuali per condurre valutazioni sulle quali si fondano le scelte.	<i>1. In quanto autore di reato, ti viene chiesto di descrivere te stesso per offrire elementi utili ad un possibile percorso di trattamento. Cosa diresti?</i>

	La rilevazione di tale competenza consente di valutare il modo in cui gli elementi contestuali vengono usati per descrivere il proprio ruolo e quello degli operatori, in riferimento alla gestione della misura alternativa. Inoltre, consente di anticipare possibili valutazioni sulla quale si fondano le scelte che il rispondente potrebbe condurre a fronte della configurazione rilevata.	<i>2. In quanto autore di reato in misura alternativa sei seguito dagli operatori che si occupano del tuo percorso. Come descriveresti il loro ruolo/lavoro?</i>
Riferimento all'obiettivo	Modalità discorsive che configurano un obiettivo da perseguire, il quale orienta le scelte. La rilevazione di tale competenza consente di descrivere il grado con cui le modalità impiegate dal rispondente contribuiscono ad orientare i ruoli coinvolti nella gestione del trattamento in misura alternativa verso obiettivi condivisi.	<i>3. La misura alternativa offre delle occasioni per eseguire la pena all'esterno dell'istituto penitenziario. Come descriveresti l'obiettivo che tu e gli operatori a te assegnati potreste seguire?</i> <i>4. Quali passi dovreste seguire per raggiungere l'obiettivo da voi individuato?</i>
Anticipazione degli scenari	Modalità discorsive che contemplano possibili, futuri e	<i>5. Immagina di essere al termine del percorso in misura</i>

futuri	molteplici (incerti) scenari a partire da uno scenario attuale. La rilevazione della competenza consente di valutare e descrivere il modo in cui il rispondente anticipa scenari possibili futuri, a partire da una situazione attuale.	<i>alternativa. In quali aspetti la tua vita sarà cambiata rispetto ad ora, e come?</i>
Anticipazione delle ricadute delle proprie azioni	Modalità discorsive che usano elementi contestuali per anticipare le possibili implicazioni a fronte di (possibili) azioni. La rilevazione di tale competenza consente di descrivere il grado in cui le modalità discorsive impiegate consentono di anticipare (piuttosto che prevedere) gli scenari che si genererebbero dalla scelta di agire in un certo modo.	<i>6. Tra le attività previste dalla misura alternativa, ti è stato assegnato un lavoro da svolgere insieme ad altri colleghi. Visto che il lavoro è noioso e le persone del gruppo antipatiche, decidi di non presentarti agli incontri definiti dal gruppo per portare a termine quanto assegnato. Quali conseguenze può generare questa tua scelta sull'efficacia del tuo percorso di riparazione?</i>
Uso della rete dei servizi e della Comunità	Modalità discorsive che fondano l'interazione con le realtà del territorio e tra i cittadini. La rilevazione di tale competenza consente di	<i>8. Un autore di reato che, come te, sta svolgendo il suo percorso in misura alternativa, ti dice che alcune delle attività trattamentali non gli consentono di vedere la sua famiglia quanto vorrebbe.</i>

	valutare il modo in cui il rispondente sollecita gli snodi del territorio, nello specifico gli operatori dei servizi coinvolti nella gestione della misura alternativa.	<i>Considerando il contesto dell'ente in cui state svolgendo il percorso ed i ruoli che avete a disposizione dentro e fuori da esso, cosa gli consiglieresti di fare per gestire la situazione?</i>
--	---	---

4.4.4 Metodologia per l'analisi dei dati

A fronte della collocazione dello strumento entro la cornice teorico-metodologica della Scienza Dialogica, i dati raccolti sono analizzabili secondo la metodologia M.A.D.I.T. (Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali; Turchi e Gherardini, 2014; Turchi e Orrù, 2014; Turchi, 2021). Tale metodologia, coerentemente alla cornice teorica di cui è emanazione, ha come oggetto di indagine il dato testuale, che a livello operativo viene indicato come "testo", ovvero le produzioni discorsive generate a partire dalle domande poste nel protocollo. A partire dalla formalizzazione dei Repertori Discorsivi si rende possibile disporre di una misura della configurazione discorsiva rilevata, definita Peso Dialogico, che rende conto della generatività di ogni repertorio, ovvero del contributo che ciascun Repertorio Discorsivo apporta alla generazione di realtà altre rispetto a quella data (Turchi e Gherardini, 2014). Riprendendo i protocolli riportati in tabella, questi ultimi si compongono di domande aperte (stratagemmi) volte ad indagare l'esercizio delle competenze. Ogni domanda indaga una specifica competenza, pertanto, il testo che si produce a partire dalla domanda posta è espressione del grado di esercizio della stessa da parte del rispondente. Attraverso l'analisi del testo e la denominazione dei Repertori Discorsivi, si rende possibile misurare il dato testuale, trasformandolo in dato numerico, ottenendo in questo modo una misura del grado di competenze esercitate dal rispondente. In virtù del fatto che l'esercizio di competenze rende conto del grado di assunzione di responsabilità condivisa rispetto alla gestione delle ricadute dell'evento reato da parte dei ruoli coinvolti, questo passaggio rende possibile collocare il rispondente su di un continuum che va da un basso grado di assunzione di responsabilità ad un alto grado della stessa. Nello specifico, il Peso Dialogico della configurazione discorsiva è

dato dalla media dei pesi dialogici dei Repertori Discorsivi della stessa. Pertanto, attraverso il calcolo della media dei pesi dialogici emersi dalle singole risposte, è possibile collocare il rispondente lungo il continuum. Laddove il peso dialogico della configurazione discorsiva sia tendente al massimo del continuum, pari a 0.9, espressione di un alto grado di esercizio di competenze, è possibile anticipare un alto grado di assunzione di responsabilità. Di contro, laddove il peso dialogico della configurazione discorsiva sia tendente al minimo del continuum, pari a 0.1, espressione di un basso grado di esercizio di competenze, è possibile anticipare un basso grado di assunzione di responsabilità. Inoltre, in virtù del fatto che il peso dialogico della configurazione discorsiva possa essere compreso tra i valori estremi, è possibile individuare dei gradi di esercizio di competenze intermedi, che rendono conto di un grado intermedio di assunzione di responsabilità, che offre così un dato preciso rispetto alla collocazione del rispondente lungo il continuum. Nella figura che segue si riporta un'esemplificazione grafica di quanto sopra riportato.

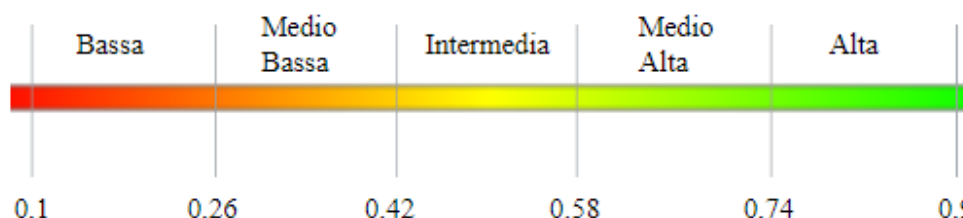


Figura 2: Continuum del grado di assunzione di responsabilità, con i range di valutazione e gli indici numerici espressi in peso dialogico.

La disponibilità di una misura di assunzione di responsabilità da parte di entrambi i ruoli coinvolti nel percorso di trattamento (autore di reato ed operatore del territorio) consente di disporre di due dati tra loro comparabili, che sovrapposti diano un quadro dell'allineamento di entrambi rispetto al grado di condivisione di responsabilità nella gestione efficace del percorso. Nel caso in cui un operatore del territorio stia nel livello 1 (basso grado di assunzione di responsabilità), e l'autore di reato si trovi al livello 5 (alto grado di assunzione di responsabilità), lo sforzo richiesto all'architetto di comunità per spingere i due ruoli a guardare all'obiettivo "con gli stessi occhi", sarà maggiore, rispetto ad una situazione in cui entrambi gli intervistati si trovino ad un livello intermedio. Dunque, in anticipazione, sarà minore l'efficacia finale del percorso svolto, proprio in

quanto sarà minore il grado di condivisione del riferimento all'obiettivo del percorso e del contributo offerto da ogni singolo ruolo (quindi, della coesione tra i ruoli coinvolti nel perseguimento dell'obiettivo di trattamento). In questi termini, pertanto, lo strumento offre all'architetto di comunità la possibilità di poter usare questo dato anticipando le ricadute che tale “disallineamento” potrebbe comportare, potendo lavorare su quest'ultimo affinché la possibilità che si verifichino diminuisca.

Conclusioni e prospettive future

Il contributo che il presente elaborato si è proposto di offrire è stato argomentato a partire dall'esigenza di *generare una riconfigurazione del trattamento in misura alternativa*. Quest'ultima è stata delineata a fronte degli aspetti critici che attualmente caratterizzano l'impianto di gestione delle misure alternative, emersi dall'analisi della letteratura scientifica di settore. La proliferazione teorica in riferimento ai costrutti utilizzati in fase di valutazione dell'autore di reato e l'assenza di una metodologia comune e condivisa di intervento tra gli operatori predisposti al percorso di trattamento per quest'ultimo sono stati individuati quali aspetti critici che concorrono ad un grado minimo di efficacia degli interventi in misura alternativa attualmente erogati. Aspetti critici che, se non gestiti, concorrono a loro volta a mantenere inalterate le condizioni di sovraffollamento che caratterizzano gli istituti penitenziari dell'intero territorio nazionale e i tassi di recidiva che si attestano ad un livello altrettanto critico.

Al fine di rispondere all'esigenza delineata, l'elaborato si è sviluppato lungo tre direttrici.

- La prima si è articolata in una riflessione epistemologica che ha consentito di inquadrare entro l'alveo del senso scientifico l'oggetto di indagine "trattamento in misura alternativa". Nello specifico, la riflessione compiuta ha consentito di effettuare uno scarto conoscitivo, spostandosi da un piano di produzione di conoscenza che porta con sé gli aspetti critici delineati, ad uno fondato epistemologicamente e pertanto rigoroso rispetto alla conoscenza che produce. Collocandosi entro un tipo di realismo concettuale, e coerentemente agli assunti conoscitivi offerti dal paradigma Narrativistico, si è individuata la Scienza Dialogica quale cornice teorico-metodologica.

- La seconda si è articolata in una riflessione sul contributo che i ruoli coinvolti - autore di reato, operatori predisposti, in generale membri della Comunità - possono offrire nella gestione del trattamento in misura alternativa. A fronte della riflessione effettuata e coerentemente ai presupposti teorico-epistemologici della Scienza Dialogica, si è adottato quale riferimento, entro cui progettare e gestire gli interventi, il paradigma di Giustizia Riparativo. In virtù del principio di dislocazione di competenze e responsabilità, che tale paradigma pone a suo fondamento, si è reso possibile riconoscere la necessità di redistribuire la quota di responsabilità di gestione delle conseguenze del reato commesso tra i diversi attori sociali e territoriali coinvolti.

- La terza si è articolata nella descrizione della proposta metodologica per gli interventi di Giustizia Riparativa, sviluppata coerentemente ai riferimenti teorico-metodologici della Scienza Dialogica e a quelli del paradigma di Giustizia Riparativo, e messa a disposizione degli operatori degli Uffici di Esecuzione penale esterna, individuati quale snodo chiave per la progettazione ed erogazione del trattamento in area penale esterna. Quest'ultima offre non solo la definizione di un profilo di ruolo - l'Architetto di Comunità, dotato di un obiettivo di ruolo e un corredo di competenze utili alla gestione del trattamento - che gli operatori UEPE possono prendere a riferimento nel perseguimento del proprio mandato istituzionale, ma anche la definizione di prassi operative e consulenziali da seguire in riferimento all'erogazione del trattamento e alla gestione del lavoro di rete con i servizi del territorio che si innescano con il percorso di misura alternativa, in un'ottica di promozione di responsabilità tra i diversi ruoli coinvolti.

È all'interno di tale proposta metodologica che si è inserito il contributo ulteriore offerto con il presente elaborato. Nello specifico, in un'ottica di promozione di efficacia ed efficienza del sistema di amministrazione della giustizia, è stato costruito uno strumento di valutazione dell'efficacia degli interventi di Giustizia Riparativa erogati, secondo i dettami della Scienza Dialogica. Nello specifico, in virtù delle riflessioni effettuate in riferimento alle tre direttrici sopra riportate, è stato individuato come obiettivo dello strumento quello di *valutare il grado di competenze di gestione dell'intervento di Giustizia riparativa esercitate dai ruoli coinvolti¹¹¹ nello stesso, in un'ottica di condivisione di responsabilità e di promozione di coesione sociale.*

Al fine di perseguire l'obiettivo delineato, sono stati costruiti due protocolli a domande aperte, rispettivamente per gli operatori che a vario titolo si occupano della gestione del trattamento in misura alternativa nel territorio, e per gli autori di reato, volti ad indagare l'esercizio di specifiche competenze e valutare, sulla base di quest'ultimo, il grado di assunzione di responsabilità di entrambi i ruoli in riferimento alla gestione stessa del trattamento, e l'allineamento tra gli stessi (quindi, quanto sono coesi nel perseguimento dell'obiettivo del trattamento, assumendosi ognuno la propria quota di responsabilità). In virtù della possibilità di somministrazione dei protocolli in diversi momenti del percorso di misura alternativa, il dato testuale raccolto attraverso le domande assume valore

¹¹¹ Nello specifico, gli autori di reato e gli operatori predisposti alla gestione del trattamento.

strategico nella misura in cui può offrire elementi utili sia per la fase di progettazione quanto per quella di monitoraggio dell'erogazione del trattamento, oltre che per gli interventi futuri. In tal senso, lo strumento si integra all'interno del corredo metodologico già messo a disposizione dalla collana "Mediazione Dialogica" per gli operatori UEPE, come supporto per questi ultimi in un'ottica di efficientamento non solo del proprio lavoro, ma anche dell'intervento erogato stesso.

Prospettive future

A conclusione dell'elaborato, si vuole offrire un'ultima riflessione rispetto a quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri del lavoro svolto in questa sede.

Allo stato attuale, come sopra riportato, lo strumento di valutazione dell'efficacia si compone di due protocolli a domande aperte, volti a raccogliere il dato testuale "ex novo" generato dai rispondenti attraverso la somministrazione delle domande. Una delle possibili prospettive future, rispetto al lavoro finora svolto, potrebbe essere quella di condurre uno studio pilota attraverso la somministrazione dello strumento ai ruoli cui è rivolto, così da avere a disposizione una prima raccolta di testo. A fronte del testo raccolto e attraverso la metodologia M.A.D.I.T., si potrebbe condurre un'analisi dei dati - denominazione dei Repertori Discorsivi, attribuzione del Peso Dialogico alla configurazione rilevata, analisi dei contenuti (Arcipelaghi di significato) - così da individuare le retoriche di "senso comune" diffuse tra i rispondenti, in virtù del ruolo specifico che ricoprono. Individuate queste ultime, si potrebbe procedere con la trasformazione delle domande aperte in domande dialogiche, ovvero domande a risposta multipla. L'uso degli elementi raccolti in fase di analisi consentirebbe la costruzione di specifici profili di risposta, cui attribuire uno specifico peso dialogico, oltre che la costruzione di risposte ad hoc, in riferimento alle modalità discorsive e ai contenuti maggiormente impiegati dai rispondenti. Ulteriore passaggio, potrebbe poi consistere nella digitalizzazione dello strumento, in un'ottica di efficientamento del processo di somministrazione dello stesso, che in seguito alla trasformazione del protocollo in domande dialogiche potrebbe avvenire online.

La digitalizzazione dello strumento andrebbe di pari passo con l'applicazione a livello sperimentale del Machine Learning ai testi raccolti attraverso la sua somministrazione: il

progetto di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova avrebbe a disposizione una grande quantità di testo che permetterebbe di a) affinare i livelli di accuracy e precision dell'algoritmo di ML per l'analisi del testo, e b) velocizzare notevolmente i tempi di analisi del testo raccolto, al punto di poter evitare di utilizzare le domande a risposta chiusa, e poter continuare a raccogliere il testo prodotto liberamente da autori di reato ed operatori del territorio, incrementando lo spazio discorsivo e la massa interattiva tra i vari ruoli coinvolti nella ricerca.

In conclusione, tali proposte, rispetto agli sviluppi futuri, consentirebbero di rendere maggiormente preciso lo strumento, in riferimento all'obiettivo che si pone, di velocizzare i processi di somministrazione e analisi del dato testuale, incrementando il valore strategico che allo stato attuale lo strumento assume, concorrendo alla promozione di efficacia ed efficienza del lavoro svolto dagli operatori UEPE.

In virtù dell'efficacia ed efficienza del trattamento erogato e, pertanto, della collocazione dei ruoli coinvolti nello stesso come operatori competenti e autonomi nella gestione delle interazioni, in prospettiva futura, lo strumento potrebbe essere messo a disposizione di questi ultimi. Nello specifico, gli operatori dei servizi territoriali, così come gli UEPE, potrebbero a loro volta collocarsi come promotori di una gestione condivisa della misura alternativa e di implementazione di competenze, in ottica di coesione sociale, e usare lo strumento di valutazione come supporto per il proprio lavoro, concorrendo alla diminuzione del carico di lavoro in capo agli UEPE e promuovendo in questo modo l'efficacia e l'efficienza dell'intero impianto di gestione delle misure alternative.

Bibliografia

Abazia, L. (Ed.). (2016). *La perizia psicologica in ambito civile e penale*. FrancoAngeli.

Aebi, M. F., & Hashimoto, Y. Z. (2021). *SPACE II – 2020 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Persons under the supervision of probation agencies*. Strasbourg: Council of Europe.

Aebi, M. F., Hashimoto, Y. Z. & Tiago, M. M. (2021). *Probation and Prisons in Europe 2020: Key Findings of the SPACE reports*. Series UNILCRIM 2021/2. Council of Europe and University of Lausanne.

Antigone, A. (2022). *Il carcere visto da dentro - XVIII Rapporto di Antigone sulla detenzione*. Associazione Antigone.

Balloni, A. (2015). *La perizia criminologica attraverso l'analisi di un caso*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 8(3), 14-43.

Bisi, R. (2016). *Misure alternative alla detenzione e promozione dei diritti tra prossimità e sollecitudine*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza.

Brown Coverdale, H., & Wringer, B. (2022). *Non-paradigmatic punishments*. Philosophy Compass, 17(5), e12824.

Brunetti, C., & Ziccone, M. (2010). *Diritto penitenziario*. Edizioni giuridiche Simone.

Capparella, S. (2015). *Supporto psicologico in carcere*. libreriauniversitaria.it Edizioni.

Castelletti, L., Rivellini, G., & Straticò, E. (2014). *Efficacia predittiva degli strumenti di violence risk assessment e possibili ambiti applicativi nella psichiatria forense e generale italiana. Una revisione della letteratura*. Journal of Psychopathology.

Damiano Aliprandi (2020) *Spazio vitale tra i 3 e 4 metri quadrati per quasi quattordicimila detenuti*. Articolo pubblicato su: Ristretti Orizzonti.

De Leonardis, L. (2019). *La nuova prospettiva del trattamento individualizzato: dalla rieducazione alla riabilitazione*. Psicologia e Giustizia, 20(2).

De Ruiter, C. (2016). *Risk assessment in the Netherlands*. In J. P. Singh (Ed.). *International perspective on violence risk assessment*. Oxford: Oxford University Press.

Di Rosa, G., Giordano, F., Tallarigo, M., Panarello, S. (2020). *Il valore dell'alternativa: Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*. EGEA spa.

Doak, J., & O'Mahony, D. (2017). *Reimagining restorative justice: Agency and accountability in the criminal process* (1st ed.). Hart Publishing.

Enciclopedia Garzanti di Filosofia. (1981). *Enciclopedia Garzanti di filosofia*. Milano: Garzanti.

Joldersma, C. (2016). *Developments in prison and probation practice*. EuroVista, 4 (2).

Jones, C. (2014). *Does alternative sentencing reduce recidivism? A preliminary analysis*. Xavier Journal of Politics, 5, 18-31.

Kuhn, T.S. (1969). *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Einaudi, Torino.

Maglione, G. (2020). *Restorative justice policy in context: a legal-archaeological analysis*. International Journal for the Semiotics of Law-*Revue internationale de Sémiotique juridique*, 1-25.

Mannozi, G., Lodigiani, G.A., (2017). *La Giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*. Giappichelli Editore.

Massa, C. (2005). *L'educatore e la pedagogia penitenziaria. Contributi teorici e metodologici*. Cagliari: CUEC.

Pasquale, G., Romanelli, M., Franceschi, A., Turchi, G.P. (2021). *Giustizia Riparativa e Architetto di Comunità. Un itinerario di formazione per la progettazione e la gestione degli interventi*. Padova: overview editore.

Portolan, G. (2020). *L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino. Funzione politica, apparati di sicurezza e criminalità organizzata nell'era del controllo sociale*.

Ravagnani, L. Romano, C.A., Dassisti, L., Grattagliano, I. (2020). *Le pandemie prigionie—pandemia e carcere*. Rassegna Italiana di Criminologia, (4), 269-277.

Report conclusivo - “Giovani e Covid-19: Ri-partire coesi. 2020/2021”

Restorative Justice Council UK. 2015. *Manifesto*. RJC Manifesto 2015.pdf (restorativejustice.org.uk)

Robbè, M., de Vogel, V., & Douglas, M. (2013). *Risk factors and protective factors: a two-sided dynamic approach to violence risk assessment*. The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology.

Sedillo-Hamann, D. (2022). *Trauma-Informed Restorative Justice Practices in Schools: An Opportunity for School Social Workers*. Children & Schools, 44(2), 98-106.

Smith, P. A. (2020). *Progression of Restorative Justice Programs and Their Effectiveness on Recidivism and Being Cost Efficient* (Doctoral dissertation, Northcentral University).

Soddu, M. (14 luglio 2015). *La valutazione criminologica della pericolosità sociale e della recidiva*. Articolo pubblicato su: Brainfactor Journal.

Stefani, G. (2015). *Alternative alla detenzione: quali prospettive in Europa? Analisi, buone prassi e ricerca in sette Paesi dell'Unione Europea*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 9(2), 100-118.

Turchi, G. P., & Celleghin, E. (2010). *Logoi. Dialoghi di e su psicologia delle differenze culturali e clinica della devianza come occasione peripatetica per un'agorà delle politiche sociali*. Padova: Upsel Domeneghini Editore.

Turchi G.P., P. Ciardiello (2012). *Progetto Chirone: Reato e Identità. Atti e contributi per la formazione e l'operatività professionale*. Upsel Domeneghini Editore, Padova.

Turchi, G.P., & Cigolini, D. (2017). *La risposta all'emergenza come occasione di promozione della salute e coesione della Comunità. Il contributo del servizio InOltre*. Padova: Cleup.

Turchi, G.P., Della Torre, C. (2007). *Psicologia della Salute. Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico*. Armando Editore, Roma, 2007.

Turchi, G.P. (2021). *Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica*. Padova University Press.

Turchi, G.P. (2009). *Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: M.A.D.I.T.* Milano: Monduzzi Editore.

Turchi, G.P. (2016). *Manuale critico di psicologia clinica. Prolegomeni allo studio scientifico della psicologia per la salute*. Napoli : Edises.

Turchi, G.P., & Gherardini, V. (2014). *La mediazione dialogica. Fondazione scientifica, metodo e prassi in ambito penale, civile e commerciale, familiare e di comunità*. Franco Angeli.

Turchi, G.P., & Orrù, L. (2014). *Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica*. Napoli: Edises.

Turchi, G.P., Romanelli, M., Pasquale, G. e Mascaro, M. (2020). *L'Architetto di Comunità per la Giustizia Riparativa e la Coesione Sociale*. Padova: overview editore.

Turchi, Tocci e Romanelli (2014). *Libro bianco per la promozione dell'efficienza nell'amministrazione della giustizia. Proposte in materia di risoluzione stragiudiziale dei conflitti e delle controversie*. Clup. sc.

Turchi, G.P., Vischi, M., Romanelli, M., & Pasquale, G. (2019). *Il ruolo degli UEPE nell'amministrazione della giustizia secondo i riferimenti della Mediazione Dialogica.*: Vol. 2. Overview editore:, Padova.

Turchi, G., & Vendramini, A. (2017). *De Rerum Salute. Teoria e prassi per un'architettura dei servizi generativa di Salute*. Napoli: Edises srl.

Turco F., Vischi M., Polidori D.P., & Turchi G.P. (2019). *Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna come snodo tra Societas e Communitas*, Padova: Overview Editore.

Zara, G., (2016). *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*. Il Mulino, Bologna.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (2nd ed.). Simon & Schuster.